

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Proposta di legge N. 33

“Disciplina regionale in materia di contrasto all’uso del doping nell’attività sportiva”

di iniziativa dei consiglieri Blasoni, Galasso, Baritussio, Cacitti, Cargnelutti, Novelli, Tononi
presentata il 15 ottobre 2008

Proposta di legge N. 34

“Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport”

di iniziativa dei consiglieri Menis, Baiutti, Brandolin, Brussa, Codega, Della Mea, Gabrovec, Gerolin, Iacop, Lupieri, Marsilio, Menosso, Moretton, Pupulin, Tesini, Travanut, Zvech, Agnola, Antonaz, Colussi, Kocijančič
presentata il 16 ottobre 2008

X LEGISLATURA

Esame in Commissione VI

all'interno:

- scheda introduttiva
- quadro di raffronto
- normativa di riferimento

gennaio 2009

segreteria generale
area giuridico-legislativa

Servizio per l'assistenza giuridico-legislativa
in materia di attività sociali e culturali

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Proposta di legge N. 33

"Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva"

di iniziativa dei consiglieri Blasoni, Galasso, Baritussio, Cacitti, Cargnelutti, Novelli, Tononi
presentata il 15 ottobre 2008

Proposta di legge N. 34

"Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport"

di iniziativa dei consiglieri Menis, Baiutti, Brandolin, Brussa, Codega, Della Mea, Gabrovec, Gerolin, Iacop, Lupieri, Marsilio, Menosso, Moretton, Pupulin, Tesini, Travanut, Zvech, Agnola, Antonaz, Colussi, Kocijančič
presentata il 16 ottobre 2008

X LEGISLATURA

Esame in Commissione VI

Riproduzione e diffusione ad uso interno.

I testi della normativa statale e delle altre regioni sono tratti dall'opera Leggi d'Italia Professionale di Wolters Kluwer Italia Professionale SpA.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

INDICE

ANALISI DI TECNICA NORMATIVA DELLA PDL N. 33 e 34.....	4
1. Contenuti delle proposte di legge.....	4
1.1 Finalità- Ambito di applicazione	4
1.2. Interventi per prevenire e contrastare il doping.....	4
2. Parte normativa	4
2.1 Competenza legislativa della regione: concorrente ordinamento sportivo e tutela della salute	4
2.2 Normativa internazionale.....	5
2.3 Normativa nazionale	6
2.4 La normativa nel Friuli Venezia Giulia.....	7
3. Analisi di incidenza e d'utilità dell'intervento normativo.	9
3.1 Necessità dell'intervento normativo.....	9
3.2 Elementi di drafting.....	9
3.2.1 Linguaggio normativo.	9
3.2.2 Struttura dell'atto, correttezza dei riferimenti e abrogazioni.	9
3.2.3 Delegificazione e semplificazione	10
4. Analisi dei testi normativi a confronto con la normativa vigente	11
4.1 Finalità e ambito di applicazione: (art. 1 PDL 33 e articolo 1 lettera b) della PDL 34 – articolo 11 LR. 3/2008).....	11
4.2 AZIONI PREVENTIVE.....	11
4.2.1 Art. 2 della PDL 33: (Attività preventive: azioni dirette e indirette della Regione).....	11
4.2.2 Art. 1, comma 1 lettera a) e lettera b) della PDL 33 (Attività diretta della Regione nella prevenzione e contrasto).....	12
4.2.3 Art 3 della PDL 33: attività preventiva in ambito scolastico.....	13
4.2.4 Art. 1 lettera a) PDL 34: modifica dell'articolo 24 della legge 3/2008: attività preventiva in ambito scolastico.....	13
4.3. AZIONI DI TIPO REPRESSIVO	14
4.3.1 Art. 5 PDL 33Potenziamento dei controlli antidoping	14
4.3.2 Art. 1, comma 1, lettera b) articolo 24 comma 5 PDL 34: potenziamento dei controlli antidoping	14
4.3.3 Art. 7 della PDL 33: modifica l'articolo 13: nuova ipotesi di esclusione dai finanziamenti.....	15
4.3.4 Art 1, comma 2, lettera b): articolo 24 bis comma 6: criterio di preferenza nei finanziamenti.....	15
4.4. ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE	15
4.4.1 . Art. 1, comma 1, lettera b) della PDL 34 – articolo 24 bis commi 2 e 3.	15
4.5 Soggetti beneficiari	16
4.5.1 Art. 4 della PDL 33: soggetti beneficiari	16
4.5.2. Art. 1 comma 1 lettera b) art. 24 bis comma 4 PDL 34soggetti beneficiari	16
4.6 ATTUAZIONE DELLA LEGGE	16
4.7 PREVISIONI DI SPESA.....	16

5. CONCLUSIONI	18
Quadro di raffronto tra: PDL 33 <<Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva>>, PDL 34 <<Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport>> e LR 3 aprile 2003, n. 8 <<Testo unico in materia di sport e tempo libero>>	19
Normativa internazionale	28
L. 29 novembre 1995, n. 522. Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.....	28
L. 26 novembre 2007, n. 230 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.....	40
COM (2007) 391 def. "Libro bianco sullo sport".	60
Normativa statale	64
D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242. Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 1, 2, 15, 16 e 16 bis).....	64
L. 14 dicembre 2000, n. 376 Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping	69
Prov. 28 luglio 2005 Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Linee guida sui requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori antidoping regionali».	76
Atto di intesa in materia di lotta al doping tra il Ministro della Salute, il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) (16.10.2007)	85
Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 14 dicembre 2000, n. 376 nonché sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. Anno 2007	88
Normativa ordinamento sportivo.....	100
Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), adottato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I. il 26 febbraio 2008.	100
Normativa della Regione Friuli Venezia Giulia	135
Legge regionale n. 62 del 24/11/1980 Tutela sanitaria delle attività sportive.....	135
Legge regionale n. 8 del 03/04/2003 Testo unico in materia di sport e tempo libero.	139
Decreto del Presidente della Regione 31 marzo 2004, n. 0100/Pres. Regolamento per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8	169

Delibera della giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 2005. "Approvazione del progetto denominato "corso di perfezionamento sul doping e campagna d'informazione nelle scuole secondarie di 1° livello", individuazione delegato alla stipula della convenzione e affidamento ruolo di capofila"176

ANALISI DI TECNICA NORMATIVA DELLA PDL N. 33 e 34

1. *Contenuti delle proposte di legge*

1.1 Finalità- Ambito di applicazione

Le proposte di legge n. 33 e 34 perseguono l'obiettivo di promuovere la prevenzione e il contrasto dell'uso del doping nell'attività sportiva. Il doping infatti pregiudica le condizioni di salute dell'individuo e il rispetto di principi etici ed educativi sanciti da diverse carte internazionali dello sport.

Seppure entrambe le leggi perseguano tali finalità, i destinatari delle medesime sono diversi; mentre la proposta di legge 34 riguarda la pratica sportiva svolta a tutti i livelli (compreso l'amatoriale), la proposta di legge n. 33 fa riferimento a quella dilettantistica e amatoriale (art. 1).

1.2. Interventi per prevenire e contrastare il doping

Gli interventi previsti dalle proposte di legge in esame consistono in azioni volte a promuovere la conoscenza dei danni e rischi connessi all'utilizzo di sostanze dopanti (interventi di tipo preventivo), nonché il potenziamento dei controlli anti doping (interventi di tipo repressivo).

Entrambe le proposte prevedono particolari meriti o sanzioni nei confronti degli enti che si attivino o meno per prevenire e contrastare il fenomeno del doping.

2. *Parte normativa*

2.1 Competenza legislativa della regione: concorrente ordinamento sportivo e tutela della salute

L'attività sportiva è espressione di una libertà dell'individuo e interesse della collettività per gli aspetti connessi alla tutela della salute (art. 2 e 32 Cost).

Lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia ricomprende tra le materie di **competenza primaria le istituzioni ricreative e sportive d'interesse locale e regionale**.

Con la riforma del titolo V della costituzione l'**ordinamento sportivo** è stato riconosciuto come materia di **competenza concorrente** delle Regioni (art. 117).

Gli interpreti si sono quindi chiesti se il concetto costituzionale di ordinamento sportivo vada inteso in senso letterale¹, ovvero in senso ampio in modo tale da ricomprendere nel

¹L'ordinamento sportivo ha una natura autonoma e caratteristiche proprie (Cass. 2725/1979 74/1995), cosicché lo stesso è caratterizzato dal principio dell'autogoverno, dell'effettività delle sue regole e da una struttura piramidale.

Secondo l'interpretazione letterale pertanto la Costituzione avrebbe riconosciuto alle Regioni competenza concorrente in tema di ordinamento sportivo strettamente inteso: ossia in relazione all'insieme di regole tecniche e regole che disciplinano le condizioni per l'acquisto o la perdita dello status di tesserato di società sportiva, l'applicazione di sanzioni

concetto di “ordinamento sportivo” tutto ciò che rientra nel concetto comune di sport. Quest’ ultima interpretazione è stata seguita dalla Corte Costituzionale nella sentenza **424/2004**².

Nella competenza concorrente della Regione rientra pertanto:

- l’attività di promozione delle manifestazioni sportive e dei relativi enti che si traduce in contributi finanziari;
- l’attività di realizzazione e gestione degli impianti sportivi.

Discusso è invece se tale potestà si estenda anche alla regolazione e al controllo dei soggetti operanti nel settore, ossia in ciò che tecnicamente rappresenta l’ordinamento sportivo.

Ai fini dell’esame del provvedimento che qui interessa oggetto di competenza **concorrente** è anche la **tutela della salute**.

2.2 Normativa internazionale

Come già evidenziato il doping, oltre che a costituire un danno per la salute dell’individuo, viola il rispetto di principi etici e educativi contenuti in diverse convenzioni internazionali.

Con la **Convenzione di Strasburgo** (16 novembre 1989)³ le parti contraenti si sono impegnate a ridurre la disponibilità e l’utilizzo di sostanze dopanti, a istituire dei laboratori di controllo accreditati, nonché a promuovere campagne informative e di sensibilizzazione sui rischi connessi al ricorso del doping.

I principi di tale convenzione sono stati sostanzialmente ripresi **dall’Unesco** nella Convenzione di **Parigi** del **19 ottobre 2005**⁴, la quale, nel riconoscere il **ruolo** internazionale del WADA⁵ (Agenzia internazionale antidoping), ha dato un particolare rilievo anche all’attività di ricerca antidoping.

Nel **libro bianco sullo sport del 11 novembre 2007** la Commissione europea afferma che la lotta contro il doping deve aver riguardo a una dimensione repressiva, sanitaria e preventiva. La Commissione in particolare:

- per quanto riguarda la dimensione repressiva: auspica la collaborazione tra le forze dell’ordine degli stati membri;
- per quanto riguarda gli aspetti sanitari raccomanda che il commercio di sostanze dopanti illecite sia trattato nello stesso modo del commercio di droga;

disciplinari e le relative controversie e più specificatamente il potere di autoregolamentazione interna delle singole federazioni. Cfr. sul punto Tiegghi in “Ordinamento sportivo tra le materie di potestà legislativa concorrente: una nuova competenza riconosciuta per le Regioni, in Diritto della regione, 2004, 486.

Secondo tale linea interpretativa pertanto la promozione di manifestazioni sportive e impianti sportive sarebbe da ricomprendersi nella competenza residuale

² In tale sentenza la Corte ha ricompreso nel concetto di ordinamento sportivo sia la disciplina delle associazioni sportive sia l’uso degli impianti sportivi dei Comuni e degli istituti scolastici, anche se destinati a scopi educativi e ricreativi. Vedi per un approfondimento Bin. Quando la Corte prende una decisione sportivamente (nota a sentenza 424/2004) in Giurisprudenza Costituzionale 2005, 667.

³ Tale convenzione è stata ratificata dall’Italia con la legge 29 novembre 1995, n. 522

⁴ Tale convenzione è stata ratificata dall’Italia con la legge 26 novembre 2007, n. 230

⁵ Il WADA è stata costituita a Losana il 10 novembre 1999. Si tratta di un’istituzione internazionale con funzioni in materia di sport; essa si occupa di promuovere e coordinare la lotta internazionale contro il doping, di pubblicare la lista delle sostanze dopanti in accordo con gli organismi sportivi, d’individuare le linee vincolanti in materia di doping cui devono adeguarsi il CIO, le Federazioni internazionali, il Consiglio d’Europa e l’Unione europea.

- per quanto concerne infine l'aspetto preventivo si rivolge alle organizzazioni sportive affinché elaborino norme di buona pratica per garantire una migliore informazione.

2.3 Normativa nazionale.

La disciplina sul doping è attualmente⁶ contenuta nella legge 14 dicembre **2000, n. 376** che prevede degli interventi sia repressivi sia preventivi del fenomeno.

Sotto l'aspetto repressivo la legge riconosce, definisce e punisce il doping come tipica fattispecie penale⁷.

Sotto il profilo della prevenzione è previsto l'obbligo del CONI, delle federazioni sportive e degli enti sportivi di adeguare i loro regolamenti alla normativa antidoping e in particolare di curare l'aggiornamento e l'informazione sulle problematiche concernenti il doping.

Organo di regia della legge è la **Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la salute** nelle attività sportive, alla quale spetta:

- individuare le sostanze vietate, in adesione alle indicazioni stabilite a livello internazionale⁸;
- effettuare i controlli antidoping⁹;
- predisporre programmi di ricerca;
- promuovere campagne informative e di prevenzione.

Specifiche competenze in materia di doping sono inoltre attribuite al **CONI** dal **decreto legislativo 242/1999** che ha ridisciplinato la normativa statutaria del CONI¹⁰. Nell'articolo 2 di tale decreto legislativo, infatti, è attribuito al CONI il compito di curare, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la Commissione di vigilanza e il controllo sul doping, l'adozione di misure di prevenzione e repressione¹¹.

Vi è pertanto una competenza contestuale tra la Commissione di cui alla legge 376/2000 e il CONI.

⁶ Non è stata oggetto di attuazione la legge delega 137/2002 che autorizza l'esecutivo ad armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; ... assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali. I termini per l'attuazione della delega sono ancora in corso.

⁷ Sulla illiceità penale del doping, prima della legge 376/2000 Cfr. Vittorio Frattarolo, *Ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 2005, 548. Cfr. inoltre Ariolli, *I reati in materia di doping*, in *Supplemento di Giurisprudenza di merito*, giugno, 2006, p. 52 ss.

⁸ La revisione delle sostanze avviene generalmente con cadenza annuale, secondo le indicazioni del WADA. L'ultima lista delle sostanze è stata approvata con D.M. 4 aprile 2008.

⁹ Le norme procedurali per l'effettuazione dei controlli di competenza della Commissione sono indicati nel D.M. 30 dicembre 2004 (a cui fa riferimento la PDL 34).

¹⁰ Tale decreto emanato in attuazione della Bassanini di cui alla legge delega 59/1997 ha abrogato la precedente normativa riguardante l'ordinamento del CONI contenuta nel R.D. 426/1942.

¹¹ Lo statuto del CONI (che è una confederazione di federazioni sportive nazionali (FSN) e delle discipline associate (DSA)) prevede che il Coni detta principi per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistiche sportive; tali funzioni sono svolte direttamente in collaborazione con le autorità statali (art. 2 e 3 dello statuto). Nello statuto è prevista l'istituzione del TNA (tribunale nazionale antidoping). Questo è uno degli organi del CONI competente in materia di doping. Il CONI ha inoltre costituito: il Comitato dei controlli antidoping, il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici, l'Ufficio di Procura antidoping, la Commissione Antidoping. Le competenze di tale organi e in genere quelle del CONI in tema di doping sono chiaramente indicate nel documento tecnico attuativo del Programma mondiale antidoping WADA reperibile sul sito internet <http://www.coni.it/antidoping>. Informazioni utili in tema di doping sono reperibili inoltre sul sito del ministero della salute www.ministerosalute.it. e su quello della Regione regione.fvg.it/rafv/societaculturasport nella pagina Sport e salute.

Con atto di intesa tra il Ministero della salute, e quello delle politiche giovanili e le attività sportive da un lato e il Presidente del CONI dall'altro (**atto d'intesa del 16 ottobre 2007**) si sono ripartite le competenze tra i due organi nel seguente modo:

- alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute spetta la competenza sulle attività sportive non agonistiche e le attività sportive agonistiche non aventi rilievo nazionale;
- al CONI spettano invece le funzioni in tema di attività sportive agonistiche di livello nazionale e internazionale. Il CONI infatti è in Italia l'organizzazione NADO (ossia l'organizzazione antidoping nazionale) della WADA.

A tale riguardo lo **statuto** del CONI prevede che al proprio Consiglio nazionale spetta l'individuazione dei **criteri di distinzione tra attività dilettantistica e professionistica** nell'ambito di ciascuna delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline associate.

Per quanto riguarda la **competenza delle Regioni** l'articolo 5 della legge 376/2000 stabilisce che le Regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali¹²:

- programmino le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive;
- individuino i servizi competenti;
- coordinino le attività dei laboratori deputati ai controlli delle competizioni e attività sportive che non richiedono l'accreditamento del CIO o di altro organismo internazionale.

In relazione a quest'ultima competenza l'articolo 4 della legge 376/2008 pone una distinzione tra laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale e laboratori regionali, prevedendo che ai primi spetti il controllo sulle competizioni e sulle attività individuate dalla Commissione, mentre ai secondi tutte le altre competizioni. Pertanto i **laboratori regionali** hanno una competenza residuale in tema di controlli antidoping.

La definizione delle linea guida sui requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori regionali antidoping è contenuta nell'**accordo** - intervenuto tra il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano - di cui al provvedimento **28 luglio 2005**¹³. Secondo tale accordo spetta inoltre alle Regioni l'individuazione dei requisiti di organizzazione e di funzionamento dei **laboratori** che effettuano attività di controllo antidoping nei confronti di soggetti che non sono tenuti al rispetto delle regole e delle procedure proprie dell'ordinamento sportivo, nonché il rilascio della relativa autorizzazione.

2.4 La normativa nel Friuli Venezia Giulia

L'aspetto sanitario connesso allo svolgimento di attività sportive è disciplinato dalla **legge regionale 24 novembre 1980, n. 62** che ricomprende tra le prestazioni sanitarie da erogarsi da parte delle unità sanitarie locali, ora Aziende sanitarie, anche gli accertamenti antidoping¹⁴.

¹² La DGR 2843/2006 in tema di interventi per la medicina dello sport non prevede alcun intervento specifico per il doping.

¹³ Fino al 2007 in attuazione di tale accordo è stato accreditato un unico laboratorio in Toscana. In attesa di riconoscimento erano Veneto e Piemonte

¹⁴ L'affidamento alle Regioni della tutela sanitaria delle attività sportive risale alla legge 26 ottobre 1971, n. 1099 e DPR 4/1977. Successivamente la legge 833/1988 ha introdotto tale tutela tra gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, affidandola alle unità sanitarie locali, ora aziende sanitarie.

A livello regionale si segnala sul tema anche la legge regionale 11/1980, che non risulta più attuale.

La normativa di prevenzione e contrasto al fenomeno del doping è invece contenuta nel testo unico in materia di sport e tempo libero di cui alla **legge regionale 3 aprile 2003, n. 8**, la quale contempla diversi interventi per prevenire e reprimere il fenomeno stesso.

Per quanto riguarda gli interventi di tipo preventivo il testo unico dedica due disposizioni per interventi di tipo informativo (uno indiretto e l'altro diretto); si tratta in particolare:

- **dell'articolo 11** che prevede l'erogazione di contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, per il sostegno di iniziative di informazione dei danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti¹⁵;
- **dell'articolo 24** che contempla l'adozione di programmi d'intervento per la promozione di un corretto stile di vita e la tutela della salute – *con particolare riguardo alla lotta antidoping* – mediante attività di sensibilizzazione e informazione da svolgere nelle **scuole** e nei confronti degli **atleti** e degli **operati sportivi**; nel secondo comma di tale disposizione si prevede che gli interventi sono realizzati con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, delle istituzioni scolastiche e del CONI e delle organizzazioni sportive¹⁶;

Per quanto riguarda le azioni repressive di contrasto al fenomeno del doping il testo unico prevede:

- **all'articolo 13** l'esclusione dai finanziamenti delle manifestazioni sportive organizzate da enti o società che hanno registrato tra i propri atleti l'assunzione di sostanze dopanti, nonché una priorità nell'erogazione dei contributi e nei finanziamenti degli enti e società che dimostrino una concreta attività antidoping tra i partecipanti¹⁷;
- **all'articolo 23** si attribuisce al direttore tecnico delle strutture sportive la vigilanza sul rispetto delle normative antidoping;
- **all'articolo 24** la stipula di una convenzione - con le competenti strutture medico sportive nazionali -, per il potenziamento e la diffusione dei controlli antidoping nel territorio regionale nell'ambito delle attività **agonistiche** organizzate da associazioni e gruppi appartenenti alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva e alle organizzazioni dello sport amatoriale.

¹⁵ In attuazione di tale articolo cfr. DPRReg 31 marzo 2004, n. 100; nell'articolo 3 di tale DPRReg è previsto lo specifico sostegno delle iniziative d'informazione dei danni derivanti dall'uso del doping; nell'articolo 5 prevede come prioritarie le iniziative realizzate dalle scuole.

¹⁶ Nell'ambito dell'articolo 24 della legge 8/2003 la Giunta regionale con delibera 2005 del 9 ottobre 2008 ha approvato il progetto denominato "Corso di perfezionamento sul doping e campagna d'informazione nelle scuole secondarie di primo livello" del costo complessivo di 270500 euro.

¹⁷ A tal fine l'articolo 24, comma 4, prevede che le organizzazioni sportive che aderiscono ai programmi di sensibilizzazione hanno diritto al rilascio di un certificato di qualità antidoping.

3. Analisi di incidenza e d'utilità dell'intervento normativo.

3.1 Necessità dell'intervento normativo

Per modificare la normativa regionale illustrata nel paragrafo precedente è evidentemente necessario un intervento di tipo legislativo.

Tale intervento dovrebbe essere coordinato con la normativa esistente in modo da non creare sovrapposizioni di disciplina.

Sotto tale profilo la proposta di legge 34 interviene in modo più consapevole rispetto alla PDL 33 sul contesto normativo esistente. Si osserva infatti che mentre la PDL 34 prevede una novella dell'attuale articolo 24 del testo unico dello sport, la PDL 33 persegue l'ambizioso obiettivo di dare una dignità autonoma al fenomeno del doping, introducendo una specifica normativa di settore¹⁸.

Degli elementi di novità introdotti dalle proposte di legge in esame, rispetto alla normativa già vigente, si darà conto nell'analisi dei singoli articoli.

3.2 Elementi di drafting.

3.2.1 Linguaggio normativo.

Linguaggio normativo della proposta di legge 33

Il linguaggio utilizzato è semplice, in quanto si dà preferenza alle parole conosciute dalla maggior parte dei cittadini; lo stesso tuttavia non è chiaro, preciso, uniforme ed economico¹⁹.

Linguaggio normativo della proposta di legge 34

La proposta di legge 34, riproducendo in gran parte i contenuti della normativa esistente, si inserisce nel contesto normativo vigente in modo chiaro, preciso, uniforme, semplice e economico.

3.2.2 Struttura dell'atto, correttezza dei riferimenti e abrogazioni.

Struttura della proposta di legge 33

La proposta di legge 33 dedica una specifica disciplina di settore al tema del doping e si sviluppa in 8 articoli tutti dotati di una rubrica. L'articolazione non sempre risulta coerente con gli interventi da attuarsi²⁰.

Struttura della proposta di legge 34

La proposta di legge 34, novellando il disposto dell'articolo 24 della legge regionale 3/2008 e introducendo un nuovo articolo 24 bis dedicato alla tematica del doping, si articola in due

¹⁸ Si osserva che tale soluzione non risulta seguita da nessun'altra Regione. Le altre Regioni infatti prevedono interventi specifici nell'ambito della disciplina regionale sull'attività sportiva o sanitaria.

¹⁹ Si vedano le osservazioni che sono riportate nei singoli articoli.

²⁰ Cfr a tale riguardo per esempio le osservazioni al punto 4.2.1 e 4.5.1

disposizioni: una riguarda la modifica della legge regionale 8/2003 e l'altra il finanziamento degli interventi.

3.2.3 Delegificazione e semplificazione

Entrambe le proposte di legge non operano delegificazioni, nè semplificazioni alla normativa esistente; entrambe le disposizioni prevedono l'adozione di nuovi regolamenti di attuazione che richiede la modifica di quelli vigenti.

4. Analisi dei testi normativi a confronto con la normativa vigente

4.1 Finalità e ambito di applicazione: (art. 1 PDL 33 e articolo 1 lettera b) della PDL 34 – articolo 11 LR. 3/2008)

Come già evidenziato nelle premesse entrambe le proposte di legge perseguono l'obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno del doping.

Tali finalità sono perseguite nell'attuale testo unico dello sport, il quale prevede specifiche iniziative di prevenzione e contrasto del fenomeno del doping con riferimento all'attività sportiva svolta a tutti i livelli.

Si è già detto che la proposta di legge 33 riguarda l'attività **amatoriale e dilettantistica**²¹ e non tutta l'attività sportiva, con la conseguenza che risulta necessario un intervento di coordinamento con la normativa esistente onde evitare una sovrapposizione tra discipline; la proposta di legge 33 è infatti speciale rispetto a quanto previsto nel testo unico dello sport²².

4.2 AZIONI PREVENTIVE

Gli interventi di tipo preventivo previsti dalle proposte in esame consistono in:

- iniziative d'informazione sui danni provocati dall'assunzione occasionale o continuativa di sostanze dopanti;
- realizzazione di programmi antidoping nell'ambito delle scuole.

a) INTERVENTI PREVENTIVI

4.2.1 Art. 2 della PDL 33: (Attività preventive: azioni dirette e indirette della Regione)

L'articolo 2 della proposta di legge in esame prevede al comma 1 un intervento diretto da parte della Regione per le iniziative d'informazione degli atleti dilettanti e amatori sui danni provocati dal doping e sui contenuti della legge 376/2000, mentre al **comma 2** un intervento indiretto che si realizza mediante il sostegno delle iniziative d'informazione sui

²¹ Va a tale riguardo evidenziato che giuridicamente si distingue l'attività agonistica da quella non agonistica. Su tale distinzione si fondava il riparto di competenze tra Stato e Regione (articolo 56 decreto 616/1977) Cfr. la Corte nella nota sentenza 517/1987. A seguito di tale sentenza è stato precisato nell'articolo 1 del d.l. 2/1987 (come modificato dal D.L. 22/1988) che per attività agonistiche s'intendono le attività riferite a campionati nelle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e di competitività organizzata secondo criteri di ufficialità.

Nell'ambito delle attività agonistiche vedi poi la distinzione tra attività professionistiche e dilettantistiche nell'articolo 6 dello Statuto del CONI.

²² Limitare l'intervento alle sole attività amatoriali e dilettantistiche presenta la criticità che per talune attività (esempio quelle di tipo preventivo nell'ambito delle scuole) risulta difficile distinguere tra prevenzione nelle attività dilettantistiche e quelle agonistiche in genere.

danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti posti in essere dalle Federazioni sportive e dagli enti dello sport.

Ciò premesso la disposizione dell'articolo 2 della proposta di legge 33 dovrebbe essere **coordinata** con le disposizioni del testo unico dello sport contenute negli articoli **24** (in merito agli interventi previsti al primo comma) e **11** (per quelli previsti al **secondo comma**). Infatti la prima disposizione (art. 24) del testo unico riguarda le azioni poste in essere direttamente dalla Regione, mentre la seconda (art. 11) quelle attuate autonomamente dagli enti, istituzioni pubbliche e private²³.

Ciò posto va segnalato inoltre

- che dovrebbe essere modificata la rubrica: infatti l'intitolazione "campo d'intervento" sembra riferirsi a tutti gli interventi previsti dalla proposta di legge, mentre la disposizione riguarda solo gli interventi diretti e indiretti di tipo preventivo;
- che risulta inopportuno far riferimento al comma 1 ai soli contenuti della legge 376/2000, in quanto la gran parte delle norme in tema di doping è contenuta in convenzioni internazionali, codici sportivi, regolamenti delle federazioni, decreti ministeriali ecc...;
- che non sembra appropriato far riferimento al comma 2 a un'attività di contrasto laddove si prevede un'iniziativa di carattere preventivo, qual è quella d'informazione.

4.2.2 Art. 1, comma 1 lettera a) e lettera b) della PDL 33 (Attività diretta della Regione nella prevenzione e contrasto)

La proposta di legge 34 novella i contenuti dell'articolo 24 suddividendone i contenuti in due disposizioni.

In particolare le previsioni dei commi 1, 2 e 5 dell'articolo 24 (che riguardano la parte di attività preventiva) sono riportate con qualche modifica²⁴ nella nuova formulazione dell'articolo 24, mentre i commi 3 e 4 (che riguardano l'aspetto del potenziamento dei controlli) vanno a confluire in parte nei contenuti dell'introdotta articolo 24 bis.

Tale modifica legislativa comporta che:

- a) la tutela della salute in ambito sportivo (senza specifico riferimento al doping) sia disciplinata dall'articolo 24;
- b) la prevenzione e il contrasto del fenomeno doping siano invece regolati nell'articolo 24 bis; in tale ottica la rubrica dell'articolo 24 bis andrebbe modificata, dando rilievo anche alle azioni di tipo preventivo²⁵.

²³ Va evidenziato che nel concetto di enti pubblici e privati rientrano anche le Federazioni sportive e gli enti dello sport. Si osserva infatti che a seguito delle modifiche operate all'ordinamento del CONI le federazioni sportive non sono più organi del CONI, ma enti dotati di una propria personalità giuridica di diritto privato (art. 15 comma 2). Vedi sul punto Massimo Basile, L'autonomia delle federazioni sportive, in NGCC, 2008, 307.

²⁴ Rispetto alla attuale formulazione dell'articolo 24 commi 1 e 2 si introducono le seguenti novità:

- a) le iniziative dirette della Regione di sensibilizzazione da svolgere nelle scuole e nei confronti degli atleti e degli operatori sportivi per promuovere un corretto stile di vita e la salute non devono avere particolare al doping;
- b) le iniziative di cui sopra non devono essere più realizzate con il concorso del CONI e delle Federazioni sportive.

Pare che la ratio dell'intervento di modifica all'articolo 24, dedicato ora alla tutela della salute nello sport in genere, sia da ricondursi alla introduzione di una specifica disciplina per il doping nell'articolo 24 bis (introdotta con la PDL 33).

²⁵ Pertanto la proposta di legge 34 scinde l'aspetto della tutela della salute, da quello del doping riguardando tale fenomeno non solo la tutela della salute, ma anche il rispetto di principi etici.

b) ATTIVITA' DI PREVENZIONE NELL'AMBITO SCOLASTICO.

4.2.3 Art 3 della PDL 33: attività preventiva in ambito scolastico

Con l'intervento previsto nell'articolo 3 della PDL 33, la Regione programma e sostiene le azioni di prevenzione del fenomeno del doping svolte nell'ambito scolastico.

Tale disposizione dovrebbe essere coordinata con l'articolo 24, del testo unico dello sport, che prevede già un'azione diretta della Regione realizzata nell'ambito delle scuole²⁶.

Siffatta previsione dovrebbe inoltre essere rielaborata tenendo conto:

- che per ragioni di coordinamento tra i due commi, nel comma 1, dovrebbe essere previsto il coinvolgimento delle Università alla stipula della convenzione da attuarsi da parte delle stesse²⁷;
- che per uniformità di linguaggio, al comma 2, dovrebbe essere eliminato il riferimento all'attività di informazione che rientra nel concetto di prevenzione, cui fa riferimento il comma 1.

Va rilevato infine che le iniziative poste in essere autonomamente dalle scuole sono disciplinate nell'articolo 11 del testo unico dello sport.

4.2.4 Art. 1 lettera a) PDL 34: modifica dell'articolo 24 della legge 3/2008: attività preventiva in ambito scolastico

Per quanto riguarda le azioni preventive nell'ambito delle scuole, la PDL 33 prevede un duplice intervento della Regione:

- quello previsto nell'articolo 24 per la tutela della salute in ambito sportivo in genere;
- quello specifico supposto all'articolo 24 bis per il contrasto e la prevenzione del fenomeno del doping.

Anche in tale proposta le iniziative realizzate autonomamente dalle scuole rimangono disciplinate nell'articolo 11 del testo unico dello sport.

Si osserva infine che l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/1999 a cui la normativa si riferisce è stato abrogato dalla legge regionale 21/2007; il riferimento va pertanto modificato.

²⁶ Queste rientrano nella nozione di enti pubblici.

²⁷ Le competenze dell'ufficio scolastico regionale non si estendono anche per il settore universitario (Vedi articolo 7 DPR 260/2007).

4.3. AZIONI DI TIPO REPRESSIVO

A) PONTENZIAMENTO DEI CONTROLLI ANTIDOPING

4.3.1 Art. 5 PDL 33Potenziamento dei controlli antidoping

L'articolo 5 della PDL 33 prevede - a seguito della stipula di una convenzione - la concessione di finanziamenti alle Federazioni sportive e agli enti di promozione dello sport per il potenziamento dei controlli antidoping.

La norma non chiarisce se il potenziamento dei controlli si riferisca solo alle attività dilettantistiche o anche a quelle amatoriali²⁸

Quest'ultima interpretazione sembra smentita dal rilievo:

- che i controlli antidoping sono fatti da laboratori di analisi accreditati presso il CIO o altri organismi internazionali; ciò fa presupporre lo svolgimento di un'attività agonistica²⁹;
- che i beneficiari dei finanziamenti sono le Federazioni sportive³⁰, che difficilmente rivolgono la propria attività nei confronti dell'attività amatoriale.

In tale contesto sarebbe da verificare se la competenza a eseguire i controlli spetti piuttosto ai laboratori regionali e se sia adeguato il riferimento al D.M 30 dicembre 2004 che presuppone un necessario coinvolgimento della Commissione sulla vigilanza e il controllo sul doping di cui alla legge 376/2000.

Tale previsione, infine, dovrebbe essere coordinata con l'articolo 24, comma 3, del testo unico dello sport che prevede la stipula di una convenzione con le unità medico sanitarie per il potenziamento dei controlli antidoping nell'ambito dell'attività agonistica.

4.3.2 Art. 1, comma 1, lettera b) articolo 24 comma 5 PDL 34: potenziamento dei controlli antidoping

L'articolo 24 bis, comma 5, riproduce pedissequamente la normativa esistente che prevede la stipula di una convenzione con le strutture medico sanitarie per il potenziamento dei controlli antidoping nell'ambito dell'attività agonistica.

B) PROVVEDIMENTI DI INCENTIVAZIONE O SANZIONATORI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI SPORTIVI

²⁸ La possibilità di estendere i controlli alle attività amatoriali al di fuori dell'ordinamento sportivo, dovrebbe essere oggetto di specifica valutazione.

²⁹ Questi laboratori infatti ai sensi della legge 376/2000 sono quelli competenti per attività sportive di una certa importanza (vedi articolo 4, comma 1 e articolo 3, comma 1, lettera b).

³⁰ Sul punto va evidenziato che le funzioni pubbliche delle federazioni sportive sono individuate dal CONI (vedi art. 15 del d.lgs 242/1999

4.3.3 Art. 7 della PDL 33: modifica l'articolo 13: nuova ipotesi di esclusione dai finanziamenti

Nell'articolo 7 della PDL 33 si prevede una modifica dell'attuale articolo 13, comma 1, che esclude - dai finanziamenti previsti dall'articolo 11 -, le manifestazioni sportive organizzate da enti o società che hanno registrato tra i propri atleti l'utilizzo di sostanze dopanti.

La modifica proposta prevede invece l'esclusione dai finanziamenti dell'ente che non sottopone i propri atleti ai controlli antidoping, pur avendo stipulato apposita convenzione con la Regione per il potenziamento dei controlli antidoping.

4.3.4 Art 1, comma 2, lettera b): articolo 24 bis comma 6: criterio di preferenza nei finanziamenti

L'articolo 13 comma 1 del testo unico dello sport stabilisce che nella concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 11 (tra cui rientrano le azioni preventive in tema di antidoping svolte dagli enti sportivi) hanno priorità gli enti che dimostrano una concreta attività antidoping tra gli allievi partecipanti.

A tal fine l'articolo 24 del testo unico dello sport, prevede che l'amministrazione assegna annualmente un certificato antidoping alle società che partecipano alle iniziative di cui al medesimo articolo.

Pertanto nella disciplina attuale il certificato antidoping rileva solo ai fini della concessione dei finanziamenti, erogati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico dello sport.

Ora il comma 6 dell'articolo 24 bis (come introdotto dall'articolo 1, comma 1 lettera b)) della proposta di legge 34 precisa che tale certificato antidoping vale come priorità nell'assegnazione dei contributi pubblici da parte della Regione, Province e Comuni³¹.

Conseguentemente la previsione dell'articolo 13, comma 1, del testo unico dello sport, dovrebbe essere abrogata.

4.4. ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE

Entrambe le proposte di legge ritengono necessario programmare e monitorare gli interventi.

Questo risulta evidente nella PDL 34 che introduce nell'articolo 24 bis, comma 2, la specifica previsione dell'elaborazione di un programma triennale degli interventi preventivi e repressivi.

Tale indicazione è contenuta anche nella PDL 33 nell'articolo 2, comma 1, laddove si prevede che "la Regione programma l'attività di prevenzione" e nell'articolo 5, comma 5, in cui si stabilisce che la relazione dei controlli a campione anonimi è elemento di documentazione e monitoraggio statistico da parte della Regione.

4.4.1 . Art. 1, comma 1, lettera b) della PDL 34 – articolo 24 bis commi 2 e 3.

La norma prevede che l'attività di programmazione sia posta in essere in accordo con il Servizio sanitario regionale, con l'Ufficio scolastico regionale e con il CONI FVG e che siano

³¹ Vedi a tale riguardo articolo 36 della legge regionale 10/1988 che affida alle Province il compito di realizzare gli interventi di sostegno degli enti non aventi una funzione regionale. Cfr. inoltre articoli 25 e 26 per le manifestazioni sportive realizzate da associazioni senza fine di lucro e da enti di promozione della cultura sportiva.

individuati come prioritari gli ambiti d'intervento coinvolgenti ragazze e ragazzi, nonché atleti e atlete dilettanti.

A quest'ultimo riguardo non risulta rispondente al principio di economia legislativa la specificazione del genere femminile e maschile; andrebbero chiariti i limiti di età per considerare un soggetto ragazzo.

4.5 Soggetti beneficiari

4.5.1 Art. 4 della PDL 33: soggetti beneficiari

L'articolo 4 individua i beneficiari degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 2 e dall'articolo 3; la norma pertanto non riguarda tutti i destinatari degli interventi previsti dalla legge³².

Tale disposizione risulta inutile in quanto basterebbe chiarire all'articolo 2, comma 2, che le iniziative d'informazione sono fatte "durante le manifestazioni organizzate e promosse dalle Federazioni sportive e dagli enti di promozione dello sport, riconosciuti³³ dal CONI che sono beneficiari di appositi finanziamenti. Analoga soluzione potrebbe essere utilizzata nell'articolo 3 disponendo che le scuole e le Università regionali sono destinatarie di specifici finanziamenti.

4.5.2. Art. 1 comma 1 lettera b) art. 24 bis comma 4 PDL 34 soggetti beneficiari

L'articolo 24 bis, comma 4 (introdotto dall'articolo 1 lettera b)) individua come soggetti attuatori delle iniziative di prevenzione il CONI - nelle sue **articolazioni regionali** anche a livello di federazione e ente di promozione sportiva³⁴ - e le professionalità che si sono formati presso i corsi di perfezionamento post laurea promossi dalle Università regionali in collaborazione con il Centro di medicina dello sport.

4.6 ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Entrambe le proposte di legge prevedono l'emanazione di un regolamento di attuazione da assumersi previo parere della Commissione consiliare competente (articolo 6, comma 1, PDL 33 e articolo 1, comma 1, lettera b) PDL 34 che introduce l'articolo 24 bis comma 7).

4.7 PREVISIONI DI SPESA.

All'articolo 6 della proposta di legge 33 si prevede la corresponsione di un importo minimo annuo di finanziamenti:

³² Sotto tale profilo si evidenzia che non vi è uniformità tra intitolazione della rubrica e quanto previsto nel contenuto dell'articolo.

³³ Facendosi riferimento al generico riconoscimento del CONI andrebbe chiarito se si tratta di riconoscimento di ente nazionale o regionale.

³⁴ A diversità della PDL 33 non si specifica se riconosciuti dal CONI. Avendo l'ordinamento sportivo una propria autonomia eventuali specificazioni possono precludere il coinvolgimento di altri soggetti competenti, individuati pro futuro dal CONI stesso (es Commissione antidoping).

- per gli interventi di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, (attività di prevenzione programmata dalla Regione)
- articoli 3 (attività realizzata per il tramite delle scuole)
- articolo 5 (potenziamento controlli antidoping)³⁵.

Entrambe le proposte prevedono un importo minimo annuale di 125 mila euro.

³⁵ Nulla è previsto in relazione all'intervento indicato all'articolo 2, comma 2 (attività preventiva posta in essere a mezzo delle Federazioni sportive e enti di promozione dello sport).

5. CONCLUSIONI

Da quanto esposto emerge:

- che il progetto di legge n. 33 richiede degli interventi di risistemazione strutturale, linguistica, e di coordinamento con la normativa esistente; a tale ultimo riguardo si potrebbe o abrogare la normativa vigente incompatibile o come pare preferibile³⁶ modificarla in modo da armonizzarla con i contenuti della nuova normativa;
- che il progetto di legge 34, richiederebbe un coordinamento con le previsioni dell'articolo 13 del testo unico dello sport, oltre che alcune precisazioni.

³⁶ In tal modo si evita di frammentare in normative di settore norme, ora contenute in un testo unico.

Quadro di raffronto tra: PDL 33 <<Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva>>, PDL 34 <<Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport>> e LR 3 aprile 2003, n. 8 <<Testo unico in materia di sport e tempo libero>>

PDL 33 <<Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva>>	PDL 34 <<Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport>>	LR 3 aprile 2003, n. 8 <<Testo unico in materia di sport e tempo libero>>
Art. 1		
<i>(Finalità della legge)</i>		
1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove la prevenzione e il contrasto dell'uso del doping nella pratica sportiva a livello dilettantistico e amatoriale, relativa a manifestazioni che si svolgono sul territorio regionale, nell'ambito delle competenze regionali indicate dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).	Vedi art. 1, comma 1, lett. b) che introduce art. 24 bis, comma 1	
Art. 2	Art. 1	Art. 11
<i>(Campo d'intervento)</i>	<i>(Modifiche alla legge regionale 8/2003)</i>	<i>(Contributi, finanziamenti e interventi regionali diretti)</i>
1. La Regione Friuli Venezia Giulia programma	1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo	1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a

l'attività di prevenzione contro l'uso del doping di cui all'articolo 1, attraverso iniziative d'informazione degli atleti dilettanti e amatori sui danni provocati dall'assunzione occasionale o continuativa di sostanze costituenti doping e sui contenuti della legge 376/2000.	unico in materia di sport e tempo libero) sono apportate le seguenti modifiche:	concedere contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, di corsi di formazione e aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti, per iniziative di informazione, educazione e promozione a un corretto esercizio delle attività fisico-motorie, anche attraverso studi, ricerche, convegni e pubblicazioni in tema di sport e tempo libero, per iniziative di informazione dei danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti nonché per attività a carattere promozionale, di interesse turistico e culturale, attinenti allo sport.
2. L'attività di contrasto dell'uso del doping si realizza mediante il sostegno economico all'attivazione d'iniziativa d'informazione dei danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti durante le manifestazioni e le competizioni sportive a livello dilettantistico e amatoriale promosse e organizzate dalle Federazioni sportive e dagli Enti di promozione dello sport.		2. I contributi sono concessi solo per manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, ferme restando le competenze attribuite alle Province, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali). 3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 per la realizzazione di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o

		di particolare interesse sociale ed educativo. I finanziamenti sono concessi anche in deroga al termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 12, comma 1. 4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare anche direttamente gli interventi di cui al presente articolo.
	a) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:	
	<<Art. 24	Art. 24
	(Tutela della salute in ambito sportivo)	(Tutela della salute in ambito sportivo)
Art. 3		
(Attività di prevenzione in ambito scolastico)		
1. La Regione, altresì, promuove, tramite apposita convenzione da stipularsi con l'Ufficio scolastico regionale, attività e programmi di prevenzione del fenomeno, anche in ambito giovanile.	1. L'Amministrazione regionale adotta programmi d'intervento mirati a promuovere un corretto stile di vita e la tutela della salute mediante attività di sensibilizzazione e informazione da svolgere nelle scuole e nei confronti degli atleti e degli operatori sportivi e di formazione degli operatori medici per la prestazione delle cure primarie, nonché del personale tecnico sportivo per interventi di primo soccorso durante l'attività atletica.	1. L'Amministrazione regionale adotta programmi d'intervento mirati a promuovere un corretto stile di vita e la tutela della salute, con particolare riguardo alla lotta antidoping , mediante attività di sensibilizzazione e informazione da svolgere nelle scuole e nei confronti degli atleti e degli operatori sportivi e di formazione degli operatori medici per la prestazione delle cure primarie nonché del personale tecnico sportivo per interventi di primo soccorso durante l'attività atletica.
2. Le attività di prevenzione, e informazione sviluppate ai sensi della convenzione di cui al precedente comma 1, vengono realizzate dagli	2. Gli interventi sono realizzati con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari e delle istituzioni scolastiche, secondo il programma e con le	2. Gli interventi sono realizzati con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, delle istituzioni scolastiche, del CONI e delle organizzazioni

istituti scolastici e dalle Università degli Studi della Regione.	modalità stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale allo sport, di concerto con l'Assessore regionale alla sanità.	sportive , secondo il programma e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale allo sport, di concerto con l'Assessore regionale alla sanità.
	3. La legge finanziaria regionale determina l'entità della spesa degli interventi di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7).>>;	5. La legge finanziaria regionale determina l'entità della spesa degli interventi di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/1999.
	b) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:	
	<<Art. 24 bis	
	(Contrasto al doping)	
	1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle competenze indicate dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), adotta iniziative e programmi d'intervento mirati a promuovere la prevenzione e il contrasto dell'uso del doping nella pratica sportiva e amatoriale.	
	2. La Regione, in attuazione del comma 1, definisce un programma triennale di attività contro l'uso del doping, in accordo con il Servizio	

	sanitario regionale (Dipartimenti di Prevenzione e di Medicina dello Sport), con l'Ufficio scolastico regionale e con il CONI-FVG. Detto programma è approvato dalla Giunta regionale, previa approvazione della commissione consiliare competente.	
	3. Sono individuati prioritari gli ambiti d'intervento coinvolgenti ragazze e ragazzi, nonché atlete e atleti dilettanti, e i "progetti salute" promossi dagli istituti scolastici che fanno esplicito riferimento ai danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti.	
Art. 4		
(Soggetti beneficiari)		
1. Beneficiano dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, le Federazioni sportive e gli Enti di promozione dello sport, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e presenti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia con un Comitato regionale.	4. La Regione individua negli organismi regionali e provinciali del CONI, delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva e nelle professionalità formatesi presso i corsi di perfezionamento post-lauream promossi dalle Università regionali in collaborazione con il Centro regionale di medicina dello sport, i soggetti attuatori delle iniziative previste nei programmi triennali.	
2. Beneficiano dei finanziamenti di cui all'articolo 3 gli istituti scolastici e le Università degli Studi della regione individuati dalla convenzione di cui al medesimo articolo.		

Art. 5		
(Controlli anti-doping)		
1. Le Federazioni sportive e gli Enti di promozione dello sport effettuano, con finanziamenti della Regione, controlli anti-doping anonimi e a campione sulla base dei criteri indicati dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2004 (Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376), e successive modifiche e dei propri regolamenti.		Vedi art. 24, comma 3
2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati avvalendosi dei laboratori di analisi accreditati presso il Comitato internazionale olimpico (CIO), così come previsto dall'articolo 4 della legge 376/2000.		
3. Le Federazioni sportive e gli Enti di promozione dello sport stipulano con la Regione Friuli Venezia Giulia specifiche convenzioni annuali che disciplinano la collaborazione in materia di controlli anti-doping anonimi e a campione.	5. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a promuovere e stipulare un'apposita convenzione con le competenti strutture medico-sportive nazionali per il potenziamento e la diffusione dei controlli antidoping nel territorio regionale nell'ambito delle attività sportive agonistiche organizzate da associazioni e gruppi appartenenti alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva e alle	3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a promuovere e stipulare un'apposita convenzione con le competenti strutture medico-sportive nazionali per il potenziamento e la diffusione dei controlli antidoping nel territorio regionale nell'ambito delle attività sportive agonistiche organizzate da associazioni e gruppi appartenenti alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva e alle

	organizzazioni dello sport amatoriale. Tale convenzione prevede, in particolare, le modalità di coinvolgimento diretto degli organizzatori delle attività sportive agonistiche nella lotta antidoping.	organizzazioni dello sport amatoriale. Tale convenzione prevede, in particolare, le modalità di coinvolgimento diretto degli organizzatori delle attività sportive agonistiche nella lotta antidoping.
4. Nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e sulla base dei risultati delle analisi comunicati dai laboratori di cui al comma 2, le Federazioni sportive e gli Enti di promozione dello sport redigono un'apposita relazione tecnica sull'attività e sui controlli anti-doping anonimi e a campione, eseguiti sulla base della convenzione.		
5. La relazione di cui al comma 4 costituisce elemento di documentazione ai fini di monitoraggio e di rilevazione statistica da parte della Regione.		
Vedi art. 7	6. L'Amministrazione regionale assegna annualmente un certificato di qualità antidoping alle associazioni sportive che hanno aderito e partecipato ai programmi di cui al comma 1. Il certificato vale come priorità nell'assegnazione di contributi pubblici da parte di Comuni, Province e Regione sull'attività e sulle manifestazioni	4. L'Amministrazione regionale assegna annualmente un certificato di qualità antidoping alle associazioni sportive che hanno aderito e partecipato ai programmi di cui al comma 1. Art. 13 (Priorità ed esclusioni) 1. Le domande di concessione dei contributi e finanziamenti di cui

	promosse dall'associazione stessa.	all'articolo 11 hanno priorità se l'ente o la società che organizza la manifestazione sportiva dimostra una concreta attività antidoping tra gli atleti partecipanti.
Art. 6		
<i>(Modalità di erogazione dei finanziamenti)</i>		
1. Le modalità di erogazione dei finanziamenti sono stabilite dalla Giunta regionale con apposito regolamento, previo parere della competente Commissione consiliare.		
2. L'attività di prevenzione contro l'uso del doping di cui all'articolo 2, comma 1, è finanziata annualmente con l'importo di 25.000 euro.		
3. L'attività di prevenzione contro l'uso del doping di cui all'articolo 3 è finanziata annualmente con l'importo di 25.000 euro. 4. L'importo annuale dei finanziamenti della Regione che concorrono all'azione di contrasto all'uso del doping svolta dalle Federazioni sportive e dagli Enti di promozione dello sport è di 125.000 euro per il sostegno alle spese sostenute per l'attività anti-doping a campione.	7. L'importo annuale dei finanziamenti della Regione che concorrono all'azione di contrasto all'uso del doping è di 125.000 euro. Le modalità di finanziamento sono stabilite con apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.>>.	
Art. 7		
<i>(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 8/2003)</i>		
1. Il comma 2, dell'articolo 13 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di	Vedi art. 24 bis, c.6, aggiunto da art. 1, c.1, lett. b)	

sport e tempo libero), è sostituito dal seguente:		
		Art. 13
		<i>(Priorità ed esclusioni)</i>
<<2. Sono escluse dal finanziamento le associazioni e gli enti sportivi che, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 3, della presente proposta di legge n. 33, non sottopongono i propri atleti ai controlli anti-doping anonimi e a campione.>>.		2. Sono escluse dal finanziamento le manifestazioni sportive organizzate da enti o società che hanno registrato tra i propri atleti l'assunzione di sostanze dopanti.
Art. 8	Art. 2	
<i>(Norma finanziaria)</i>	<i>(Norma finanziaria)</i>	
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 2008 con una spesa di euro che faranno carico all'UPB e ai capitoli di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, con prelevamento, a copertura della spesa, di pari importo dal Fondo che viene ridotto conseguentemente.	1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 2008 con una spesa di euro che fanno carico all'UPB e ai capitoli di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, con prelevamento, a copertura della spesa, di pari importo dal Fondo che viene ridotto conseguentemente.	

Normativa internazionale

L. 29 novembre 1995, n. 522. Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1995, n. 287, S.O.

Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale. Sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping vedi, anche, la L. 14 dicembre 2000, n. 376.

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.
2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della convenzione stessa.
3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Traduzione non ufficiale

Convenzione contro il doping

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati Parte alla Convenzione culturale europea nonché gli altri Stati firmatari della presente Convenzione,

considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro patrimonio comune e di favorire il loro progresso economico e sociale;

consapevoli che lo sport deve svolgere un ruolo importante per la protezione della salute, dell'istruzione morale e fisica e per la promozione della comprensione internazionale;

preoccupati dall'impiego sempre più diffuso di prodotti e di metodi di «doping» tra gli sportivi nell'ambiente dello sport e dalle sue conseguenze per la salute di coloro che li praticano e per il futuro dello sport;

sensibili al fatto che questo problema mette a repentaglio i principi etici ed i valori educativi sanciti dalla Carta olimpica, dalla Carta internazionale dello sport e dell'educazione fisica dell'Unesco, nonché la Risoluzione 76.41 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nota sotto la denominazione «Carta europea dello sport per tutti»;

in considerazione dei regolamenti, delle politiche e delle dichiarazioni adottate dalle organizzazioni sportive internazionali nell'ambito della lotta contro il «doping»;

consapevoli che le autorità pubbliche e le organizzazioni sportive volontarie hanno responsabilità complementari nella lotta contro il doping nello sport, ed in particolare per quanto riguarda la garanzia di uno svolgimento corretto basato sul principio del fair play delle manifestazioni sportive, nonché per la tutela della salute di coloro che partecipano a dette manifestazioni;

riconoscendo che tali autorità ed organizzazioni devono collaborare a tutti i livelli opportuni;

richiamando le Risoluzioni sul «doping» adottate dalla Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport ed in particolare la Risoluzione n. 1 adottata nella 6a Conferenza di Reykjavik nel 1989;

ricordando che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha già adottato la Risoluzione 67.12 per quanto riguarda il «doping» degli atleti, la Raccomandazione N. R 79.8 concernente il doping nello sport, la Raccomandazione n. R 84.19 relativa alla «Carta europea contro il doping nello sport», e la Raccomandazione n. R 88.12 concernente l'istituzione di controlli anti-doping senza preavviso fuori gara;

richiamando la Raccomandazione n. 5 sul doping adottata dalla II Conferenza internazionale dei Ministri e degli Alti funzionari responsabili dell'Educazione fisica e dello Sport, organizzata dall'UNESCO a Mosca (1988);

determinati tuttavia a proseguire ed a rafforzare la loro cooperazione in vista della riduzione e della successiva eliminazione del «doping» nello sport in base ai valori etici ed ai provvedimenti pratici contenuti in tali strumenti;

hanno convenuto quanto segue:

1. Finalità della Convenzione.

Le Parti, in vista della riduzione e della successiva eliminazione del «doping» nello sport, si impegnano ad adottare, entro i limiti delle loro rispettive norme costituzionali, i provvedimenti necessari per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Definizione e portata della Convenzione.

1. Ai fini della presente Convenzione:

a) Per «doping nello sport» si intende la somministrazione agli sportivi o l'uso da parte di questi ultimi di classi farmacologiche di agenti di doping o di metodi di doping;

b) Per «classi farmacologiche di agenti di doping o di metodi di doping» si intendono, sotto riserva del paragrafo 2 in appresso, le classi di agenti di doping e di metodi di doping vietati dalle Organizzazioni sportive internazionali competenti e che figurano su liste approvate dal gruppo di vigilanza in virtù dell'articolo 11.1b;

c) Per «sportivi» si intendono le persone di entrambi i sessi che partecipano abitualmente ad attività sportive organizzate.

2. Fin quando una lista di classi farmacologiche vietate di agenti di doping e di metodi di doping non è stata approvata dal gruppo di vigilanza in virtù dell'articolo 11.1b sarà applicabile la lista di riferimento contenuta nell'Annesso alla presente Convenzione.

3. Coordinamento a livello interno.

1. Le Parti coordinano le politiche e le azioni dei loro servizi governativi e di altri organismi pubblici interessati dalla lotta contro il doping nello sport.

2. Esse vigilano affinché sia realizzata l'applicazione pratica di detta Convenzione ed in particolare affinché siano soddisfatti i requisiti prescritti dall'art. 7, demandando, se del caso l'attuazione di alcune disposizioni della presente Convenzione ad una Autorità sportiva governativa o non governativa designata a tal fine oppure ad una Organizzazione sportiva.

4. Misure destinate a limitare la disponibilità e l'utilizzazione di agenti di doping e di metodi di doping vietati.

1. Le Parti adottano a seconda dei casi una legislazione regolamenti o misure amministrative al fine di ridurre la disponibilità (ivi incluse misure volte a controllare la circolazione, la detenzione, l'importazione, la distribuzione e la vendita) nonché l'utilizzazione nello sport di agenti e di metodi di doping vietati ed in particolare di steroidi anabolizzanti.

2. A tal fine le Parti o se del caso, le organizzazioni non governative competenti condizioneranno la concessione di sovvenzioni pubbliche alle organizzazioni sportive all'applicazione effettiva da parte di queste ultime, delle regolamentazioni anti-doping.

3. Inoltre le Parti:

a) aiutano le loro organizzazioni sportive per quanto riguarda il finanziamento e dei controlli e delle analisi anti-doping sia mediante la concessione di sovvenzioni oppure di sussidi diretti sia tenendo conto del costo di tali controlli ed analisi all'atto della determinazione dell'importo globale delle sovvenzioni o dei sussidi da stanziare a favore di tali organizzazioni;

b) adottano misure appropriate affinché venga negata la concessione a fine di allenamento, di sussidi provenienti da fondi pubblici a sportivi che siano stati sospesi a seguito del riscontro di una infrazione alla regolamentazione anti-doping nello sport, per tutta la durata della sospensione;

c) incoraggiano e, se del caso, agevolano la realizzazione da parte delle loro organizzazioni sportive, dei controlli anti-doping richiesti dalle organizzazioni sportive internazionali competenti, sia durante che al di fuori delle gare;

d) incoraggiano ed agevolano la conclusione, da parte delle organizzazioni sportive, di accordi che autorizzano squadre di controllo anti-doping debitamente abilitate, a sottoporre i loro membri a prove in altri Paesi.

4. Le Parti si riservano il diritto di adottare regolamenti anti-doping e di organizzare controlli anti-doping di loro iniziativa e sotto la loro responsabilità, a patto che siano compatibili con i principi pertinenti della presente Convenzione.

5. Laboratorio.

1. Ciascuna Parte si impegna:

a) ad istituire oppure a facilitare l'istituzione sul suo territorio di uno o più laboratori di controllo anti-doping suscettibili di essere approvati in conformità con i criteri adottati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti ed approvate dal gruppo di vigilanza ai sensi dell'articolo 11.1b; oppure

b) ad aiutare le sue organizzazioni sportive ad avere accesso a tale laboratorio sul territorio di un'altra Parte.

2. Questi laboratori sono incoraggiati a:

a) adottare i provvedimenti opportuni per reclutare conservare formare e riciclare personale qualificato;

b) intraprendere appropriati programmi di ricerca e di sviluppo concernenti gli agenti di doping ed i metodi utilizzati o che si presume siano utilizzati ai fini del doping nello sport nonché nei settori della biochimica e della farmacologia analitica per pervenire ad una migliore comprensione degli effetti delle varie sostanze sull'organismo umano e delle loro conseguenze a livello di prestazioni sportive;

c) pubblicare e diffondere rapidamente i nuovi dati derivanti dalle ricerche.

6. Istruzione.

1. Le Parti si impegnano ad elaborare e ad attuare se del caso in collaborazione con le organizzazioni sportive interessate e con i mass-media, programmi educativi e campagne di informazione che pongano in rilievo i rischi per la salute inerenti al doping nonché il pregiudizio che ne deriva per i valori etici dello sport. Tali programmi e campagne si rivolgono sia ai giovani negli istituti scolastici e nei circoli sportivi sia ai loro genitori, nonché agli atleti adulti ai responsabili ed ai direttori sportivi ed agli allenatori. Per le persone che lavorano nel settore medico questi programmi educativi sottolineano l'importanza del rispetto della deontologia medica.

2. Le Parti si impegnano ad incoraggiare ed a promuovere in collaborazione con le organizzazioni sportive, regionali nazionali ed internazionali interessate, ricerche relative alla elaborazione di programmi di addestramento fisiologico e psicologico fondati su basi scientifiche e che rispettino l'integrità della persona umana.

7. Collaborazione con le organizzazioni sportive concernente i provvedimenti che queste ultime devono adottare.

1. Le Parti si impegnano ad incoraggiare le loro organizzazioni sportive e, tramite esse le organizzazioni sportive internazionali ad elaborare e ad applicare ogni adeguato provvedimento di loro competenza per la lotta contro il doping nello sport.

2. A tal fine esse incoraggiano le loro organizzazioni sportive a precisare e ad armonizzare i loro rispettivi diritti, obblighi e doveri, e soprattutto ad armonizzare i (le) loro:

a) regolamenti anti-doping sulla base dei regolamenti adottati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti;

b) elenchi di classi farmacologiche di agenti di doping e di metodi vietati di doping, sulla base delle liste adottate dalle organizzazioni sportive internazionali competenti;

c) procedure di controllo anti-doping;

d) procedure disciplinari, applicando i principi riconosciuti a livello internazionale della giustizia naturale e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali degli sportivi che sono oggetto di sospetti, ed in particolare i seguenti principi:

- i) l'organo istruttorio deve essere distinto dall'organo disciplinare;
- ii) riconoscimento del diritto ad un processo equo ed all'assistenza e rappresentanza;
- iii) previsione di disposizioni chiare e di pratica applicazione che consentano di presentare ricorso contro ogni sentenza pronunciata;
- e) procedure di applicazione di sanzioni effettive ai responsabili, medici, veterinari, allenatori, fisioterapeuti ed altri responsabili o complici di infrazioni ai regolamenti anti-doping da parte degli sportivi;
- f) procedure per il mutuo riconoscimento di sospensione e di altre sanzioni imposte da altre organizzazioni sportive nel paese stesso o in altro paese.

3. Inoltre, le Parti incoraggiano le loro organizzazioni sportive ad:

- a) istituire, in numero sufficiente perché siano efficaci, controlli anti-doping non solo durante le gare ma anche senza preavviso in ogni momento opportuno fuori dalle gare: tali controlli dovranno essere svolti in maniera equa per tutti gli sportivi e comportare prove effettuate ripetutamente su sportivi di entrambi i sessi selezionati, qualora se ne ravvisi la necessità, a caso;
- b) stipulare con le organizzazioni sportive di altri Paesi, accordi che consentano di sottoporre uno sportivo che si addestra in uno di questi Paesi a prove effettuate da una squadra di controllo anti-doping debitamente autorizzata di detto Paese;
- c) precisare ed armonizzare i regolamenti concernenti l'ammissione alle manifestazioni sportive, ivi inclusi i criteri anti-doping;
- d) incoraggiare gli sportivi a partecipare attivamente alla lotta contro il doping condotta dalle organizzazioni sportive internazionali;
- e) utilizzare pienamente ed efficacemente le attrezzature poste a loro disposizione per l'analisi anti-doping nei laboratori di cui all'articolo 5, sia durante le gare che fuori di esse;
- f) ricercare metodi scientifici di addestramento ed elaborare principi direttivi volti a proteggere gli sportivi di ogni età adattati ad ogni sport.

8. Cooperazione internazionale.

1. Le Parti cooperano strettamente nei settori coperti dalla presente Convenzione ed incoraggiano un'analoga cooperazione tra le loro organizzazioni sportive.

2. Le Parti si impegnano a:

- a) incoraggiare le loro organizzazioni sportive ad operare a favore dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in seno a tutte le organizzazioni sportive

internazionali alle quali sono affiliate, in particolare mediante il rifiuto di omologare i record mondiali o regionali non accompagnati dalle risultanze negative di una prova anti-doping autenticata;

b) promuovere la cooperazione tra il personale dei loro laboratori di controllo anti-doping istituiti o funzionanti in conformità con l'articolo 5;

c) istituire una cooperazione bilaterale e multilaterale tra i loro organismi, autorità ed organizzazioni competenti, al fine di conseguire anche a livello internazionale, gli scopi enunciati all'articolo 4.1.

3. Le Parti, che dispongono di laboratori istituiti o funzionanti in conformità con i criteri definiti all'articolo 5, s'impegnano ad aiutare le altre parti ad acquisire l'esperienza, la competenza e le tecniche necessarie alla creazione dei loro laboratori.

9. Comunicazione di informazioni.

Ciascuna Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa tutte le informazioni pertinenti relative ai provvedimenti legislativi o altri che essa avrà adottato al fine di conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione.

10. Gruppo di vigilanza.

1. Ai fini della presente Convenzione, è costituito un gruppo di vigilanza.

2. Ogni Parte può farsi rappresentare, in seno al gruppo di vigilanza, da uno o più delegati. Ciascuna Parte ha diritto ad un voto.

3. Ogni Stato di cui all'articolo 14.1, che non è parte alla presente Convenzione, può farsi rappresentare nel gruppo di vigilanza da un osservatore.

4. Il gruppo di vigilanza può all'unanimità, invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa che non è Parte alla Convenzione ed ogni organizzazione sportiva o professionale interessata a farsi rappresentare da un osservatore ad una o più delle sue riunioni.

5. Il gruppo di vigilanza è convocato dal Segretario Generale. La sua prima riunione sarà tenuta il prima possibile ed in ogni caso, meno di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione. In seguito il Gruppo si riunirà ogni qualvolta ciò si riveli necessario, per iniziativa del Segretario Generale o di una Parte.

6. La maggioranza delle Parti costituisce il numero legale necessario per lo svolgimento di una riunione del gruppo di vigilanza.

7. Il gruppo di vigilanza si riunisce a porte chiuse.

8. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, il gruppo di vigilanza stabilisce il proprio regolamento interno e lo adotta per consenso.

11. 1. Il gruppo di vigilanza è incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione. In particolare esso può:

a) rivedere in via definitiva le disposizioni della presente Convenzione ed esaminare le modifiche che potrebbero essere necessarie;

b) approvare la lista ed ogni eventuale revisione, delle classi farmacologiche di agenti di doping e dei metodi di doping vietati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti, menzionate all'articolo 2, capoversi 1 e 2, nonché i criteri di accreditamento dei laboratori ed ogni eventuale revisione, adottati dalle stesse organizzazioni di cui all'articolo 5.1.a, e fissare la data di entrata in vigore delle decisioni prese;

c) instaurare consultazioni con le organizzazioni sportive interessate;

d) rivolgere alle Parti raccomandazioni concernenti i provvedimenti da adottare per l'attuazione della presente Convenzione;

e) raccomandare le misure appropriate per garantire l'informazione delle organizzazioni internazionali competenti e del pubblico sui lavori intrapresi nell'ambito della presente Convenzione;

f) indirizzare al Comitato dei Ministri raccomandazioni relative all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione;

g) formulare ogni proposta volta a migliorare l'efficacia della presente Convenzione.

2. Ai fini dell'adempimento della sua missione, il gruppo di vigilanza può, di sua iniziativa, prevedere riunioni di gruppi di esperti.

12. Dopo ciascuna delle sue riunioni, il gruppo di vigilanza trasmette al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sui suoi lavori e sul funzionamento della Convenzione.

13. *Emendamenti agli articoli della Convenzione.*

1. Emendamenti agli articoli della presente Convenzione possono essere proposti da una Parte, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa o dal gruppo di vigilanza.

2. Ogni proposta di emendamento è comunicata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa agli Stati menzionati all'articolo 14 e ad ogni Stato che ha aderito o è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 16.

3. Ogni emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri è comunicato al gruppo di vigilanza almeno due mesi prima della riunione nella quale l'emendamento deve essere esaminato. Il gruppo di vigilanza sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere relativo all'emendamento proposto, se del caso, dopo consultazione delle organizzazioni sportive competenti.

4. Il Comitato dei Ministri esamina l'emendamento proposto nonché ogni parere sottoposto dal gruppo di vigilanza, e può adottare l'emendamento.

5. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo è trasmesso alle Parti in vista della sua accettazione.

6. Ogni emendamento adottato in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di un mese dopo la data alla quale tutte le Parti hanno informato il Segretario generale della loro accettazione di tale emendamento.

Clausole finali

14. 1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli altri Stati Parte della Convenzione culturale europea e degli Stati non membri che hanno partecipato alla elaborazione della presente Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da:

a) la firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione,

oppure

b) la firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del consiglio d'Europa.

15. 1. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di un mese dopo la data alla quale cinque Stati, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa avranno manifestato il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione secondo le disposizioni dell'articolo 14.

2. Per ogni Stato firmatario che manifesterà successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

16. 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo consultazione delle Parti, potrà invitare ogni stato non membro ad

aderire alla Convenzione, mediante decisione presa alla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa ed alla unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto ad essere rappresentati al Comitato.

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di un mese dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

17. 1. Ogni Stato può all'atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, firmare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni Stato può, in ogni ulteriore momento, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di un mese dopo la data di ricevimento di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione formulata in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

18. 1. Ogni Parte può in ogni tempo denunciare la presente Convenzione, indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di 6 mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

19. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica alle Parti, agli altri Stati membri del Consiglio d'Europa agli altri Stati Parti alla Convenzione culturale europea, agli Stati aventi partecipato alla elaborazione della presente Convenzione e ad ogni Stato che vi ha aderito o che è stato invitato ad aderirvi:

a) ogni firma in conformità con l'articolo 14;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione in conformità con l'articolo 14 o 16;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità con gli articoli 15 e 16;

d) ogni informazione trasmessa in virtù delle disposizioni dell'articolo 12;

- e) ogni rapporto stabilito in applicazione delle disposizioni dell'articolo 12;
- f) ogni proposta di emendamento ed ogni emendamento adottato in conformità con l'articolo 13 e la data di entrata in vigore di questo emendamento;
- g) ogni dichiarazione formulata in virtù delle disposizioni dell'articolo 17;
- h) ogni notifica indirizzata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 18, e la data di acquisizione di effetto della denuncia;
- i) ogni altro atto, notifica o comunicazione riferentesi alla presente Convenzione.

Copia certificata conforme all'esemplare originale unico in lingua francese ed inglese, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.

Strasburgo, il 5 dicembre 1989

Il Direttore degli Affari Giuridici del Consiglio d'Europa

CONVENZIONE ANTIDOPING

EMENDAMENTO ALL'APPENDICE

(già emendata il 1° settembre 1990, il 24 gennaio 1992, il 1° agosto 1993, il 1° luglio 1996, il 1° luglio 1997, il 15 marzo 1998, il 15 marzo 1999, il 31 marzo 2000, il 1° settembre 2001 ed il 1° gennaio 2003)

NUOVA LISTA DELLE SOSTANZE VIETATE E DEI METODI PROIBITI NEL 2004

DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 1° GENNAIO 2004

SOSTANZE E METODI PROIBITI IN GARA

Omissis

(3) L'appendice è stata così sostituita dagli emendamenti adottati dal gruppo di monitoraggio mediante una procedura di voto per corrispondenza il 14 agosto 2001 e il 6-7 novembre 2003. I sunnominati emendamenti sono entrati in vigore, rispettivamente, il 1° settembre 2001 (Gazz. Uff. 7 novembre 2001, n. 259) e il 1° gennaio 2004 (Gazz. Uff. 31 maggio 2004, n. 126).

L. 26 novembre 2007, n. 230 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.

Il Ministero degli affari esteri, con *Comunicato 24 aprile 2008* (Gazz. Uff. 24 aprile 2008, n. 97), ha reso noto che in data 27 febbraio 2008 si è provveduto al deposito dello strumento di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione qui allegata; di conseguenza la suddetta Convenzione, a norma dell'articolo 37, comma 2, della stessa, è entrata in vigore il 1° aprile 2008.

1. Autorizzazione alla ratifica.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.

2. Ordine di esecuzione.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 della Convenzione stessa.

3. Copertura finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.755 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE CONTRO IL DOPING NELLO SPORT ⁽³⁾

Parigi, 19 ottobre 2005

La Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, qui di seguito denominata «UNESCO», riunita a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005 in occasione della 33° sessione,

Considerato che la missione dell'UNESCO è di contribuire alla pace ed alla sicurezza incoraggiando la collaborazione tra le nazioni attraverso l'educazione, la scienza e la cultura,

Tenuto conto degli strumenti internazionali esistenti in materia di diritti umani,

Vista la risoluzione 58/5 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 3 novembre 2003 sullo sport in quanto strumento di promozione dell'educazione, della salute, dello sviluppo e della pace, ed in particolare il paragrafo 7,

Consapevole del fatto che lo sport debba svolgere un ruolo importante nella tutela della salute, nell'educazione morale, culturale e fisica e nella promozione della comprensione internazionale e della pace,

Prendendo atto della necessità di incoraggiare e coordinare la cooperazione internazionale al fine di eliminare il doping nello sport,

Preoccupata del ricorso al doping nello sport e delle sue conseguenze sulla salute degli sportivi, sul principio del gioco corretto, sull'eliminazione delle frodi e sul futuro dello sport,

Consapevole del fatto che il doping costituisce una minaccia per i principi etici ed i valori educativi sanciti dalla Carta internazionale dell'educazione fisica e dello sport dell'UNESCO e dalla Carta olimpica,

Ricordando che la Convenzione contro il doping ed il suo protocollo aggiuntivo adottati nel quadro del Consiglio d'Europa sono gli strumenti di diritto internazionale pubblico all'origine delle politiche nazionali antidoping e della cooperazione intergovernativa in materia,

Ricordando le raccomandazioni adottate al riguardo in occasione della seconda, terza e quarta Conferenza internazionale dei ministri ed alti funzionari responsabili dell'educazione fisica e dello sport, organizzata dall'UNESCO a Mosca (1988), a Punta del Este (1999) e ad Atene (2004), nonché la risoluzione 32 C/9 adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO durante la 32° sessione (2003),

Tenuto conto del Codice mondiale antidoping adottato dall'Agenzia mondiale antidoping durante la Conferenza mondiale sul doping nello sport di Copenaghen, il 5 marzo 2003, e della dichiarazione di Copenaghen contro il doping nello sport,

Consapevole inoltre dell'influenza che gli sportivi ad alto livello esercitano sui giovani,

Tenuto conto della necessità costante di condurre e promuovere ricerche con l'obiettivo di migliorare l'individuazione del doping e comprendere i fattori che ne determinano l'utilizzo, al fine di dare tutta l'efficacia possibile alle strategie di prevenzione,

Tenuto conto inoltre dell'importanza dell'educazione permanente degli sportivi, del personale di supporto degli sportivi e della società nel complesso per prevenire il doping,

Consapevole della necessità di dare agli Stati Parte gli strumenti necessari per attuare i programmi antidoping,

Consapevole del fatto che i pubblici poteri e le organizzazioni sportive hanno delle responsabilità aggiuntive per quanto attiene alla prevenzione ed alla lotta al doping nello sport, in particolare per vegliare al corretto svolgimento, nello spirito del gioco corretto, delle manifestazioni sportive e per tutelare la salute di coloro che vi partecipano,

Tenuto conto del fatto che i poteri pubblici e le organizzazioni sportive devono impegnarsi congiuntamente nella realizzazione di tali obiettivi, garantendo tutta l'indipendenza e la trasparenza dovute a tutti i livelli opportuni,

Decisa a perseguire e rafforzare la cooperazione al fine di eliminare il doping nello sport,

Tenuto conto del fatto che l'eliminazione del doping nello sport dipende in parte dalla progressiva armonizzazione delle norme e delle pratiche antidoping nello sport e dalla cooperazione su scala nazionale e mondiale,

Ha adottato, il diciannove ottobre 2005, la presente Convenzione.

(3) Si riporta soltanto il testo della traduzione in lingua italiana.

Titolo I

Campo d'applicazione.

1. Scopi della Convenzione.

La presente Convenzione si prefigge lo scopo, nel quadro della strategia e del programma di attività dell'UNESCO nel settore dell'educazione fisica e dello sport, di promuovere la prevenzione del doping nello sport e la lotta a tale fenomeno allo scopo di eliminarlo.

2. Definizioni.

Le seguenti definizioni si applicano nel contesto del Codice mondiale antidoping. In caso di divergenza, tuttavia, faranno fede le disposizioni della Convenzione.

Ai fini della presente Convenzione,

1. L'espressione «laboratori antidoping accreditati» indica i laboratori accreditati dall'Agenzia mondiale antidoping.

2. L'espressione «organizzazione antidoping» indica un'istanza responsabile dell'adozione delle regole da seguire per avviare, applicare o far rispettare qualunque elemento del processo di controllo del doping. Ad esempio, può indicare il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paraolimpico internazionale, altre organizzazioni responsabili di grandi eventi sportivi che procedano ai controlli in quelle occasioni, l'Agenzia mondiale antidoping, le federazioni internazionali e le organizzazioni nazionali antidoping.

3. Con l'espressione «violazione delle norme antidoping» nello sport si intendono una o più violazioni tra quelle qui di seguito elencate:

a) la presenza di una sostanza vietata, dei suoi metaboliti o dei suoi markers nell'organismo di uno sportivo;

b) l'uso o il tentato uso di una sostanza o di un metodo vietati;

c) il rifiuto di sottoporsi al prelievo di un campione in seguito a notifica conforme alle norme antidoping in vigore, o il fatto di sottrarsi a detto prelievo senza un valido motivo o di evitarlo con ogni altro mezzo;

d) la violazione dell' esigenza di disponibilità degli sportivi a sottoporsi a controlli al di fuori delle gare, inclusa l'inosservanza da parte degli sportivi dell'obbligo di precisare il luogo in cui si trovano e il fatto di saltare dei controlli che si ritiene obbediscano a regole ragionevoli;

e) la falsificazione o il tentativo di falsificazione di qualunque elemento del processo di controllo del doping;

f) la detenzione di sostanze o metodi vietati;

g) il traffico di qualunque sostanza o metodo vietato;

h) la somministrazione o la tentata somministrazione di una sostanza o metodo vietato ad uno sportivo, o l'assistenza, l'incoraggiamento, il concorso, l'incitamento, la dissimulazione o qualunque altra forma di complicità che comporti una violazione o un tentativo di violazione delle norme antidoping.

4. Ai fini del controllo del doping, il termine «sportivo» indica qualunque individuo che pratici un'attività sportiva a livello internazionale o ad un livello nazionale come definito dall'organizzazione antidoping nazionale interessata e accettato dagli Stati parte, nonché qualunque individuo che pratici uno sport o partecipi ad una manifestazione sportiva ad un livello inferiore accettato dagli Stati parte. Ai fini dell'educazione e della formazione, il termine «sportivo» indica qualunque individuo che pratici uno sport sotto l'autorità di un'organizzazione sportiva.

5. L'espressione «personale di supporto degli sportivi» indica qualunque allenatore, preparatore, direttore sportivo, agente, personale di squadra, dirigente, personale medico o paramedico che lavora con gli sportivi o che cura gli sportivi che partecipano ad una gara sportiva o si preparano a parteciparvi.
6. Il termine «Codice» indica il Codice mondiale antidoping adottato dall'Agenzia mondiale antidoping il 5 marzo 2003 a Copenaghen e inserito all'appendice 1 della presente Convenzione.
7. Il termine «gara» indica una prova, un incontro o una partita unica, o un determinato concorso sportivo.
8. L'espressione «controllo del doping» indica il processo che include la pianificazione della suddivisione dei controlli, la raccolta dei campioni e il loro trattamento, l'analisi in laboratorio, la gestione dei risultati, le audizioni e gli appelli.
9. L'espressione «doping sportivo» indica un caso di violazione delle norme antidoping.
10. L'espressione «squadre di controllo del doping debitamente accreditate» indica le squadre di controllo del doping che operano sotto l'autorità di un'organizzazione antidoping nazionale o internazionale.
11. Con l'espressione controllo «in gara», al fine di distinguere tra in gara e fuori gara, e fatte salve eventuali disposizioni contrarie all'uso previste dai regolamenti della federazione internazionale o dell'organizzazione antidoping interessata, si indica un controllo al quale deve sottoporsi uno sportivo a ciò designato nel quadro di una data gara.
12. L'espressione «standard internazionale per i laboratori» indica lo Standard inserito all'appendice 2 della presente Convenzione.
13. L'espressione «Standard internazionali di controllo» indica gli Standard inseriti all'appendice 3 della presente Convenzione.
14. L'espressione «controllo improvviso» indica un controllo di doping che viene effettuato senza previo avviso allo sportivo e durante il quale quest'ultimo viene posto sotto scorta permanente dal momento della notifica a quello della consegna del campione.
15. L'espressione «Movimento olimpico» indica tutti coloro che accettano di ispirarsi alla Carta olimpica e che riconoscono l'autorità del Comitato Internazionale Olimpico, ossia: le federazioni internazionali degli sport in programma alle Olimpiadi, i comitati olimpici nazionali, i comitati organizzatori delle olimpiadi, gli sportivi, i giudici, gli arbitri, le associazioni e le squadre, nonché tutte le organizzazioni e le istituzioni riconosciute dal Comitato Internazionale Olimpico.
16. L'espressione controllo antidoping «fuori gara» indica qualunque controllo del doping che non si svolge nell'ambito di una gara.

17. L'espressione «elenco dei divieti» indica l'elenco delle sostanze e dei metodi vietati inserito all'allegato I della presente Convenzione.

18. L'espressione «metodo vietato» indica qualunque metodo descritto nell'elenco dei divieti che compare all'allegato I della presente Convenzione.

19. L'espressione «sostanza vietata» indica qualunque sostanza descritta nell'elenco dei divieti che compare all'allegato I della presente Convenzione.

20. L'espressione «organizzazione sportiva» indica qualunque organizzazione responsabile di una manifestazione relativa ad una o più discipline sportive.

21. L'espressione «standard per l'autorizzazione all'uso a fini terapeutici» indica lo standard che compare all'allegato II della presente convenzione.

22. Il termine «controllo» indica la parte del processo globale di controllo del doping che include la pianificazione della suddivisione dei test, la raccolta del campione, il trattamento del campione e il suo trasferimento al laboratorio.

23. L'espressione «esenzione per uso a fini terapeutici» indica un'esenzione concessa conformemente allo Standard per l'autorizzazione all'uso a fini terapeutici.

24. Il termine «uso» indica l'applicazione, l'ingestione, l'iniezione o il consumo tramite qualunque altro mezzo di una sostanza o metodo vietati.

25. L'espressione «Agenzia mondiale antidoping» (AMA), indica la Fondazione di diritto svizzero così denominata, costituita il 10 novembre 1999.

3. Mezzi per realizzare l'obiettivo della Convenzione.

Ai fini della presente Convenzione, gli Stati parte si impegnano a:

a) adottare misure adeguate a livello nazionale e internazionale che siano conformi ai principi sanciti dal Codice;

b) incoraggiare ogni forma di cooperazione internazionale intesa a tutelare gli sportivi e l'etica sportiva e a comunicare gli esiti della ricerca;

c) promuovere una cooperazione internazionale tra di essi e le organizzazioni che svolgono un ruolo di primo piano nella lotta al doping sportivo, in particolare l'Agenzia Mondiale Antidoping.

4. Relazione tra il Codice e la Convenzione.

1. Al fine di coordinare l'attuazione della lotta al doping dello sport a livello nazionale ed internazionale, gli Stati parte si impegnano a rispettare i principi sanciti dal Codice, che costituiscono la base per le misure di cui all'articolo 5 della presente Convenzione. Nulla

osta, nella presente Convenzione, a che gli Stati parte adottino ulteriori misure di complemento al Codice.

2. Il testo del Codice e la versione più recente delle appendici 2 e 3 sono riprodotti a titolo informativo e non costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Le appendici, in quanto tali, non creano alcun obbligo vincolante di diritto internazionale per gli Stati parte.

3. Gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

5. *Misure atte a realizzare gli scopi della Convenzione.*

Conformemente agli obblighi sanciti dalla presente Convenzione, ciascuno Stato parte si impegna ad adottare misure adeguate. Tali misure possono consistere in leggi, regolamenti, politiche o prassi amministrative.

6. *Relazione con altri strumenti internazionali.*

La presente Convenzione non modifica in alcun modo i diritti e gli obblighi degli Stati parte derivanti da altri accordi stipulati in precedenza e compatibili con il suo oggetto ed il suo scopo. Ciò non pregiudica né il godimento da parte di altri Stati parte dei loro diritti ai sensi della presente Convenzione, né l'esecuzione degli obblighi da essa derivanti.

Titolo II

Lotta antidoping su scala nazionale.

7. *Coordinamento a livello nazionale.*

Gli Stati parte garantiscono l'applicazione della presente Convenzione, in particolare attraverso misure di coordinamento a livello nazionale. Per adempiere ai loro obblighi ai sensi della presente Convenzione, essi possono fare riferimento ad organizzazioni antidoping, nonché alle autorità ed organizzazioni sportive.

8. *Limitazione della disponibilità e dell'utilizzo di sostanze e metodi vietati nello sport.*

1. Se del caso, gli Stati parte adottano misure atte a limitare la disponibilità di sostanze e metodi vietati, al fine di ridurre l'utilizzo da parte degli sportivi nello sport, salvo nei casi di esenzione a fini terapeutici. Essi lottano in particolare contro il traffico destinato agli sportivi e, a tal fine, si adoperano per limitare la produzione, la circolazione, l'importazione, la distribuzione e la vendita di dette sostanze e metodi.

2. Gli Stati parte adottano misure o incoraggiano, se del caso, le istanze competenti sottoposte alla loro giurisdizione ad adottare misure al fine di prevenire e limitare l'utilizzo ed il possesso da parte degli sportivi di sostanze e metodi vietati nello sport, salvo nei casi in cui tale utilizzo sia autorizzato da un'esenzione a fini terapeutici.

3. Nessuna misura adottata conformemente alla presente Convenzione restringe la disponibilità a fini legittimi di sostanze e metodi il cui uso sia altrimenti vietato o limitato in ambito sportivo.

9. Misure nei confronti del personale di supporto degli sportivi.

Gli Stati parte adottano direttamente misure, o incoraggiano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping ad adottare misure, incluse sanzioni o penalità, nei confronti dei membri di supporto degli sportivi che commettano una violazione delle regole antidoping o altre infrazioni legate al doping sportivo.

10. Integratori alimentari.

In base alle necessità, gli Stati parte incoraggiano i produttori ed i distributori di integratori alimentari a stabilire buone pratiche per la commercializzazione e la distribuzione dei suddetti integratori, ed in particolare a fornire informazioni circa la composizione analitica di tali prodotti e il certificato di qualità.

11. Misure di natura finanziaria.

In base alle necessità, gli Stati parte:

a) inseriscono nel loro bilancio il finanziamento di un programma nazionale di controlli in tutte le discipline sportive o aiutano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping a finanziare controlli antidoping, sia predisponendo direttamente sovvenzioni o stanziamenti, sia tenendo conto della spesa per tali controlli al momento della determinazione dell'importo complessivo di dette sovvenzioni o stanziamenti;

b) fanno tutto il necessario per ritirare il proprio sostegno finanziario nel settore dello sport agli sportivi o al personale di supporto degli sportivi che siano stati squalificati a seguito di una violazione delle norme antidoping, e ciò per tutta la durata della squalifica;

c) ritirano in tutto o in parte il proprio sostegno finanziario o di altra natura, nel settore sportivo, a qualunque organizzazione sportiva o organizzazione antidoping che non rispetti il Codice o le norme antidoping applicabili adottate conformemente al Codice.

12. Misure atte a facilitare i controlli antidoping.

In base alle necessità, gli Stati parte:

a) incoraggiano e facilitano l'esecuzione, da parte delle organizzazioni sportive e delle organizzazioni antidoping sottoposte alla loro giurisdizione, di controlli antidoping conformi alle disposizioni del Codice, inclusi i controlli improvvisi e i controlli fuori gara o in gara;

b) incoraggiano e facilitano la stipula, da parte delle organizzazioni sportive e organizzazioni antidoping, di accordi che autorizzino squadre di controllo antidoping debitamente accreditate di altri paesi a sottoporre i loro membri a controlli;

c) si impegnano ad aiutare le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping sottoposte alla loro giurisdizione ad accedere ad un laboratorio antidoping accreditato ai fini dell'analisi dei campioni prelevati.

Titolo III

Cooperazione internazionale.

13. Cooperazione tra le organizzazioni antidoping e le organizzazioni sportive.

Gli Stati parte incoraggiano la cooperazione tra le organizzazioni antidoping, i poteri pubblici e le organizzazioni sportive sottoposti alla loro giurisdizione e quelli sottoposti alla giurisdizione degli altri Stati parte allo scopo di realizzare, su scala internazionale, l'obiettivo della presente Convenzione.

14. Sostegno alla missione dell'Agenzia mondiale antidoping.

Gli Stati parte si impegnano a sostenere l'Agenzia mondiale antidoping nella sua importante missione di lotta al doping sul piano internazionale.

15. Finanziamento paritario dell'Agenzia mondiale antidoping.

Gli Stati parte sostengono il principio del finanziamento del bilancio annuale di base approvato dall'Agenzia mondiale antidoping, per metà dai poteri pubblici e per metà dal Movimento olimpico.

16. Cooperazione internazionale in materia di lotta antidoping.

Tenuto conto del fatto che l'efficacia della lotta al doping sportivo dipende esclusivamente dalla possibilità di sottoporre gli sportivi a controlli improvvisi e di inviare i campioni in tempo utile ai laboratori di analisi, gli Stati parte, a seconda delle necessità e conformemente alle rispettive legislazioni e procedure nazionali:

a) facilitano il compito dell'Agenzia mondiale antidoping e delle organizzazioni antidoping operanti in conformità con il Codice, fatti salvi i regolamenti dei paesi ospitanti interessati, affinché esse possano effettuare controlli del doping durante le gare o al di fuori delle gare sui loro sportivi, sul loro territorio o all'esterno di esso;

b) facilitano la circolazione transfrontaliera in tempo utile delle squadre di controllo antidoping debitamente autorizzate quando queste effettuano controlli antidoping;

c) cooperano per accelerare il trasporto o la spedizione transfrontaliera in tempo utile dei campioni al fine di garantirne la sicurezza e l'integrità;

d) favoriscono il coordinamento internazionale dei controlli antidoping effettuati dalle diverse organizzazioni antidoping, e cooperano con l'Agenzia mondiale antidoping a tal fine;

e) favoriscono la cooperazione tra i laboratori di controllo antidoping sottoposti alla loro giurisdizione e quelli sottoposti alla giurisdizione degli altri Stati parte. In particolare, gli Stati parte che dispongano di laboratori antidoping accreditati devono incoraggiarli ad aiutare altri Stati parte ad acquisire l'esperienza, le competenze e le tecniche necessarie per creare laboratori propri, se lo desiderano;

f) incoraggiano e sostengono le intese di controlli reciproci tra le organizzazioni antidoping interessate, conformemente al Codice;

g) riconoscono reciprocamente le procedure di controllo del doping e i metodi di gestione dei risultati di qualunque organizzazione antidoping conformi al Codice, ivi comprese le sanzioni sportive che ne derivano.

17. Fondo di contribuzione volontaria.

1. Viene istituito un «Fondo per l'eliminazione del doping sportivo», qui di seguito denominato «il Fondo di contribuzione volontaria». Si tratta di un fondo di deposito istituito conformemente al Regolamento finanziario dell'UNESCO. Tutti i contributi versati dagli Stati parte e da altri soggetti sono a titolo volontario.

2. Le risorse del Fondo di contribuzione volontaria sono costituite da:

a) i contributi degli Stati parte;

b) i versamenti, le donazioni o i lasciti effettuati da:

i) altri Stati;

ii) le organizzazioni ed i programmi del sistema delle Nazioni Unite, in particolare il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, nonché altre organizzazioni internazionali;

iii) organismi pubblici o privati o privati individui;

c) gli interessi dovuti sulle risorse del Fondo di contribuzione volontaria;

d) i proventi delle raccolte di fondi e le entrate delle manifestazioni organizzate a vantaggio del Fondo di contribuzione volontaria;

e) qualunque altra risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo di contribuzione volontaria stabilito dalla Conferenza delle Parti.

3. I contributi versati dagli Stati parte al Fondo di contribuzione volontaria non sostituiscono le somme che essi si sono impegnati a versare a titolo di partecipazione al bilancio annuale dell'Agenzia mondiale antidoping.

18. Utilizzo e gestione del Fondo di contribuzione volontaria.

Le risorse del Fondo di contribuzione volontaria sono stanziare dalla Conferenza delle Parti per il finanziamento di attività da essa approvate, in particolare per aiutare gli Stati parte ad elaborare e attuare programmi antidoping conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, tenuto conto degli obiettivi dell'Agenzia mondiale antidoping, e possono servire a finanziare il funzionamento della suddetta Convenzione. I contributi al Fondo di contribuzione volontaria non possono essere assoggettati ad alcuna condizione politica, economica o di altra natura.

Titolo IV

Educazione e formazione.

19. Principi generali in materia di educazione e formazione.

1. Gli Stati parte si adoperano, nei limiti dei loro mezzi, a sostenere, ideare o attuare programmi di educazione e formazione alla lotta antidoping. Per la comunità sportiva in generale, detti programmi intendono fornire informazioni aggiornate ed esatte in merito a:

a) gli effetti negativi del doping sui valori etici dello sport;

b) le conseguenze del doping sulla salute.

2. Per gli sportivi ed il personale di supporto degli sportivi, in particolare durante la formazione iniziale, i programmi di educazione e formazione, oltre quanto detto sopra, intendono fornire informazioni aggiornate ed esatte in merito a:

a) le procedure di controllo antidoping;

b) i diritti e le responsabilità degli sportivi in materia di lotta al doping, ivi comprese le informazioni sul Codice e le politiche delle organizzazioni sportive e antidoping competenti. Tali informazioni vertono in particolare sulle conseguenze delle violazioni delle norme antidoping;

c) l'elenco delle sostanze e dei metodi vietati, nonché le esenzioni a fini terapeutici;

d) gli integratori alimentari.

20. Codici deontologici.

Gli Stati parte incoraggiano le associazioni e le istituzioni professionali competenti ad elaborare e applicare codici di condotta, di buone pratiche e di deontologia adeguati e conformi al Codice in materia di lotta al doping sportivo.

21. Partecipazione degli sportivi e del personale di supporto degli sportivi.

Gli Stati parte favoriscono e, nella misura delle loro possibilità, sostengono la partecipazione attiva degli sportivi e del personale di supporto degli sportivi a tutti i livelli di lotta antidoping condotta dalle organizzazioni sportive e altre organizzazioni competenti, e incoraggiano le organizzazioni sportive sottoposte alla loro giurisdizione a fare altrettanto.

22. *Organizzazioni sportive ed educazione e formazione permanente in materia di lotta al doping.*

Gli Stati parte incoraggiano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping ad attuare programmi di educazione e formazione continua per tutti gli sportivi ed il personale di supporto degli sportivi sui punti di cui all'articolo 19.

23. *Cooperazione in materia di educazione e formazione.*

Gli Stati parte cooperano tra di loro e con le organizzazioni competenti ai fini dello scambio, a seconda delle necessità, di informazioni, competenze tecniche ed esperienze relative a programmi antidoping efficaci.

Titolo V

Promozione della ricerca antidoping.

24. *Ricerca.*

Gli Stati parte si impegnano ad incoraggiare e promuovere, nei limiti delle loro possibilità, la ricerca antidoping in collaborazione con le organizzazioni sportive e le altre organizzazioni competenti in merito a:

- a) la prevenzione, i metodi di individuazione, gli aspetti comportamentali e sociali del doping e le sue conseguenze sulla salute;
- b) i sistemi ed i metodi di elaborazione di programmi scientifici di allenamento fisico e psicologico che rispettino l'integrità dell'individuo;
- c) l'utilizzo di tutte le nuove sostanze e metodi derivati dai progressi scientifici.

25. *Natura della ricerca antidoping.*

Incoraggiando la ricerca antidoping di cui all'articolo 24, gli Stati parte si assicurano che quest'ultima sia condotta:

- a) conformemente alle pratiche deontologiche internazionalmente riconosciute;
- b) evitando che sostanze e metodi vietati siano somministrati agli sportivi;
- c) *adottando opportune precauzioni affinché i suoi risultati non possano essere utilizzati abusivamente né servire per il doping.*

26. Scambio dei risultati della ricerca antidoping.

Nel rispetto delle norme nazionali e internazionali applicabili, gli Stati parte, a seconda delle necessità, informano dei risultati della ricerca antidoping gli altri Stati parte e l'Agenzia mondiale antidoping.

27. Ricerca in materia di scienze dello sport.

Gli Stati parte incoraggiano:

a) gli scienziati ed il corpo medico a condurre ricerche nel settore delle scienze dello sport, conformemente ai principi sanciti dal Codice;

b) le organizzazioni sportive ed il personale di supporto degli sportivi posti sotto la loro giurisdizione ad applicare i risultati della ricerca nel campo delle scienze dello sport conformemente ai principi sanciti dal Codice.

Titolo VI

Seguiti della Convenzione.

28. Conferenza delle Parti.

1. È istituita una Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti è l'organo sovrano della presente Convenzione.

2. La Conferenza delle Parti si riunisce normalmente in sessione ordinaria ogni due anni. Può riunirsi in sessione straordinaria, sia su propria decisione, sia su richiesta di almeno un terzo degli Stati parte.

3. Ciascuno Stato parte dispone di un voto alla Conferenza delle parti.

4. La Conferenza delle parti adotta il proprio regolamento interno.

29. Organizzazione consultiva e osservatori presso la Conferenza delle parti.

L'Agenzia mondiale antidoping è invitata alla Conferenza delle Parti in qualità di organizzazione consultiva. Il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato paralimpico internazionale, il Consiglio d'Europa e il Comitato intergovernativo per l'educazione fisica e lo sport (CIGEPS) sono invitati in qualità di osservatori. La Conferenza delle Parti può decidere di invitare altre organizzazioni competenti in qualità di osservatori.

30. Funzioni della Conferenza delle Parti.

1. Oltre quelle elencate in altre disposizioni della presente Convenzione, le funzioni della Conferenza delle Parti sono le seguenti:

a) promuovere gli scopi della presente Convenzione;

b) discutere delle relazioni con l'Agenzia mondiale antidoping e studiare i meccanismi di finanziamento del bilancio annuale di base dell'Agenzia. Alle discussioni possono essere invitati Stati non parte;

c) adottare un piano di impiego delle risorse del Fondo di contribuzione volontaria, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18;

d) esaminare i rapporti sottoposti dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 31;

e) esaminare costantemente i mezzi per garantire il rispetto della presente Convenzione, tenuto conto dell'evoluzione dei sistemi antidoping, conformemente all'articolo 31. Qualunque meccanismo o misura relativa ai seguiti che non rientri tra le disposizioni dell'articolo 31 sono finanziati attraverso il Fondo di contribuzione volontaria istituito ai sensi dell'articolo 17;

f) esaminare ai fini dell'adozione i progetti di emendamenti alla presente Convenzione;

g) esaminare ai fini dell'approvazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34 della Convenzione, le modifiche all'elenco dei divieti ed allo Standard per l'autorizzazione all'uso a fini terapeutici adottate dall'Agenzia mondiale antidoping;

h) definire e attuare la cooperazione tra gli Stati parte e l'Agenzia mondiale antidoping nel quadro della presente Convenzione;

i) invitare l'Agenzia mondiale antidoping a presentare un rapporto sull'applicazione del Codice ad ognuna delle sue sessioni ai fini di un'analisi.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Conferenza delle parti può cooperare con altri organismi intergovernativi.

31. Rapporti presentati dagli Stati parte alla Conferenza delle Parti.

Tramite il Segretariato, gli Stati parte trasmettono ogni due anni alla Conferenza delle Parti, in una delle lingue ufficiali dell'UNESCO, tutte le informazioni pertinenti relative alle misure adottate per conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione.

32. Segretariato della Conferenza delle Parti.

1. Il Segretariato della Conferenza delle Parti è assicurato dal Direttore generale dell'UNESCO.

2. Su richiesta della Conferenza delle Parti, il Direttore generale dell'UNESCO ricorre, nella misura più ampia possibile, ai servizi dell'Agenzia mondiale antidoping, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza delle Parti.

3. Le spese di funzionamento relative alla Convenzione sono finanziate dal bilancio ordinario dell'UNESCO, entro i limiti delle risorse disponibili e ad un livello adeguato, dal Fondo di contribuzione volontaria istituito ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17, o dalla combinazione appropriata di tali risorse all'uopo predisposta su base biennale. Il finanziamento delle spese del Segretariato sul bilancio ordinario si effettua sulla base dello stretto necessario, fermo restando che i finanziamenti volontari dovrebbero essere consentiti anche a sostegno della Convenzione.

4. Il Segretariato predispone la documentazione della Conferenza delle Parti nonché il progetto di ordine del giorno delle riunioni della stessa e assicura l'esecuzione delle sue decisioni.

33. *Emendamenti.*

1. Gli Stati parte possono, tramite comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale dell'UNESCO, proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il Direttore generale trasmette tale comunicazione a tutti gli Stati parte. Se, entro sei mesi dalla data di notifica della comunicazione, almeno la metà degli Stati parte risponde favorevolmente alla proposta, il Direttore generale presenta la stessa alla sessione successiva della Conferenza delle Parti.

2. Gli emendamenti sono adottati dalla Conferenza delle Parti a maggioranza di due terzi degli Stati parte presenti e votanti.

3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti agli Stati parte ai fini della ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Per gli Stati parte che hanno effettuato la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, gli emendamenti alla presente Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo che i due terzi degli Stati parte hanno depositato gli strumenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. In futuro, per ciascuno Stato parte che ratifichi, accetti, approvi un emendamento o vi aderisca, l'emendamento entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito da parte dello Stato parte dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

5. Lo Stato che aderisca alla presente Convenzione successivamente all'entrata in vigore di emendamenti conformemente al paragrafo 4 del presente articolo è ritenuto, salvo nel caso in cui abbia manifestato una diversa intenzione:

a) parte alla presente Convenzione così come emendata;

b) parte alla presente Convenzione non emendata nei confronti degli Stati parte non vincolati da tali emendamenti.

34. Procedura specifica di emendamento agli allegati della Convenzione.

1. Qualora l'Agenzia mondiale antidoping modifichi la Lista dei divieti o lo Standard per l'autorizzazione all'uso a fini terapeutici, essa comunica per iscritto detti cambiamenti al Direttore generale dell'UNESCO. Il Direttore Generale notifica quanto prima i suddetti cambiamenti, a titolo di proposte di emendamento ai pertinenti allegati della presente Convenzione, a tutti gli Stati parte. Gli emendamenti agli allegati saranno approvati dalla Conferenza delle Parti in occasione di una delle sue sessioni o attraverso consultazione scritta.
2. Gli Stati parte dispongono di un termine di 45 giorni a partire dalla notifica del Direttore generale per rendere nota la loro opposizione all'emendamento proposto, sia per iscritto, nel caso di consultazione scritta, sia in occasione di una sessione della Conferenza delle Parti. L'emendamento proposto si ritiene approvato dalla Conferenza delle Parti a meno che i due terzi degli Stati parte non manifestino la loro opposizione.
3. Gli emendamenti approvati dalla Conferenza delle parti sono notificati agli Stati parte dal Direttore generale. Essi entrano in vigore 45 giorni dopo la notifica, salvo per gli Stati parte che abbiano precedentemente notificato al Direttore generale la decisione di non sottoscriverli.
4. Lo Stato parte che abbia notificato al Direttore generale l'intenzione di non sottoscrivere un emendamento approvato conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti rimane vincolato agli allegati non emendati.

Titolo VII

Disposizioni finali.

35. Regimi costituzionali federali o non unitari.

Le disposizioni qui di seguito si applicano agli Stati parte dotati di un regime costituzionale federale o non unitario:

- a) per quanto attiene alle disposizioni della presente Convenzione la cui applicazione rientri nelle competenze del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale sono equivalenti a quelli degli Stati parte che non sono Stati federali;
- b) per quanto attiene alle disposizioni della presente Convenzione la cui applicazione rientri nelle competenze di ciascuno degli Stati, contee, province o cantoni costituenti che, ai sensi del regime costituzionale della federazione, non sono tenuti ad adottare misure legislative, il governo federale trasmette, con parere favorevole, le suddette disposizioni alle autorità competenti degli Stati, contee, province o cantoni ai fini dell'adozione.

36. Ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati membri dell'UNESCO conformemente alle procedure costituzionali di ciascuno di essi. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore Generale dell'UNESCO.

37. Entrata in vigore.

1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di un mese dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ogni Stato che dichiara successivamente di accettare di aderire alla presente Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di un mese dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione ⁽⁴⁾.

(4) Il Ministero degli affari esteri, con *Comunicato 24 aprile 2008* (Gazz. Uff. 24 aprile 2008, n. 97), ha reso noto che in data 27 febbraio 2008 si è provveduto al deposito dello strumento di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione che, di conseguenza, a norma del presente comma, è entrata in vigore il 1° aprile 2008.

38. Estensione territoriale della Convenzione.

1. Qualunque Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori di cui assicura le relazioni internazionali e ai quali si applica la presente Convenzione.
2. Tramite dichiarazione indirizzata all'UNESCO, qualunque Stato parte può, successivamente, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualunque altro territorio specificato nella suddetta dichiarazione. Relativamente a tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di un mese dopo la data di ricezione della suddetta dichiarazione da parte del depositario.
3. Qualunque dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà, rispetto ai territori ivi menzionati, essere ritirata tramite notifica indirizzata all'UNESCO. Il ritiro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di un mese dopo la data di ricezione della suddetta notifica da parte del depositario.

39. Denuncia.

Qualunque Stato parte ha facoltà di denunciare la presente Convenzione. La denuncia è notificata tramite uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell'UNESCO. Essa è effettiva a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un termine di sei mesi dopo la data di ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari dello Stato parte interessato fino alla data in cui il ritiro diventi effettivo.

40. Depositario.

Il Direttore generale dell'UNESCO è il depositario della presente Convenzione e dei relativi emendamenti. In qualità di depositario, egli informa gli Stati parte alla presente Convenzione, nonché gli altri Stati membri dell'Organizzazione:

a) del deposito di qualunque strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

b) della data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 37;

c) di qualunque rapporto predisposto in virtù delle disposizioni dell'articolo 31;

d) di qualunque emendamento alla Convenzione o agli allegati adottato ai sensi degli articoli 33 e 34 e della data di entrata in vigore del suddetto emendamento;

e) di qualunque dichiarazione o notifica effettuata in virtù delle disposizioni dell'articolo 38;

f) di qualunque notifica effettuata in virtù delle disposizioni dell'articolo 39 e della data a decorrere dalla quale ha effetto la denuncia;

g) di qualunque altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

41. Registrazione.

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell'UNESCO.

42. Testi facenti fede.

1. La presente Convenzione, ivi inclusi gli allegati, è predisposta nelle lingue inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa, i sei testi facenti egualmente fede.

2. Le appendici alla presente convenzione sono redatte nelle lingue inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa.

43. Riserve.

Non è ammessa alcuna riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

ALLEGATO 1

CODICE MONDIALE ANTIDOPING

LISTA DEI DIVIETI 2005

STANDARD INTERNAZIONALE

Il testo ufficiale della Lista dei Divieti è depositato presso l'Agenzia Mondiale Antidoping (AMA) ed è pubblicato in inglese e in francese. In caso di divergenze tra le versioni inglese e francese, farà fede il testo inglese.

La presente Lista entra in vigore il 1° Gennaio 2005

LISTA DEI DIVIETI 2005

CODICE MONDIALE ANTIDOPING

ENTRATA IN VIGORE 1° GENNAIO 2005

L'uso di qualunque medicinale dovrebbe essere limitato a prescrizioni terapeutiche motivate

SOSTANZE E METODI VIETATI A TITOLO PERMANENTE

(IN GARA E FUORI GARA)

Omissis

STANDARD DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO A FINI TERAPEUTICI

Tratto dallo «STANDARD INTERNAZIONALE DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO A FINI TERAPEUTICI» dell'Agenzia Mondiale Antidoping (AMA); in vigore al 1° gennaio 2005

Omissis

COM (2007) 391 def. "Libro bianco sullo sport".

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.07.2007

COM(2007) 391 def.

LIBRO BIANCO SULLO SPORT

(presentato dalla Commissione)

{SEC(2007) 932}

{SEC(2007) 934}

{SEC(2007) 935}

{SEC(2007) 936}

(omissis)

2. IL RUOLO SOCIALE DELLO SPORT

Lo sport è una sfera dell'attività umana che interessa in modo particolare i cittadini dell'Unione europea e ha un potenziale enorme di riunire e raggiungere tutti, indipendentemente dall'età o dall'origine sociale. Secondo un sondaggio Eurobarometro del novembre 2004³, il 60% circa dei cittadini europei partecipa in modo regolare ad attività sportive, in modo autonomo o inquadrato in una delle 700 000 società sportive esistenti, le quali a propria volta fanno capo a tutta una serie di associazioni e federazioni. La maggior parte delle attività sportive si svolge in strutture amatoriali. Lo sport professionistico ha un'importanza crescente e contribuisce anch'esso al ruolo sociale dello sport. Oltre a migliorare la salute dei cittadini europei, lo sport ha una dimensione educativa e svolge un ruolo sociale, culturale e ricreativo, e il suo ruolo sociale può anche rafforzare le relazioni esterne dell'Unione.

³ Speciale Eurobarometro (2004): I cittadini dell'Unione europea e lo sport.

2.1 Migliorare la salute pubblica attraverso l'attività fisica

La mancanza d'attività fisica aumenta la frequenza dei casi di sovrappeso e obesità e di una serie di disturbi cronici come le malattie cardiovascolari e il diabete, che riducono la qualità della vita, mettono a rischio la vita delle persone e rappresentano un onere per i bilanci sanitari e per l'economia.

Il Libro bianco della Commissione "Una strategia europea per i problemi di salute legati all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità"⁴ sottolinea l'importanza di adottare misure preventive e dinamiche per arrestare il calo dell'attività fisica, e le azioni relative all'attività fisica suggerite nei due Libri bianchi si integreranno a vicenda.

Come strumento finalizzato all'attività fisica a vantaggio della salute, il movimento sportivo ha più influenza di qualsiasi altro: lo sport infatti attira l'attenzione della gente e ha un'immagine positiva. L'indubbia capacità del movimento sportivo di favorire l'attività fisica a vantaggio della salute però rimane spesso sottoutilizzata, e necessita di essere sviluppata.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) raccomanda un minimo di 30 minuti di attività fisica moderata (che include ma non si limita allo sport) al giorno per gli adulti e di 60 minuti per i bambini.

Le autorità pubbliche e le organizzazioni private degli Stati membri dovrebbero tutte contribuire al raggiungimento di quest'obiettivo, ma gli studi più recenti mostrano in genere l'assenza di progressi degni di nota.

1) La Commissione propone di elaborare insieme agli Stati membri nuovi orientamenti sull'attività fisica prima della fine del 2008.

Essa raccomanda di rafforzare la cooperazione a livello ministeriale tra i settori della salute, dell'istruzione e dello sport negli Stati membri, per definire ed attuare strategie coerenti volte a ridurre il sovrappeso, l'obesità e gli altri rischi per la salute. In questo contesto, la Commissione incoraggia gli Stati membri ad esaminare come promuovere il concetto di vita attiva tramite i sistemi nazionali d'istruzione e formazione, compresa la formazione degli insegnanti.

Le organizzazioni sportive sono incoraggiate, in ragione del loro potenziale per quanto riguarda l'attività fisica a vantaggio della salute, a intraprendere attività a tal fine. La Commissione faciliterà lo scambio di informazioni e buone pratiche, in particolare relativamente ai giovani, rivolgendo un'attenzione particolare al livello di base.

2) La Commissione sosterrà una rete europea di Attività fisica a vantaggio della salute (attività cosiddetta AFVS o HEPA: Health-Enhancing Physical Activity) e, se del caso, reti più piccole e mirate che si occuperanno degli aspetti specifici dell'argomento.

3) La Commissione farà dell'attività fisica a vantaggio della salute un punto di riferimento delle sue attività relative allo sport e cercherà di tenere meglio conto di questa priorità negli strumenti finanziari pertinenti, che includono:

- il Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (aspetti della salute connessi con lo stile di vita);
- il programma di sanità pubblica 2007-2013;
- i programmi Gioventù e Cittadinanza (cooperazione tra organizzazioni sportive, scuole, società civile, genitori e altri soggetti a livello locale);
- il programma di apprendimento permanente (formazione degli insegnanti e cooperazione tra scuole).

⁴ COM(2007)279 def. del 30.5.2007.

2.2 Unire le forze per combattere il doping

Il doping rappresenta una minaccia per lo sport in tutto il mondo, anche in Europa. Esso mina alla radice il principio di una competizione aperta e leale, costituisce un fattore demotivante per lo sport in generale, mette quello professionistico sotto una pressione eccessiva, nuoce gravemente all'immagine del settore e minaccia seriamente la salute degli individui. A livello europeo, la lotta contro il doping deve far leva su una dimensione repressiva e su una sanitaria e preventiva.

4) Si potrebbero stabilire collaborazioni tra le forze dell'ordine degli Stati membri (guardie di confine, polizia nazionale e locale, dogane ecc.), i laboratori accreditati dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e l'INTERPOL per scambiare in modo tempestivo e sicuro informazioni sulle nuove sostanze dopanti e sulle nuove pratiche. L'UE potrebbe sostenere tali sforzi attraverso corsi di formazione e costruendo una rete tra i centri di formazione per le forze dell'ordine.

La Commissione raccomanda che il commercio di sostanze dopanti illecite sia trattato nello stesso modo del commercio di droga in tutta l'UE.

Essa inoltre invita tutti i soggetti responsabili della sanità pubblica a tenere conto dei rischi per la salute dovuti al doping e si rivolge alle organizzazioni sportive affinché elaborino norme di buona pratica per garantire una migliore informazione ed educazione dei giovani sportivi per quanto riguarda le sostanze dopanti, i medicinali su ricetta che potrebbero contenere tali sostanze e i loro effetti sulla salute.

L'UE trarrebbe beneficio da un approccio meglio coordinato alla lotta contro il doping, in particolare se si definissero posizioni comuni nei confronti di Consiglio d'Europa, WADA e UNESCO e si procedesse a uno scambio di informazioni e buone pratiche tra governi, organizzazioni antidoping e laboratori nazionali. In questo contesto, è particolarmente

importante che gli Stati membri diano un'attuazione corretta alla convenzione dell'UNESCO contro il doping nello sport.

5) La Commissione svolgerà un ruolo d'appoggio, ad esempio sostenendo una rete di organizzazioni nazionali antidoping degli Stati membri.

(omissis)

Normativa statale

D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242. Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 1, 2, 15, 16 e 16 bis)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176.

Vedi, anche, l'art. 8, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Ravvisata l'esigenza di operare il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, rimanendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 luglio e del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

(Comitato olimpico nazionale italiano)

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato C.O.N.I., ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 2.

(Statuto)

1. Il CONI è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.

2. Lo statuto è adottato a maggioranza dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. L'organizzazione periferica del C.O.N.I. è disciplinata dallo statuto dell'ente.

4. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.

4-bis. Lo statuto disciplina le procedure per l'elezione del presidente e della giunta nazionale.

Comma 1 prima modificato dall'art. 3, L. 15 luglio 2003, n. 189 e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

Comma 4 bis aggiunto dal comma 2 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

(omissis)

Art. 15.

(Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate)

1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati.

2. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

3. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o Disciplina associata o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.

4. L'assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati.

5. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale.

6. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.

7. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI può concedere in uso alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate beni di sua proprietà (44).

Articolo così sostituito dal comma 23 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

Art. 16.

(Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate)

1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

2. Gli statuti prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.

3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

4. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Gli statuti prevedono le modalità per lo svolgimento delle elezioni qualora il Presidente uscente candidato non raggiunga il quorum richiesto.

5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto può prevedere, altresì, la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.

6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione (45).

Articolo così sostituito dal comma 24 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

Art. 16-bis.

(Enti di promozione sportiva)

1. Gli Enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno alla Giunta Nazionale il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi.

2. La Giunta nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti adotta i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento sportivo.

Articolo aggiunto dal comma 25 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

(omissis)

L. 14 dicembre 2000, n. 376 Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2000, n. 294.

1. Tutela sanitaria delle attività sportive Divieto di doping.

1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti.

2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.

4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.

2. Classi delle sostanze dopanti.

1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'articolo 3 (2).

2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.

3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui al comma 1.

4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 4 aprile 2008.

3. Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata «Commissione», che svolge le seguenti attività:

a) predispone le classi di cui all'articolo 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3;

b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui all'articolo 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;

c) effettua, tramite i laboratori di cui all'articolo 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;

d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping;

f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport (3) (4).

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione (5).

3. [La Commissione è composta da:

a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente (6);

b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

e) due rappresentanti del CONI;

f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;

g) un rappresentante degli atleti;

h) un tossicologo forense;

i) due medici specialisti di medicina dello sport;

l) un pediatra;

m) un patologo clinico;

n) un biochimico clinico;

o) un farmacologo clinico;

p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva;

q) un esperto in legislazione farmaceutica] (7).

4. [I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attività culturali; i componenti di cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti] (8).

5. [I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettere a) e b), del presente articolo] (9).

6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attività della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue (10).

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 dicembre 2004. Con D.M. 19 aprile 2005 (Gazz. Uff. 22 giugno 2005, n. 143), integrato con D.M. 21 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 11 marzo 2006, n. 59), si è provveduto ad un parziale rinnovo della composizione della Commissione di cui al presente comma. La composizione della Commissione è stata successivamente modificata con D.M. 5 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 8 febbraio 2007, n. 32) e con D.M. 24 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 31 marzo 2007, n. 76). I componenti della Commissione sono stati nominati con Decr. 8 agosto 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 18 settembre 2007, n. 217).

(4) Vedi, anche, gli articoli 2, 9, 10 e 11, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86.

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 31 ottobre 2001, n. 440.

(6) Lettera così sostituita dall'art. 5-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(7) Comma abrogato dall'art. 2, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86.

(8) Comma abrogato dall'art. 2, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86.

(9) Comma prima modificato dall'art. 5-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi abrogato dall'art. 2, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86.

(10) Vedi, anche, il comma 828 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva.

1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive individuate dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente, sulla base di una convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare la misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale né del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, sentito il direttore dell'Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (11).

2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

a) effettuano i controlli anti-doping, secondo le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);

b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;

c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.

3. I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (12).

4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attività del CONI in materia di controllo sul laboratorio di analisi operante presso il Comitato medesimo (13).

(11) Con D.M. 13 aprile 2001 sono state fissate le modalità per l'esercizio della vigilanza, da parte dell'Istituto superiore di sanità, sui laboratori preposti al controllo sanitario dell'attività sportiva.

(12) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Prov. 28 luglio 2005.

(13) Vedi, anche, il comma 828 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Competenze delle regioni.

1. Le regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui all'articolo 4, comma 3.

6. Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi.

1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

2. Le federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente.

3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge.

4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.

5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione dell'attività sportiva curano altresì l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli

operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Farmaci contenenti sostanze dopanti.

1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica.

2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla Commissione, sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo «Precauzioni per coloro che praticano attività sportiva».

3. Il Ministero della sanità controlla l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all'atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.

4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l'originale della ricetta per sei mesi (14).

(14) Per le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il D.M. 19 maggio 2005.

8. Relazione al Parlamento.

1. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonché sull'attività svolta dalla Commissione.

9. Disposizioni penali.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni

psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:

a) se dal fatto deriva un danno per la salute;

b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenni;

c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.

6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.

10. Copertura finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute (15).

(15) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 45, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

Prov. 28 luglio 2005 Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Linee guida sui requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori antidoping regionali».

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 agosto 2005, n. 187. Emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 28 luglio 2005:

Visto l'art. 117, comma 3, della *Costituzione*, che annovera la «tutela della salute» tra le materie di potestà legislativa concorrente;

Visto l'art. 118, comma 1, della *Costituzione* il quale sancisce i principi che presiedono alla ripartizione di competenze amministrative, affidandole, in via di principio, agli enti locali e alle regioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della *legge 14 dicembre 2000, n. 376*, che demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori per il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della medesima legge;

Tenuto conto che, in ragione del mutato quadro costituzionale, si conviene di dar seguito alla sopracitata previsione normativa tramite accordo, ai sensi dell'art. 4 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, in luogo del decreto;

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b), e 4, comma 1, del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, che affidano a questa conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle competenze e delle attività di interesse comune;

Considerato che in ordine all'argomento in oggetto il Ministero della salute in data 8 novembre 2004 ha trasmesso una proposta di accordo, sui cui contenuti i rappresentanti regionali nell'incontro tecnico del 2 dicembre 2004 si sono riservati un approfondimento;

Considerati gli esiti dell'incontro tecnico del 18 gennaio 2005, nel corso del quale i rappresentanti del Ministero della salute e delle regioni e province autonome hanno concordato modifiche al testo, pervenendo ad una stesura condivisa, formalizzata dal Ministero della salute l'8 luglio 2005;

Acquisito in corso di seduta l'assenso del Ministro della salute e dei presidenti delle regioni e delle province autonome sul testo del presente accordo;

Sancisce accordo

tra il Ministro della salute ed i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

Premessa.

Le linee guida, allegate *sub A*, parte integrante del presente accordo, individuano i requisiti organizzativi e di funzionamento che devono possedere i laboratori antidoping di cui all'art. 4, comma 3, della *legge 14 dicembre 2000, n. 376*, che effettuano controlli antidoping sulle competizioni e attività sportive, svolte con regole e procedure proprie dell'ordinamento sportivo. Esse perseguono l'obiettivo di assicurare standard minimi di uniformità correlati ad esigenze di sicurezza e di qualità, oltre che garantire la tutela degli atleti e, più in generale, della collettività.

Si conviene pertanto che:

1. I requisiti di cui al presente accordo sono vincolanti per l'organizzazione ed il funzionamento dei laboratori che svolgono il controllo antidoping sulle competizioni e attività sportive *ex lege n. 376/2000*.

2. I laboratori, già operanti in esistenti strutture sanitarie regionali, possono modificare le caratteristiche strutturali esposte nelle linee guida, rispettandone in toto i restanti requisiti organizzativi e di funzionamento.

3. I requisiti di organizzazione e di funzionamento dei laboratori che effettuano altre attività di controllo antidoping, rientranti in specifici programmi regionali, che possono coinvolgere anche soggetti diversi da quelli tenuti al rispetto delle regole e procedure proprie dell'ordinamento sportivo, sono disciplinati dalle regioni e dalle province autonome.

Detti laboratori aderiscono a programmi di controllo di qualità interlaboratoristica, attivati a livello nazionale e coordinati dall'Istituto superiore di sanità, tali da garantire l'affidabilità dei risultati e l'aggiornamento professionale degli operatori, indipendentemente dal numero di esami effettuati e dagli analiti ricercati.

4. L'autorizzazione dei laboratori di cui ai precedenti punti spetta ai soggetti competenti individuati dalle regioni, nell'ambito dell'applicazione delle norme sull'autorizzazione delle strutture sanitarie di cui agli articoli 8-ter e 8-quater del *decreto legislativo n. 502 del 1992* e successive modificazioni.

L'accreditamento dei laboratori di cui ai punti 1 e 2 spetta al Ministero della salute, secondo le procedure contenute nelle linee guida, di cui all'allegato *sub A* del presente

accordo, le quali possono prevedere l'accreditamento anche per singole matrici biologiche e classi di sostanze vietate per doping con metaboliti correlati.

L'accreditamento dei laboratori, di cui al precedente punto 3, spetta alle regioni e alle province autonome.

Allegato A

Linee guida concernenti i requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori di cui all'art. 4, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376

Il laboratorio AntiDoping regionale, in seguito denominato LAD, deve possedere i requisiti minimi esposti di seguito.

1. CARATTERISTICHE STRUTTURALI.

Il LAD, strutturato in conformità alle vigenti norme di sicurezza, deve essere dotato di sistemi di sorveglianza/controllo, idonei a garantire la catena di custodia dei campioni e l'inaccessibilità a personale estraneo.

Il LAD si articola in sinergiche sezioni, spazialmente contigue o non contigue, denominate:

1^a sezione, di analitica di sostanze e pratiche dopanti;

2^a sezione, di analitica di indicatori biologici di sostanze e pratiche dopanti.

Il LAD, articolato in sinergiche sezioni, deve essere dotato di locali generali e particolari.

A. Locali generali.

Il LAD deve essere dotato di locali generali dedicati all'espletamento delle funzioni di:

ricezione dei campioni (locale n. 1);

conservazione dei campioni (locale n. 2);

segreteria - archivio documentale (locale n. 3).

I suddetti locali generali si situano presso una delle sezioni del LAD.

B. Locali particolari.

Il LAD deve essere dotato di locali particolari, che si identificano nei locali delle sezioni 1^a - 2^a, dedicate all'analitica.

Ciascuna sezione si compone di locali atti a soddisfare i requisiti strumentali e funzionali esposti di seguito.

2. STRUMENTAZIONE.

Il LAD deve essere dotato di strumentazione analitica idonea ad applicare le tecniche elencate di seguito:

Citofluorimetria;

Coagulometria;

Cromatografia liquida ad alta pressione (HPLC);

Elettrochimica;

Elettroforesi;

Emocitometria;

Gas cromatografia (GC);

Immunometria;

Spettrofotometria;

Spettrometria di massa (MS) in abbinamento GC;

Spettrometria di massa in abbinamento HPLC;

Spettrometria di massa ad alta risoluzione (HRMS) o Tandem MS.

3. REQUISITI FUNZIONALI.

a. *Ricezione dei campioni.*

La ricezione dei campioni nel locale predisposto deve avvenire a cura di personale all'uopo designato, con compiti di ispezione delle confezioni di contenitori, verifica di corrispondenza delle note identificative riportate sulle confezioni e sui contenitori dei campioni, trascrizione di conformità o difformità dalla catena di custodia, di cui al punto successivo.

b. *Catena di custodia intra-laboratorio.*

Il LAD deve essere dotato di manuale e di procedure applicate al controllo documentale della catena di custodia intra-laboratorio, dalla ricezione dei campioni alle fasi preanalitica e

post-analitica, fino alle fasi di comunicazione dei risultati e di conservazione dei campioni e della documentazione analitica.

Il personale autorizzato deve firmare i relativi documenti della catena di custodia, attestanti l'epoca e la finalità del possesso dei campioni e dei documenti, nonché delle correlate fasi, pre-analitiche e post-analitiche.

c. Trattamento pre-analitico dei campioni.

Il LAD deve processare i campioni, raggruppandoli in specifici gruppi. Il numero di campioni di ciascun gruppo può variare in funzione della dimensione e del carico di lavoro analitico. Ciascun gruppo di campioni deve includere un appropriato numero di «campioni standard», idonei a calibrare la procedura e la strumentazione analitica impiegate per l'effettuazione delle analisi, di cui ai punti successivi.

d. Analitica.

Le sezioni di analitica devono osservare i requisiti analitici sottesi dai principi generali esposti di seguito

d.1. 1ª sezione.

Analitica di sostanze e pratiche dopanti.

L'analisi di materiale biologico e non biologico è finalizzata alla ricerca, identificazione e determinazione quantitativa di farmaci, sostanze e pratiche dopanti, vietati dalla vigente lista di farmaci, sostanze e pratiche ed è svolta nelle fasi esposte di seguito, denominate «Screening», «Conferma - Determinazione quantitativa».

Screening.

L'analisi di «Screening», volta ad identificare i campioni «veri negativi», non suscettibili di successiva analisi di «Conferma», deve essere dotata di sensibilità e di proprietà conformi agli indirizzi di «Sistematica Analitica», propri delle procedure di analisi (PA) e verifica esterna di qualità (VEQ), predisposte dall'Istituto superiore di sanità;

Conferma-determinazione quantitativa.

L'analisi di «Conferma - Determinazione quantitativa» deve essere dotata di sensibilità, specificità ed accuratezza, nonché di proprietà conformi agli indirizzi di «Sistematica analitica», propri delle PA e VEQ, predisposte dall'Istituto superiore di sanità.

d.2. 2ª Sezione.

Analitica di indicatori biologici di sostanze e pratiche dopanti.

L'analisi deve includere la determinazione quali-quantitativa di «Indicatori biologici», basali e mirati, volti a rilevare anomale variazioni dei parametri fisiologici, causate da esposizione a farmaci - sostanze - pratiche dopanti.

L'analisi deve essere effettuata mediante strumentazione analitica idonea all'impiego di tecniche e metodi aventi proprietà conformi agli indirizzi di «Sistematica analitica», propri delle PA e VEQ predisposte dall'Istituto superiore di sanità.

A. Indicatori basali.

Glicemia - Colesterolo - Colesterolo HDL - Test funzionalità epatica (Bilirubinemia, GGT, GPT) - Osmolalità - Elettroliti.

Esame completo urine.

B. Indicatori mirati.

Per categoria/classe di farmaci - sostanze - pratiche dopanti.

B.1. Anabolizzanti.

Antitrombina III, Colesterolo HDL, Colesterolo totale, D-Dimero, Estradiolo, Estrone, Frammenti protrombinici 1+2, FSH, Gonadotropine, LDL, Proteina C, Proteina S, Proteine totali, Rapporto LDL/HDL, Rapporto testosterone/LH, TAT, Testosterone, t-PA-Ag.

B.2. Beta bloccanti

Colesterolo HDL, Ormoni tiroidei, Potassio, Trigliceridi.

B.3. Diuretici.

Densità urine, Elettroliti plasmatici, Elettroliti urinari, PH urinario.

B.4. Eritropoietina e trasfusioni.

CD - 71, Distribuzione Price Jones - %, Ematocrito, Emoglobina, Eritrociti, Ferritina, Glicoforina A, Indici eritrocitari, Indici Reticolocitari, Recettore solubile della transferrina, Reticolociti, Sideremia, Tranferrina.

B.5. Gonadotropine ed analoghi Beta - h-GC, FSH, LH, Testosterone.

B.6. h-GH.

Glucosio, h-GH, IGF - BP3/IGF - BP2, IGF - BP2, IGF- BP3, IGF-1, IGF-1/ IGF - BP2, Isoenzimi fosfatasi alcalina, Isoforme GH 22 - 20 - 17 KD, NEFA, Precollagene.

B.7. Insulina.

Insulina, Peptide C.

B.8. Stimolanti.

Acido Vanilmandelico, AMPc, ATP, Catecolammine urine, Corpi chetonici urine, NEFA, Trigliceridi.

4. DOTAZIONE PERSONALE.

Il LAD deve essere dotato di personale comprensivo (in via prioritaria, ma non esclusiva) di laureati in medicina e chirurgia, chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, scienze biologiche, nonché di tecnici, titolari di laurea o diploma inerenti l'analitica di laboratorio.

5. DOTAZIONE DOCUMENTALE.

Il LAD deve essere dotato dei requisiti documentali esposti di seguito:

certificazione di conformità a norma ISO all'epoca di richiesta di 1° accreditamento;

certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025, all'epoca di richiesta di 1° rinnovo dell'accreditamento;

manuali e documentazione conformi alla suddetta certificazione;

documentazione tecnico-scientifica:

a) inerente la farmaco-tossicologia, la farmaco-tossicocinetica, la tossicologia analitica, la tossicologia forense, la biochimica clinica o patologia clinica, in tema di «Doping e antidoping» ed in veste di Linee-guida;

b) consensus documents, trattativa internazionale e nazionale, revisioni tematiche della letteratura scientifica;

c) sistemi di connessione telematica a Banche dati di specifico settore;

documentazione scientifica inerente propri studi, editi o inediti, in tema di farmaco-tossicocinetica, tossicologia analitica, tossicologia forense, biochimica clinica o patologia clinica.

6. ACCREDITAMENTO REQUISITI.

L'accreditamento dei «Requisiti» del LAD è attribuito dal Ministero della salute, previa proposta dell'Istituto superiore di sanità e verifica della Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

L'accreditamento implica il rilascio di certificato di laboratorio antidoping, denominato certificato LAD.

Il «Certificato LAD» ha validità triennale.

Il Ministero della salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanità e verifica della commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive ha facoltà di revocare il «Certificato LAD» durante il triennio di validità.

La richiesta di accreditamento avviene mediante le modalità di seguito esposte:

A. Richiesta.

La richiesta di accreditamento dei «Requisiti» del Laboratorio avviene mediante presentazione all'Istituto superiore di sanità della documentazione esposta di seguito:

modulo di autocertificazione, predisposto dall'Istituto superiore di sanità, documentante i requisiti strutturali, strumentali, funzionali e di dotazione, posseduti dal laboratorio richiedente;

dichiarazione circa il numero ed il tipo di farmaci - sostanze - Pratiche dopanti e indicatori biologici, identificabili e quantificabili presso il laboratorio richiedente;

dichiarazione circa il numero e il tipo di farmaci - sostanze dopanti, disponibili in forma «Parente e metabolica» presso il laboratorio richiedente;

manuale delle procedure analitiche, adottato ed applicato dal laboratorio richiedente;

estratti o copie di studi editi in stampa, effettuati dal laboratorio richiedente e da questo ritenuti idonei alle finalità di accreditamento;

copia di studi inediti, effettuati dal laboratorio richiedente e da questo ritenuti idonei;

certificazione facoltativa, rilasciata a beneficio del laboratorio richiedente da parte di Istituzione scientifica referente, attestante: continuità di esperienza analitica in tema di identificazione e dosaggio di xenobiotici ed indicatori biologici; capacità di approfondire temi di farmaco-tossicocinetica, tossicologia-analitica, tossicologia forense, biochimica o patologia clinica.

B. Procedura.

La procedura di accreditamento dei «Requisiti» è espletata dalle Istituzioni e mediante le operazioni esposte di seguito:

Istituto superiore di sanità:

1. validazione della documentazione, di cui alla richiesta di accreditamento;

2. ispezione di validazione in loco dei requisiti strutturali, strumentali, funzionali e di dotazione, posseduti dal laboratorio richiedente;

3. validazione dei risultati analitici e della corredata documentazione analitica, conseguiti dal laboratorio richiedente su tre lotti di «Campioni di controllo», contenenti farmaci - sostanze dopanti (parenti e/o metaboliti) e indicatori biologici;

4. valutazione complessiva delle risultanze delle operazioni di cui ai precedenti punti 1 - 3;

5. proposta alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di «Certificato LAD», corredata dalla completa documentazione di cui alla richiesta del laboratorio e alla correlata validazione;

Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive;

6. verifica della proposta e della correlata documentazione Istituto superiore di sanità;

7. proposta al Ministero della salute di «Certificato LAD» di validità triennale.

Ministero della salute:

8. attribuzione di «Certificato LAD» di validità triennale.



Ministero della Salute

ATTO DI INTESA

tra

Il Ministro della Salute,
Il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive,
Il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI),

VISTE le competenze in materia di vigilanza, controllo, prevenzione, informazione e ricerca in materia di lotta al doping attribuite alla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376;

VISTE le competenze in materia di organizzazione e potenziamento dello sport nazionale e di promozione della massima diffusione della pratica sportiva attribuite al CONI dall'art. 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e in particolare quelle in materia di adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive", "anche d'intesa con la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376";

VISTA la Convenzione di Strasburgo del 1989 contro il doping, ratificata con legge 29 novembre 1995, n. 522 con la quale il Consiglio d'Europa ha inteso richiamare l'attenzione dei Governi sul problema del doping e indirizzarne le relative politiche verso una progressiva armonizzazione delle normative nazionali ed internazionali;

VISTA la "dichiarazione di Copenaghen" del 2003 firmata dall'Italia e con la quale i singoli Paesi UE si sono impegnati ad uniformare le singole legislazioni alle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping varato dalla WADA;

VISTA la Convenzione internazionale contro il Doping nello Sport, approvata dalla 33^a Conferenza Generale UNESCO il 19 ottobre 2005, firmata da 140 Paesi, tra cui l'Italia ed entrata in vigore il 2 febbraio 2007, che recepisce il Codice Antidoping della World Antidoping Agency (WADA);

VISTO il disegno di legge di ratifica della suddetta Convenzione, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 maggio 2007;

VISTI gli esiti dell'incontro tra il Ministro della Salute, on. Livia Turco, il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, on. Giovanna Melandri e il Presidente del CONI, dott. Giovanni Petrucci, svoltosi il 10 maggio 2007;

CONSIDERATA la necessità di coordinare gli interventi in materia di lotta al doping nell'ambito delle rispettive competenze, per una migliore efficacia degli stessi e al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni nella comune azione di prevenzione e contrasto del fenomeno del doping;

Il Ministro della Salute,
Il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive,
Il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI),

CONCORDANO

- di considerare le attività sportive non agonistiche e le attività sportive agonistiche non aventi rilievo nazionale oggetto prevalente dell'attività antidoping della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive;
- di considerare le attività sportive agonistiche di livello nazionale e internazionale (delegate dagli organismi sportivi internazionali) oggetto prevalente dell'attività antidoping del CONI;
- sulla necessità di redigere annualmente, entro il 31 dicembre, d'intesa tra la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive ed il CONI, un programma di interventi per l'anno successivo, al fine di coordinare le iniziative da assumere nell'ambito delle rispettive competenze, e di verificarne l'attuazione con cadenza almeno trimestrale;
- sulla necessità di realizzare un sistema di consultazione corrente tra il Presidente della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive e il Presidente della Commissione Antidoping istituita presso il CONI, in ordine allo svolgimento delle attività programmate e alle risultanze dei rispettivi interventi;
- di prevedere la presenza di un componente della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, indicato dal Ministro della Salute, nella Commissione Antidoping istituita presso il CONI e, contestualmente, la presenza del componente della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive designato dal CONI nel Sotto-Gruppo della Commissione stessa deputato ai controlli antidoping;
- di avviare una corrente collaborazione nell'ambito della attività di prevenzione e informazione antidoping
- di avviare una corrente collaborazione nell'ambito della ricerca scientifica per iniziative congiunte e scambi di dati, conoscenze ed esperienze, anche ai fini della predisposizione della relazione annuale al Parlamento.

Il presente atto di intesa ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovato per uguale durata qualora alla scadenza non venga stipulato un nuovo atto.

Roma, 16 ottobre 2007

Il Ministro
della Salute
Livia Turco

Il Ministro per le Politiche Giovanili
e le Attività Sportive
Giovanna Melandri

Il Presidente
del CONI
Giovanni Petrucci



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
UFFICIO VIII
DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE

OGGETTO: Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 14 dicembre 2000, n. 376 nonché sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive. **Anno 2007**

In via preliminare è opportuno segnalare che, in attuazione del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 86 recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell’art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, la composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive è stata modificata, riducendo il numero dei componenti da 20 a 12 e modificando la durata in carica da quattro a tre anni. Il sistema di designazione, inoltre, non richiede più l’individuazione preventiva delle professionalità tecnico scientifiche dei componenti. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive 8 agosto 2007, la Commissione è stata rinnovata, prevedendo quattro componenti designati dal Ministero della salute, quattro componenti designati dal Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, due componenti designati dal Ministero della solidarietà sociale, un componente designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ed un componente designato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

In attuazione dell’art. 2, comma 3 della legge 376/2000, la Commissione ha provveduto ad aggiornare la lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche

mediche il cui impiego è considerato doping, adeguandola anche alla lista internazionale di riferimento, con il decreto 24 gennaio 2007¹.

In considerazione del costante allineamento tra la lista internazionale e quella sottoposta a revisione periodica *ex lege* 376, anche per il 2007 il provvedimento ha comportato l'introduzione di un numero limitato di variazioni, sia dal punto di vista sostanziale che formale, tenuto conto che, a livello internazionale, non si sono registrate significative modifiche.

In attuazione di quanto previsto dal decreto ministeriale 24 ottobre 2006 recante “Modalità di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantità di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee”, sono stati per la prima volta acquisiti i dati da parte delle farmacie, che svolgono tale attività. Le informazioni raccolte relative all'anno 2007 sono in corso di elaborazione, al fine di ottenere un quadro maggiormente dettagliato circa il consumo delle sostanze vietate per doping, attraverso specifiche statistiche volte a valutare anche la diffusione dell'uso di preparati estemporanei officinali e galenici, nonché la distribuzione sul territorio nazionale.

Tali dati saranno comparati inoltre con quelli relativi ai risultati dei controlli antidoping effettuati nel 2007.

La Commissione ha ritenuto di importanza strategica proseguire nei programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzate a fini doping nelle attività sportive, ed ha quindi approvato un nuovo bando di ricerca per l'anno 2007.

Il bando ha tra le sue principali finalità:

- promuovere la salute e la prevenzione del doping nelle attività sportive;
- approfondire la conoscenza degli effetti fisiologici, tossici e dei danni apportati all'organismo dall'uso dei farmaci, sostanze e pratiche mediche vietate per doping;
- sviluppare metodi di indagine per evidenziare l'abuso di sostanze vietate per doping e di altre sostanze biologicamente attive, in grado di influenzare la *performance* sportiva;
- promuovere studi farmacoepidemiologici sull'uso di farmaci vietati e non vietati per doping nei praticanti attività sportiva sia a livello agonistico che amatoriale.

¹ pubblicato sul Supplemento ordinario n. 52 alla G.U. n. 50 del 1 marzo 2007;

A seguito della pubblicazione del bando di ricerca sono stati presentati 60 progetti promossi da Enti universitari, Aziende Unità Sanitarie Locali, altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale nonché Organismi sportivi nazionali.

La Commissione, a conclusione dell'*iter* di selezione, ha ritenuto finanziabili 22 progetti, il cui elenco si allega *sub 1*.

In merito alle iniziative volte a promuovere campagne informative/formative per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione e lotta al doping, la Commissione, valutata la positività dei risultati finali ed intermedi ottenuti con le campagne finanziate nei precedenti anni, ha deliberato di promuovere un ulteriore Bando di formazione, pubblicato nel settembre 2007.

Il Bando 2007 si caratterizza per alcune tematiche innovative rispetto alle precedenti esperienze e per la maggiore estensione delle categorie destinatarie dei progetti. In tal modo la Commissione intende diffondere soprattutto tra i giovanissimi una cultura dell'antidoping, attraverso il coinvolgimento diretto di tutti i soggetti e le professionalità che sono maggiormente a contatto con i giovani, sia nelle scuole che nell'ambito delle attività sportive. In particolare gli obiettivi da realizzare attraverso il Bando sono volti al miglioramento delle conoscenze della popolazione giovanile scolastica e non, dei docenti, degli operatori del settore sportivo quali: allenatori, *personal trainers* e gestori di palestre circa la tutela della salute nelle attività sportive e i danni derivanti dall'uso di sostanze vietate per doping e/o dall'abuso farmacologico.

Sui 51 progetti, presentati prevalentemente dalle Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Dipartimenti universitari ed Aziende sanitarie locali, la Commissione ne ha approvati 23, il cui elenco si allega *sub 2*.

In merito all'attività di controllo antidoping, effettuata dalla Commissione, nel corso del 2007 si è avviato un programma sperimentale di controlli con trasporto dei campioni a temperatura controllata, al fine di verificare se tale innovazione garantisse una migliore qualità degli stessi ai fini delle procedure analitiche applicate dal Laboratorio antidoping accreditato di Roma. Lo studio è stato effettuato su 285 campioni di urina, consegnati al Laboratorio antidoping dell'FMSI nell'ambito dei controlli antidoping disposti dalla Commissione, e trasportati a temperatura controllata (4°C). I valori dei parametri aggiuntivi studiati su detti campioni (profilo steroideo, indicatori di degradazione, EPO totale) sono stati confrontati con quelli ottenuti su un egual numero di campioni, trasportati nelle condizioni di routine (temperatura ambiente), e consegnati al laboratorio nel medesimo periodo. I

principali risultati di detto studio sono che la percentuale di campioni degradati e di campioni con pH elevato (>8) è più elevata per quelli trasportati con le procedure di routine rispetto a quelli trasportati a temperatura controllata. Poiché la degradazione del campione non consente la corretta valutazione di molti parametri analitici, questa osservazione è di particolare importanza per stabilire le norme di trasporto dei campioni per i quali, per esempio, è necessario confrontare i profili ormonali nelle osservazioni longitudinali.

La Commissione, in sintesi, nel corso del 2007, ha realizzato un programma totale di circa 1700 controlli, svolti su atleti che partecipano ad eventi sportivi non sottoposti a controllo da parte del CONI e delle Federazioni sportive nazionali. Tale attività ha riguardato, come già avvenuto nel 2006, anche le manifestazioni sportive organizzate dagli Enti di promozione con la finalità di realizzare prioritariamente un'azione di prevenzione su quella categoria di atleti, che costituisce la base del movimento sportivo. Considerato il target degli sportivi sottoposti ai controlli *ex lege* 376, la Commissione ha necessariamente dovuto limitare l'ambito dei controlli stessi agli eventi in gara, vista l'impossibilità di reperire informazioni certe sulle attività di allenamento o fuori gara di tale tipologia di sportivi.

I risultati di tutta l'attività di controllo svolta nell'anno 2007 sono riportati in maniera analitica nell'allegato *sub* 3 alla presente relazione.

Nell'ottica di garantire un miglior coordinamento degli interventi in materia di lotta al doping nell'ambito delle competenze assegnate al Ministero della salute – Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping, al Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive ed al CONI, in data 4 settembre 2007 è stato sottoscritto un *Atto di Intesa*, mediante il quale si sono definiti gli ambiti di intervento prevalente tra i suddetti Organismi. In particolare, al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni nella comune azione di prevenzione e contrasto del fenomeno doping, si è stabilito di considerare le attività sportive non agonistiche e quelle agonistiche non aventi rilievo nazionale, come oggetto prevalente dell'attività antidoping della Commissione; mentre le attività sportive agonistiche di livello nazionale ed internazionale (delegate dagli Organismi sportivi internazionali) come oggetto prevalente dell'attività antidoping del CONI, in quanto Agenzia Nazionale Antidoping (NADO). Si è inoltre concordato di avviare una collaborazione sia nell'ambito delle attività di prevenzione ed informazione antidoping sia nell'ambito della ricerca scientifica per iniziative congiunte e scambi di dati, conoscenze ed esperienze.

Tale Atto di Intesa è stato sottoscritto anche in vista della successiva legge 26 novembre 2007, n. 230 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005”.

La suddetta Convenzione è finalizzata ad incoraggiare e coordinare la cooperazione internazionale al fine di eliminare il doping nello sport, costituendo una minaccia per la salute degli sportivi nonché per i principi etici ed i valori educativi sanciti dalla Carta Internazionale dell’Educazione e dello Sport dell’UNESCO e dalla Carta Olimpica. Tale obiettivo necessita una progressiva armonizzazione delle norme e delle pratiche antidoping nello sport, verso cui gli Stati parte devono impegnarsi in collaborazione con le organizzazioni sportive, adottando misure adeguate a livello nazionale ed internazionale, che siano conformi ai principi del Codice Mondiale Antidoping adottato dall’Agenzia Mondiale Antidoping, incoraggiando ogni forma di cooperazione internazionale tra gli Organismi che svolgono un ruolo di primo piano nella lotta al doping sportivo, in particolare l’Agenzia Mondiale Antidoping. Nulla osta, comunque a che gli Stati parte adottino ulteriori misure di completamento al suddetto Codice.

La ratifica da parte dell’Italia della Convenzione UNESCO ha sollevato delle questioni di coordinamento con alcune norme previste dalla legge 376/2000. In particolare si sono poste problematiche interpretative sul ruolo dei Laboratori antidoping regionali, che dovrebbero svolgere i controlli sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell’art. 4, comma 1, nonché attività di prevenzione e tutela della salute nelle attività sportive.

A riguardo con l’Accordo Stato - Regioni del 28 luglio 2005 si era provveduto ad emanare le “Linee guida sui requisiti organizzativi e di funzionamento dei Laboratori antidoping regionali”. In base alla prevista procedura di accreditamento, il Ministero della salute con decreto del 1° ottobre 2007 ha riconosciuto l’Accredito (Certificato Laboratorio Antidoping Regionale - LAD) di validità triennale al Laboratorio antidoping della Regione Toscana, inserito nell’Unità Funzionale Tossicologica Occupazionale ed Ambientale del Laboratorio di Sanità pubblica dell’Area Vasta Toscana Centro, sito in Firenze. L’accredito è stato rilasciato sia per l’identificazione e la determinazione quantitativa di una serie di farmaci e sostanze vietate e monitorate per doping; sia per l’analisi di alcuni indicatori biologici mirati a rilevare anomale variazioni dei parametri fisiologici, causate da esposizione a farmaci, sostanze e pratiche vietate per doping, come meglio specificato nell’allegato al decreto stesso.

Successivamente altre due Regioni, il Veneto ed il Piemonte, hanno presentato la richiesta di accredito di propri Laboratori ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni citato.

I procedimenti di accredito dei laboratori antidoping del Veneto e del Piemonte, munito del previsto parere tecnico positivo espresso dall'Istituto superiore di sanità, sono rimasti sospesi, in attesa dei richiesti chiarimenti in merito all'attuale stato normativo successivamente all'entrata in vigore della predetta legge di ratifica della Convenzione UNESCO.

La presente relazione si conclude con alcune considerazioni relative al possibile ruolo della Commissione nel prossimo futuro e con gli obiettivi immediati da perseguire a tal proposito.

In applicazione della legge 376, le Forze di polizia e le diverse Procure della Repubblica hanno realizzato numerose ed importanti indagini sulla diffusione del doping all'interno delle palestre e nello sport amatoriale, che hanno consentito di comprendere meglio le caratteristiche e la portata di questo fenomeno, solo in parte confrontabile con quello riguardante lo sport di alto livello e per il resto caratterizzato da un abuso di farmaci ancora più incontrollato e pericoloso.

Ferma restando l'attenzione e la preoccupazione rispetto all'emulazione negativa che i comportamenti di doping degli atleti di elevato livello possono provocare nel resto dell'ambiente sportivo, la Commissione si pone l'obiettivo di individuare gli strumenti e le metodologie più idonei per prevenire e combattere il doping tra i comuni praticanti, per le ragioni appena dette e per il fatto che, proprio i grandi numeri dei comuni praticanti e dei praticanti amatoriali, determinano l'estensione e il rischio criminale del mercato illecito dei farmaci abusati a scopo di doping.

La Commissione è consapevole che tale abuso va ben al di là dell'ambito sportivo - sia professionistico che dilettantistico - interessando altri ambiti, tra i quali ad esempio l'ambito del culturismo, del *body building* di palestra, dei *body guard* o dei "buttafuori" delle discoteche.

Al tempo stesso, la Commissione tiene conto dalla crescente tendenza al poliabuso di sostanze documentato dalle più recenti ricerche e che rende superata la distinzione tra droga, abuso di farmaci a scopo di doping ed uso improprio degli psicofarmaci. Il concetto di doping non può essere enucleato dagli altri comportamenti devianti, né confinato nel solo ambito sportivo, altrimenti si rischia di non cogliere la complessità del suo significato. Al tempo stesso, per contrastare con efficacia un fenomeno così diffuso e composito, non ci si può limitare all'utilizzazione degli

strumenti e dei metodi – come ad esempio i controlli antidoping sulle urine - che caratterizzano la lotta al doping nello sport di alto livello.

Per corrispondere con maggiore efficacia e completezza al dettato della legge 376 e alle normative riguardanti la tutela della salute pubblica ed il corretto utilizzo dei farmaci, la Commissione ha definito una strategia operativa con i seguenti obiettivi immediati.

In primo luogo è necessario confrontare l'attuale situazione e le nuove tendenze del fenomeno doping in Italia e all'estero con i vigenti strumenti legislativi per provvedere ad un loro aggiornamento e perfezionamento, soprattutto al fine di rendere più efficace il contrasto ai traffici illeciti.

A fronte del rischio per la salute pubblica insito nella diffusione del doping, il secondo obiettivo che alla Commissione appare di vitale importanza è lo sviluppo di un progetto mirato alla costituzione del "Passaporto biologico" del praticante sportivo, che potrebbe anche confluire nella tessera sanitaria elettronica individuale. La fase sperimentale sarà attuata in collaborazione con le regioni che hanno maggiormente attivato la tessera sanitaria. L'obiettivo del "Passaporto biologico" - la tutela della salute dei praticanti sportivi - sarà perseguito raccogliendo in un archivio elettronico, nel pieno rispetto della *privacy* della persona, tutti i dati e le informazioni sanitarie, a partire da quelli raccolti nelle visite per l'idoneità sportiva. La banca dati sarà abbinata ad un *software* mirato al monitoraggio epidemiologico e ad un efficace e rapido sistema di allerta.

In tale prospettiva, sarà fondamentale il ruolo dei Laboratori Regionali, previsti dalla Legge 376 come ausili fondamentali per il contrasto al doping, specie tra i giovani praticanti e tra i praticanti amatoriali. Si apre in questo modo una vasta prospettiva operativa che richiederà un approfondito confronto con le Regioni.

Il contrasto al sopra citato fenomeno della poliassunzione, suggerirebbe la partecipazione attiva della stessa Commissione alla stesura del Piano nazionale d'azione contro la droga che ha uno sviluppo quadriennale (2009-2012) e che, già nel Piano sperimentale per il 2008, ha visto la definizione di tre azioni riguardanti anche il doping: a) il progetto "palestre sicure"; b) la campagna di informazione sul doping; c) l'elaborazione di un nuovo sistema di prevenzione a livello scolastico delle sostanze d'abuso e di sostanze vietate per doping.

Un ruolo di coordinamento della Commissione nella realizzazione del suddetto progetto nazionale "Palestre sicure", a suo tempo definito e concordato tra l'ex Ministero della solidarietà sociale, il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive e il Ministero della salute. Il progetto è già entrato nella sua operatività, con una fase sperimentale, da attuare nel corso del 2008, in un numero circoscritto di palestre di quattro Regioni ed una provincia autonoma, nella prospettiva di allargarne l'applicazione, dal 2009 in poi, a tutte le Regioni e a tutte le palestre italiane che intenderanno aderirvi.

Per rendere più efficaci i controlli antidoping che la Commissione continuerà a disporre rispetto ai tesserati sportivi di livello regionale e ai praticanti amatoriali e, più in generale, per meglio supportare il lavoro dell'autorità giudiziaria, la Commissione promuoverà con i nuclei dei Carabinieri per la salute – Nas, impegnati nella maggior parte delle indagini giudiziarie riguardanti il doping, una più stretta ed approfondita collaborazione.

La Commissione collaborerà con le altre Istituzioni interessate ed indirizzerà la propria attività di studio e ricerca per promuovere nuove strategie di prevenzione del doping che tengano maggiormente conto delle interrelazioni tra le modalità dell'offerta e l'andamento della domanda.

Roma,

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Allegati 3

ELENCO PROGETTI DI RICERCA 2007

	DESTINATARIO PRIORITARIO	TITOLO DEL PROGETTO
2007-1	Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Centro di Ricerca per la sperimentazione Clinica	Studio degli effetti della manipolazione genetica dell'espressione delle proteine regolatrici della crescita muscolare, insulin-like growth factor-1 (IGF-1) e miostatina: una nuova frontiera del doping genetico
2007-2	Università degli studi degli studi di Roma “La Sapienza”	Effetti sulla funzione cardiaca e sui livelli di molecole proinfiammatorie, legati all'uso protratto di eritropoietina
2007-3	Università degli studi degli studi di Roma “La Sapienza” Scuola di specializzazione in medicina dello sport - Dipartimento di Fisiologia umana e Farmacologia	Effetti salutari dell'esercizio fisico di alta intensità: confronto fra popolazioni ed effetti dell'assunzione di sostanze dopanti
2007-4	Università degli studi di Milano – Facoltà di Scienze motorie – Istituto di esercizio fisico, salute ed attività sportiva	Sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Effetti di farmaci dopanti sul processo di mRNA editing cellulare in atleti agonisti
2007-5	Università degli studi di Milano – Istituto di statistica medica e biometria	Indagine epidemiologica sulla conoscenza e prevalenza d'uso del doping nei frequentatori di palestre in Italia
2007-6	Università degli studi di Torino – Dipartimento di medicina e oncologia sperimentale	Valutazione delle modificazioni fisiologiche di parametri ematici indotte dall'allenamento in funzione dell'attività sportiva di endurance
2007-7	Università degli studi di Urbino Carlo Bo – Istituto di Chimica Biologica “G. Fornaini” e Istituto di Ricerca sull'Attività Motoria	Ruolo degli androgeni naturali e sintetici sulla risposta infiammatoria endoteliale
2007-8	Università degli studi G. D'Annunzio di Chieti - Pescara – Dipartimento di scienze biomediche	Effetti causati a livello cerebrale dall'assunzione cronica di basse ed alte dosi di deidroepiandrosterone: possibile correlazione con l'individuazione di nuovi markers biochimico-molecolari, utili per rilevare l'uso a fini non terapeutici di questa sostanza
2007-9	Università degli studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Neuroscienze	Caratterizzazione degli effetti neurotossici dell'associazione steroidi anabolizzanti-inibitori dell'aromatasi

2007-10	Seconda Università degli studi di Napoli – Dipartimento di biochimica e biofisica	La policitemia congenita come malattia modello per la caratterizzazione degli effetti molecolari e clinici del trattamento cronico con eritropoietina
2007-11	Università degli studi di Calabria – Centro sanitario	Effetti di steroidi anabolizzanti e loro interazioni funzionali con i fattori di crescita nello sviluppo e la progressione di tumori mammari, testicolari e prostatici
2007-12	Università degli studi di Calabria – Dipartimento di scienze farmaceutiche	Sostanze di origine naturale e affini a carattere dopante: nuove metodologie di rilevazione e di una banca dati identificativa. Indagine epidemiologica in atleti dilettanti
2007-13	Istituto Universitario di Scienze Motorie	Supplementazione con sostanze di origine vegetale: utilizzo ed impatto sulla salute degli atleti
2007-14	Istituto Universitario di Scienze Motorie	Uso non terapeutico di rhGH e danno cellulare
2007-15	Istituto superiore di sanità	Caratterizzazione chimica e valutazione farmacotossicologica di integratori a base di colostro bovino
2007-16	Istituto superiore di sanità	Analisi chimiche quali-quantitative e valutazioni farmacotossicologiche su nuove sostanze ad azione anabolizzante o rientranti nella legge 376/2000 in collaborazione con i Nuclei Anti Sostituzioni dell'Arma dei Carabinieri (NAS)
2007-17	CONI Servizi – Istituto di Medicina e Scienze dello Sport	Studio degli effetti pro-aritmici derivanti dall'uso cronico di beta2-agonisti e/o glucocorticosteroidi
2007-18	CONI – Comitato regionale Lazio	Nuove metodiche di prevenzione degli infortuni nel rugby giovanile (minirugby)
2007-19	CONI – Comitato regionale Sardegna	Effetti del sovrappeso sul rischio cardiovascolare nei bambini e negli adolescenti della popolazione scolastica della provincia di Cagliari
2007-20	Fondazione Salvatore Maugeri – Clinica del lavoro e della riabilitazione - IRCCS	Modificazioni della funzione sistolica e diastolica indotte da una corsa di durata (mezza maratona) e valutate con metodica ultrasonografica. Correlazione con biomarcatori di danno miocardico
2007-21	ASL RME – Dipartimento di Epidemiologia	Revisione sistematica della letteratura internazionale sugli effetti dopanti e sulla salute di alcune sostanze assunte per migliorare le performance atletiche (eritropoietina, ormone della crescita, agenti anabolizzanti, cannabis e cocaina)
2007-22	Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS - IRCCS	La percezione del fenomeno “doping” nel mondo dello sport per diversamente abili: un'indagine conoscitiva

ALLEGATO II

ELENCO CAMPAGNE FORMATIVE/INFORMATIVE 2007

	DESTINATARIO PRIORITARIO	TITOLO DEL PROGETTO
2007-1	Comitato italiano Paralimpico (C.I.P.)	“Senza doping la salute ci guadagna”
2007-2	UISP Unione Italiana Sport per tutti	Mamma, parliamo di doping
2007-3	Fondazione Salvatore Maugeri	Portale web e progettazione di corsi E-learning per informazione/formazione sul danno derivante dall'utilizzo di sostanze dopanti
2007-4	Azienda USL 12 di Viareggio	Formazione di medici animatori per aggiornamento dei MMG e PLS sul doping e sull'abuso dei farmaci nello sport
2007-5	Federazione Italiana Badminton F.I.B.a.	Progetto Giovani e Sport Pulito
2007-6	Istituto Universitario di Scienze Motorie di Roma (IUSM)	Identificazione di metodi divulgativi innovativi per la promozione della tutela della salute
2007-7	Istituto superiore di sanità (ISS)	Telefono verde antidoping
2007-8	Alleanza Sportiva Italiana (ASI)	Sdroghiamo lo sport
2007-9	Università degli Studi di Perugia	Farmaci dopanti: istruzioni per l'uso
2007-10	Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”	Disagio giovanile: ideazione di percorsi di screening-monitoraggio sociosanitario mediante Action L@b
2007-11	Regione Basilicata – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà sociale	Rilevazione di sintomi sentinella e aggiornamento medico per prevenire il fenomeno del doping”

2007-12	Azienda U.S.L. n. 5 - Messina	Dal primo gesto atletico alla prestazione agonistica: un percorso possibile di crescita, miglioramento fisico, benessere e salute
2007-13	Centro Sportivo Italiano (CSI)	“Smettila di crederci!” I giovani e lo sport tra immagini, scorciatoie e scelte responsabili
2007-14	Regione Abruzzo Assessorato alla sanità	Senza doping VINCE lo SPORT – Campagna di comunicazione e formazione per la tutela della salute nello sport
2007-15	Azienda Unità Sanitaria locale n. 3 - Catania	No al doping: attività sportive e tutela della salute
2007-16	Istituto Universitario di scienze Motorie di Roma (IUSM) – Dipartimento Scienze della formazione per le attività motorie e lo sport	Formazione dei docenti per implementare nell’educazione fisica interventi preventivi contro il doping
2007-17	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	Corso di perfezionamento sul doping e campagna di informazione nelle scuole secondarie di 1° livello
2007-18	Unione Sportiva ACLI	La necessità di una formazione/informazione degli operatori dello sport amatoriale per promuovere e tutelare la salute dei praticanti attività sportiva e prevenire l’uso delle sostanze dopanti
2007-19	Facoltà di Scienze Motorie Università degli Studi di Verona	Promozione di attività di lotta al doping e tutela della salute nella scuola secondaria
2007-20	Azienda sanitaria di Firenze (ASF)	Lo spogliatoio: per togliersi di dosso tutto quello che non serve allo sport
2007-21	Federazione Italiana Cronometristi – A.S.D. “G. Cocciaferro” Cronometristi Caltanissetta	Impariamo a vivere lo sport
2007-22	Azienda Sanitaria Locale Salerno 2	Aggiornamento dei medici di medicina generale e dei medici specialisti pediatri sulla prevenzione del fenomeno doping nello sport amatoriale
2007-23	CONI Comitato Regionale Lazio	SPORT vs DOPING

***Nuovo Statuto del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano***

**Adottato dal Consiglio Nazionale del CONI
Il 26 febbraio 2008**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Definizione
Articolo 2	Funzioni di disciplina e regolazione
Articolo 3	Funzioni di gestione
Articolo 4	Principio di autonomia sportiva
Articolo 5	Organi del CONI

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Articolo 6	Consiglio Nazionale
Articolo 7	Giunta Nazionale
Articolo 8	Presidente del CONI
Articolo 9	Segretario Generale
[Articolo 10]	Soppresso]
Articolo 11	Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 12	Sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport
Articolo 12 bis	Alta Corte di Giustizia Sportiva
Articolo 12 ter	Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
Articolo 13	Tribunale Nazionale Antidoping
Articolo 13 bis	Codice di comportamento sportivo
Articolo 13 ter	Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL CONI

Articolo 14	Funzioni delle strutture territoriali
Articolo 15	Comitati Regionali
Articolo 16	Comitati Provinciali
Articolo 17	Fiduciari locali
Articolo 18	Risorse finanziarie
Articolo 19	Risorse umane

TITOLO IV – FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

Articolo 20	Ordinamento delle Federazioni sportive nazionali
Articolo 21	Requisiti per il riconoscimento delle Federazioni sportive nazionali
Articolo 22	Statuti delle Federazioni sportive nazionali
Articolo 23	Indirizzi e controlli sulle Federazioni sportive nazionali

TITOLO V – DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE

Articolo 24	Requisiti per il riconoscimento delle Discipline sportive associate
Articolo 25	Ordinamento delle Discipline sportive associate

TITOLO VI – ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Articolo 26	Ordinamento degli Enti di promozione sportiva
Articolo 27	Riconoscimento degli Enti di promozione sportiva
Articolo 28	Risorse finanziarie degli Enti di promozione sportiva

TITOLO VII – SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI

Articolo 29	Ordinamento e riconoscimento delle società ed associazioni sportive
Articolo 30	Associazioni benemerite

TITOLO VIII – ATLETI, TECNICI SPORTIVI ED UFFICIALI DI GARA

Articolo 31	Atleti
Articolo 32	Tecnici sportivi
Articolo 33	Ufficiali di gara

TITOLO IX – PROCEDIMENTI ELETTORALI

Articolo 34	Elezione di atleti e tecnici sportivi nel Consiglio Nazionale
Articolo 34 bis	Elezione dei rappresentanti delle strutture territoriali CONI nel Consiglio Nazionale
Articolo 34 ter	Elezione dei rappresentanti degli Enti di promozione sportiva nel Consiglio Nazionale
Articolo 34 quater	Elezione dei rappresentanti delle Discipline sportive associate nel Consiglio Nazionale
Articolo 34 quinquies	Elezione del rappresentante delle Associazioni benemerite nel Consiglio Nazionale
Articolo 34 sexies	Convocazione delle Assemblee per l'elezione dei membri del Consiglio Nazionale
Articolo 35	Elezione del Presidente del CONI e dei componenti della Giunta Nazionale
[Articolo 36	soppresso]
Articolo 36 bis	Elezione degli organi delle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate

TITOLO X – PATRIMONIO, MEZZI FINANZIARI, BILANCIO

Articolo 36 ter	Patrimonio
Articolo 36 quater	Gestione finanziaria
Articolo 36 quinquies	Norma transitoria

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizione

1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato “CONI”, è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA).
2. Il CONI, regolato dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla Carta Olimpica, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale. Il CONI è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 2 - Funzioni di disciplina e regolazione

1. Il CONI presiede, cura e coordina l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale.
2. Il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati
3. Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato Italiano Paraolimpico, per i disabili ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia.
4. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo e la xenofobia e assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport.
- 4-bis. Il CONI detta principi ed emana regolamenti in tema di tesseramento e utilizzazione degli atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili.
5. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale.
6. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per assicurare che ogni giovane atleta formato da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, società o associazioni sportive ai fini di alta competizione riceva una formazione educativa o professionale complementare alla sua formazione sportiva.

7. Il CONI detta principi per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive.
8. Il CONI garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo.

Art. 3 – Funzioni di gestione

1. Il CONI promuove la massima diffusione della pratica sportiva, anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio, tenendo conto delle competenze delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali.
2. Il CONI promuove e tutela lo sport giovanile fin dall'età pre-scolare.
3. Il CONI previene e reprime l'uso di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, anche in collaborazione con le autorità preposte alla vigilanza e al controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.
4. Il CONI cura la preparazione degli atleti, lo svolgimento delle manifestazioni e l'approntamento dei mezzi necessari alla partecipazione della delegazione italiana ai giochi olimpici e ad altre manifestazioni sportive.
- 4-bis.** Il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport.
5. Il CONI gestisce attività connesse e strumentali all'organizzazione e al finanziamento dello sport.

Art. 4 – Principio di autonomia sportiva

1. Il CONI svolge le proprie funzioni e i propri compiti con autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale "CIO".
2. Il CONI, salvaguardando la sua autonomia da ingerenze di natura politica, religiosa ed economica, in conformità ai principi sanciti dalla Carta Olimpica, intrattiene rapporti di collaborazione con le organizzazioni internazionali, l'Unione Europea, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, e coopera con le Autorità pubbliche ai programmi di promozione e sostegno dello sport.
3. Il CONI può presentare al Ministero per i beni e le attività culturali e, per il suo tramite, al Governo e al Parlamento, proposte e osservazioni in ordine alla disciplina legislativa in materia sportiva, tenendo anche conto dell'evoluzione dell'ordinamento europeo e di quello internazionale.

Art. 5 – Organi del CONI

- 1.** Sono organi del CONI:
 - a) il Consiglio Nazionale;
 - b) la Giunta Nazionale;
 - c) il Presidente;
 - d) il Segretario Generale;
 - e) [Soppressa]
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2.** Gli organi del CONI durano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.

I componenti sono rieleggibili per più mandati, ad eccezione del Presidente, dei rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate, del rappresentante nazionale degli Enti di promozione sportiva e dei rappresentanti delle strutture periferiche del CONI facenti parte della Giunta Nazionale, i quali non possono restare in carica oltre due mandati. E' consentito un terzo mandato consecutivo, se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
- 2-bis.** Il computo dei mandati di cui al precedente comma si effettua, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, a decorrere dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta Nazionale e del Presidente del CONI da tenersi entro il 30 giugno 2005.
- 3.** I componenti degli organi del CONI, oltre ai requisiti specifici previsti dal presente Statuto, devono possedere i seguenti requisiti generali:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
- 4.** E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- 5.** Gli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi devono essere determinati con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta del CONI, sulla base delle vigenti direttive in materia.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Art. 6 - Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale, quale massimo organo rappresentativo dello sport italiano, opera per la diffusione dell'idea olimpica, assicura l'attività necessaria per la preparazione olimpica, disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale e armonizza l'azione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate.
2. Il Consiglio Nazionale è composto dai seguenti membri di diritto:
 - a) il Presidente del CONI, che lo presiede;
 - b) il Presidenti delle Federazioni sportive nazionali riconosciute;
 - c) i membri italiani del CIO.
3. Sono membri elettivi del Consiglio Nazionale:
 - a) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, eletti secondo quanto previsto dall'articolo 34 del presente Statuto;
 - b) tre rappresentanti delle strutture territoriali regionali e tre rappresentanti delle strutture territoriali provinciali del CONI, eletti secondo quanto previsto dall'art. 34-bis del presente Statuto;
 - c) cinque rappresentanti degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, eletti secondo quanto previsto dall'art. 34-ter del presente Statuto;
 - d) tre rappresentanti delle Discipline sportive associate eletti secondo quanto previsto dall'art. 34-quater del presente Statuto;
 - e) un rappresentante delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI, eletto secondo quanto previsto dall'art 34-quinques del presente Statuto.
4. Il Consiglio Nazionale:
 - a) adotta lo Statuto, le revisioni o modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante e del Ministero dell'economia e delle finanze, e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;
 - a1) elegge il Presidente e i componenti della Giunta Nazionale in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e delibera nei casi di loro decadenza e sostituzione;
 - b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite, delle associazioni e società sportive;
 - c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite, sulla base dei requisiti fissati dallo Statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;
 - d) stabilisce, in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna Federazione sportiva nazionale e delle Discipline

- sportive associate, i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica da quella professionistica;
- e) stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli del CONI sulle Federazioni sportive nazionali, sulle Discipline sportive associate e, per gli ambiti sportivi, sugli Enti di promozione sportiva riconosciuti;
 - e1) stabilisce, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, i criteri e le modalità dei controlli da parte delle Federazioni sulle società sportive di cui all'art. 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e del controllo sostitutivo del CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte delle Federazioni sportive nazionali;
 - f) approva gli indirizzi generali sull'attività dell'Ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della Giunta Nazionale relative alle variazioni di bilancio;
 - f1) delibera su proposta della Giunta nazionale il commissariamento delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni nell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso che non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;
 - g) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla Giunta Nazionale;
 - h) delibera, con facoltà di delega alle Federazioni sportive nazionali, o alle Discipline sportive associate, o agli Enti di promozione sportiva, in ordine ai provvedimenti di riconoscimento ai fini sportivi delle società ed associazioni sportive;
 - i) stabilisce i criteri generali in ordine alla regolamentazione del vincolo sportivo per gli atleti non professionisti e al tesseramento degli atleti di provenienza estera;
 - i1) istituisce il Tribunale Nazionale Antidoping, di cui all'art. 13, e ne regola i compiti e il funzionamento;
 - l) nomina, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei suoi componenti aventi diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale, i cinque giuristi componenti dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva di cui all'articolo 12 bis;
 - l1) nomina, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei suoi componenti aventi diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale, il Garante del Codice di Comportamento Sportivo ed approva, su proposta della Giunta Nazionale e sentito il Garante, il Codice di Comportamento sportivo;
 - l2) nomina, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei suoi componenti aventi diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale, i tre membri della Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva di cui all'art. 13 ter;
 - m) può nominare quale Presidente onorario una persona che si sia particolarmente distinta nel mondo dello sport, tenendo conto delle modalità e dei criteri determinati dal Consiglio Nazionale stesso in armonia con le disposizioni del Comitato Internazionale Olimpico sulla composizione dei Comitati Nazionali Olimpici;
 - n) [Soppressa]
 - o) delibera, tenendo conto delle eventuali proposte della Conferenza Nazionale dell'organizzazione territoriale, il regolamento dell'organizzazione territoriale da sottoporre all'approvazione del Ministero competente, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138;

- o1) delibera su proposta della Giunta Nazionale il regolamento di amministrazione e contabilità del CONI;
 - o2) delibera su proposta della Giunta Nazionale, i principi e i criteri cui le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate devono attenersi per la formulazione del regolamento di contabilità;
 - o3) stabilisce le modalità di tenuta del registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione;
 - p) svolge gli altri compiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
5. Alle sedute del Consiglio Nazionale partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale, i due Vice Presidenti della Giunta Nazionale. Possono essere invitati a partecipare a singole sedute, senza diritto di voto, i componenti della Giunta Nazionale, i Presidenti italiani di Federazioni Internazionali ovvero rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni.
- Alle sedute del Consiglio Nazionale assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, con i relativi adempimenti. E' inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente o la Giunta Nazionale lo ritenga necessario, ovvero, in seduta straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso aventi diritto di voto entro quaranta giorni dalla richiesta; in tal caso l'ordine del giorno deve specificare le motivazioni contenute nella richiesta.
- L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della riunione ordinaria ovvero almeno cinque giorni prima della riunione straordinaria, a tutti i componenti del Consiglio Nazionale e a coloro che hanno titolo per partecipare a singole sedute ai sensi del comma 5 del presente articolo, nonché ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
7. Per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. Le proposte di deliberazione, eccetto il caso previsto dall'articolo 2, comma 2, del D.lgs 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni e integrazioni nonché i casi previsti dal comma 4, lettere l,) 11) e 12) del presente articolo, sono approvate a maggioranza dei presenti con diritto di voto.

Art. 7 – Giunta Nazionale

1. La Giunta Nazionale è l'organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell'attività amministrativa del CONI; esercita il controllo sulle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate - e, attraverso queste, sulle loro articolazioni interne – e sugli Enti di promozione sportiva.
2. La Giunta Nazionale è composta:
 - a) dal Presidente del CONI, che la presiede;

- b) da dieci rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, tre dei quali eletti fra gli atleti e tecnici sportivi, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 34 del presente statuto;
 - b1) da un rappresentante nazionale degli Enti di promozione sportiva;
 - b2) da due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI di cui uno regionale e uno provinciale;
 - c) dai membri italiani del CIO.
3. Alla Giunta Nazionale partecipa altresì, con diritto di voto, un rappresentante del Comitato italiano paraolimpico per le deliberazioni concernenti gli aspetti specificamente connessi alla pratica sportiva per disabili.
Alla Giunta Nazionale partecipa senza diritto di voto il Segretario Generale.
Alle sedute della Giunta Nazionale assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
4. I componenti della Giunta Nazionale, qualora vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, sono considerati incompatibili con la carica che rivestono, e debbono essere dichiarati decaduti. Nel caso il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato deve astenersi dal prendere parte alle une o agli altri.
5. La Giunta Nazionale:
- a) formula proposte di revisione o modifica dello statuto e le sottopone al Consiglio Nazionale per l'adozione;
 - b) delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici;
 - c) esercita i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;
 - d) delibera il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale;
 - d1) delibera il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Per particolari esigenze il termine di approvazione può essere prorogato al 30 giugno previa specifica delibera del Consiglio Nazionale;
 - e) esercita, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Nazionale, il controllo sulle Federazioni sportive nazionali in merito agli aspetti di rilevanza pubblicistica e, in particolare, in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica, all'attività sportiva di alto livello e all'utilizzazione dei contributi finanziari erogati e stabilisce i criteri per assegnare i contributi finanziari alle Federazioni stesse;
 - e1) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Nazionale, il potere di controllo sulle Discipline sportive associate e sugli Enti di promozione sportiva riconosciuti, anche in merito alla utilizzazione dei contributi assegnati annualmente;
 - f) propone al Consiglio Nazionale il commissariamento delle Federazioni sportive nazionali o delle Discipline sportive associate, in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi o nel caso in cui non siano stati adottati, da parte

- delle Federazione sportive nazionali, gli adempimenti regolamentari o il commissariamento ad acta delle articolazioni interne competenti, al fine di garantire il regolare avvio o svolgimento delle competizioni sportive nazionali;
- g) nomina il Segretario Generale, che deve esser persona in possesso oltretutto dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto, anche dei requisiti tecnico-professionali che assicurino una specifica competenza nel campo dello sport;
- g1) adotta i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento sportivo, agli Enti di promozione sportiva, qualora attraverso atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli Enti di promozione sportiva;
- g2) approva il bilancio di previsione con i connessi programmi di attività e il bilancio consuntivo delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate;
- g3) esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli Enti di promozione sportiva, nonché una relazione documentata in ordine all'attività svolta e all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, al fine dell'assegnazione dei contributi finanziari in favore degli stessi;
- g4) designa i componenti del Consiglio di Amministrazione della CONI Servizi S.p.A. ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002 n. 178;
- h) formula proposte al Consiglio Nazionale in ordine ai provvedimenti di competenza;
- h1) nomina i revisori dei conti in rappresentanza del CONI nelle Federazioni sportive nazionali e nelle Discipline sportive associate; nei Comitati regionali e provinciali del CONI;
- i) elegge nel suo seno due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie;
- l) approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l'attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, valutandone la conformità, alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle Federazioni sportive nazionali ed alle Discipline sportive associate per le opportune modifiche;
- m) approva, ai fini sportivi, gli statuti degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite e, salvo delega di cui all'art. 6, comma 4, lett. h), quelli delle società ed associazioni sportive;
- n) si pronuncia, previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, sui ricorsi proposti avverso le deliberazioni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, in tema di revoca o diniego dell'affiliazione di società sportive;
- o) delibera sulle azioni e sulla resistenza in giudizio del CONI;
- p) nomina commissioni e gruppi di studio e affida incarichi a esperti su materie attinenti lo sport e le attività del CONI, determinandone la durata in carica e l'entità dei compensi;
- q) definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di cui all'art. 8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la delibera è trasmessa al Ministero vigilante per l'approvazione;

- r) adotta in casi straordinari di necessità ed urgenza , con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione del Consiglio Nazionale, delibere di competenza del Consiglio Nazionale con esclusione di quelle inerenti all'esercizio delle funzioni di indirizzo e all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - s) approva il Regolamento del Garante del Codice di comportamento sportivo, ai sensi dell'art. 13 bis;
 - t) propone al Consiglio Nazionale l'approvazione del Codice di comportamento sportivo nonché la nomina del Garante del Codice stesso, ai sensi dell'art. 13 bis;
 - u) propone al Consiglio Nazionale la nomina dei cinque giuristi componenti dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva di cui all'art. 12 bis e dei tre componenti della Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva di cui all'art. 13 ter;
 - v) sottopone annualmente al Consiglio Nazionale una relazione concernente la gestione economico-finanziaria, nonché l'attività tecnica svolta dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate.
 - z) delibera sulle materie non espressamente riservate al Consiglio Nazionale o al Presidente e svolge gli altri compiti previsti dalla legge e dal presente statuto.
6. La Giunta Nazionale è convocata dal Presidente, di norma, una volta al mese ed ogni altra volta che lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi componenti. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è comunicato, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della riunione a tutti i componenti e a coloro che hanno titolo per partecipare, nonché al Collegio dei revisori dei conti;
 7. Per la validità delle riunioni della Giunta Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. Le proposte sono approvate a maggioranza dei presenti con diritto di voto. E' ammessa la possibilità che le riunioni della Giunta Nazionale si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale;
 8. Qualora per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno dei componenti della Giunta Nazionale, il Consiglio Nazionale provvede tempestivamente a sostituirlo, cooptando uno dei corrispondenti rappresentanti secondo l'ordine delle preferenze risultanti dalle votazioni espresse dal Consiglio Nazionale elettivo tenuto all'inizio del quadriennio olimpico.
 9. Qualora venga per qualsiasi motivo a cessare dalla carica la maggioranza dei rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate, eletti nella Giunta Nazionale, il Presidente convoca senza indugio il Consiglio Nazionale affinché proceda a nuove elezioni dei componenti della Giunta indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), del D.lgs. 23 luglio 1999, n.242, e successive modifiche e integrazioni, secondo le procedure e gli intervalli temporali indicati all'art.35.

10. L'efficacia delle delibere di cui al comma 5, lettera b), è subordinata all'approvazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 8 – Presidente del CONI

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Nazionale a norma dell'art. 35 del presente statuto è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica;
 - a) ha la rappresentanza legale del CONI; nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale;
 - b) svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale ed internazionale;
 - c) convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Nazionale e garantisce l'attuazione delle deliberazioni;
 - d) provvede entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi a convocare il Consiglio Nazionale elettivo, secondo le procedure e gli intervalli temporali indicati nell'art. 35;
 - e) formula proposte alla Giunta Nazionale sui provvedimenti di competenza della stessa;
 - f) adotta nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza della Giunta Nazionale, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione;
 - g) trasmette al Ministro per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.lgs. 23 luglio 1999, n.242 e successive modifiche e integrazioni, le revisioni o modifiche dello statuto adottate dal Consiglio Nazionale;
 - h) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto.
2. In caso di assenza, impedimento o dimissioni, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario della Giunta Nazionale. In caso di impedimento non temporaneo o di dimissioni, il Vice Presidente vicario convoca senza indugio il Consiglio Nazionale affinché proceda alla elezione del Presidente secondo le procedure e gli intervalli temporali indicati all'art.35.
3. Per concorrere alla elezione di Presidente oltre ai requisiti previsti dall'art. 5 del presente Statuto, occorre essere tesserati da almeno quattro anni o ex tesserati per identico periodo di Federazioni sportive nazionali o alle Discipline sportive associate, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) aver ricoperto la carica di Presidente o Vice Presidente di una Federazione sportiva nazionale o di una Disciplina sportiva associata o di membro della Giunta Nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;
 - b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;
 - c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o Stella d'oro al merito sportivo.Valgono le condizioni di incompatibilità previste dal comma 3-bis dell'articolo 8 del D.lgs 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni.

Art. 9 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, nominato dalla Giunta Nazionale:
 - a) provvede alla gestione amministrativa del CONI in base agli indirizzi della Giunta Nazionale;
 - b) è a capo dei servizi e degli uffici del CONI e ne coordina l'organizzazione generale, anche per l'attuazione e la verifica, sulla base delle direttive della Giunta Nazionale, di quanto stabilito dal contratto di servizio di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
 - c) predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo del CONI e provvede agli adempimenti connessi;
 - d) Soppressa
 - e) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Nazionale, della Giunta Nazionale, svolgendo le funzioni di Segretario e curando la tenuta dei relativi verbali;
 - f) attua per quanto di competenza, le deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale;
 - g) svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale e internazionale;
 - h) [Soppressa]
 - i) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto.
2. La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale e con quella di componente degli organi delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

[Art. 10 – Comitato Nazionale Sport per Tutti]

[SOPPRESSO]

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è composto da cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, e gli altri scelti dal CONI tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Collegio, nel corso della prima seduta, elegge il Presidente.
Devono essere previsti due membri supplenti. Il Collegio:
 - a) effettua, il riscontro della gestione dell'Ente ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia amministrativa e contabile;

- c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e predispone le relative relazioni di accompagnamento;
 - d) effettua le verifiche di cassa, dei valori, dei titoli;
 - e) [Soppressa]
2. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Nazionale, devono essere trasmesse al Collegio dei Revisori per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
 3. I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale.

Art. 12 - Sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport

1. Sono istituiti presso il CONI, in piena autonomia e indipendenza, l'Alta Corte di giustizia sportiva e il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.
2. La disciplina prevista nel presente articolo e nei seguenti articoli 12 bis e 12 ter in riferimento alle Federazioni sportive nazionali si applica integralmente anche alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva ove previsto dai rispettivi Statuti.

Art. 12 bis – Alta Corte di Giustizia Sportiva

1. L'Alta Corte di giustizia sportiva costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie sportive di cui al presente articolo, aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale.
2. Sono ammesse a giudizio soltanto le controversie valutate dall'Alta Corte di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte. Il principio di diritto posto a base della decisione dell'Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva.
3. L'Alta Corte provvede altresì all'emissione di pareri non vincolanti su richiesta presentata dal Coni o da una Federazione sportiva, tramite il Coni.
4. Al fine di salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia del Tribunale di cui all'art. 12 ter e dei diritti delle parti, l'Alta Corte emana il Codice per la risoluzione delle controversie sportive e adotta il Regolamento disciplinare degli arbitri.
5. L'Alta Corte è composta da cinque giuristi di chiara fama, nominati, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI con diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, e gli avvocati dello Stato, con almeno quindici anni di anzianità. I componenti dell'Alta Corte eleggono al loro interno il Presidente, nonché il componente che svolgerà anche le funzioni di Presidente del Tribunale. I membri dell'Alta Corte sono nominati con un mandato di sei anni, rinnovabile una sola volta. All'atto della nomina, i componenti dell'Alta Corte sottoscrivono una dichiarazione con cui si

impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza.

6. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Alta Corte può avvalersi di uffici e di personale messi a disposizione dal CONI.

Art. 12 ter - Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

1. Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.
2. Al Tribunale può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.
3. Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è sempre ammesso, anche in deroga alle clausole di giustizia eventualmente contenute negli Statuti federali, il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.
4. Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri.
5. Gli arbitri unici o membri del Collegio arbitrale sono scelti in una apposita lista di esperti, composta da un numero compreso tra trenta e cinquanta membri, scelti dall'Alta Corte di giustizia sportiva, anche sulla base di candidature proposte dagli interessati, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrative, i professori universitari di ruolo o a riposo e i ricercatori universitari di ruolo, gli avvocati dello Stato e gli avvocati del libero foro patrocinanti avanti le supreme corti, e, in numero non superiore a tre, alte personalità del mondo sportivo, che abbiano specifiche e comprovate competenze ed esperienze nel campo del diritto sportivo, come risultanti da curriculum pubblicato nel sito internet del Tribunale. I componenti del Tribunale sono nominati con un mandato rinnovabile di quattro anni. All'atto della nomina, i componenti del Tribunale sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza, in conformità a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento disciplinare di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.
6. Il Tribunale provvede alla costituzione dei collegi arbitrali e assicura il corretto e celere svolgimento delle procedure arbitrali, mettendo a disposizione delle parti i necessari servizi e infrastrutture. Il Segretario generale del Tribunale è nominato dall'Alta Corte di giustizia sportiva nei cui confronti ha l'obbligo di rendiconto finanziario.
7. L'Alta Corte di giustizia sportiva è competente a decidere, con ordinanza, sulle istanze di ricusazione degli arbitri e ad esercitare, ogni altro compito idoneo a garantire i diritti delle parti, a salvaguardare l'indipendenza degli arbitri, nonché a

facilitare la soluzione delle controversie sportive anche attraverso l'esemplificazione dei tipi di controversie che possono essere devolute alla cognizione arbitrale.

Art. 13 – Tribunale Nazionale Antidoping

1. Con provvedimento del Consiglio Nazionale è istituito e regolamentato il Tribunale Nazionale Antidoping, deliberante sui ricorsi avverso le deliberazioni in materia degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.
2. Gli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate prevedono il deferimento al Tribunale di cui al comma 1, riducendo i termini per lo svolgimento del giudizio, in conformità ai principi fondamentali emanati dal CONI e alle norme del presente Statuto.

Art. 13 bis – Codice di comportamento sportivo

1. Il Codice di comportamento sportivo (d'ora in poi "Codice") definisce i doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva sulla base dei principi e delle prassi riconosciute nell'ordinamento delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite.
2. Il Codice è approvato dal Consiglio nazionale, su proposta della Giunta nazionale, sentito il Garante del Codice di comportamento.
3. I tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del Codice. Sono altresì tenuti all'osservanza del Codice i componenti degli organi centrali e periferici del Coni.
4. È istituito presso il CONI il Garante del Codice di comportamento sportivo, nominato, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI con diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, per la sua notoria autonomia e indipendenza, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori universitari di ruolo o a riposo in materie giuridiche e gli avvocati dello Stato. Il Garante si avvale di un ufficio di segreteria a carico del CONI.
5. Il Garante segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare. Nel caso in cui si debba procedere nei confronti di componenti di organi centrali o periferici del Coni, il Garante emette una decisione, nel rispetto del diritto al contraddittorio, in conformità a un regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

**Art. 13 ter – Commissione di Garanzia degli organi
di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva**

1. Al fine di rafforzare i caratteri di terzietà, autonomia e indipendenza degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva del CONI è istituita una Commissione di garanzia con il compito di indicare alla Giunta Nazionale i nominativi dei membri che dovranno essere nominati negli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI, affinché la Giunta stessa formuli le relative proposte al Consiglio Nazionale.
2. La Commissione è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI aventi diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, e gli avvocati dello Stato, con almeno quindici anni di anzianità. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e non possono essere riconfermati.
3. La Commissione:
 - a) formula pareri e proposte alla Giunta Nazionale in materia di organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI;
 - b) indica alla Giunta Nazionale una lista di nominativi per i componenti degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI.

**TITOLO III
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL CONI**

Art. 14 – Funzioni delle strutture territoriali

1. L'organizzazione territoriale del CONI è costituita da:
 - a) Comitati regionali;
 - b) Comitati provinciali;
 - c) Fiduciari locali.
2. E' istituita la Conferenza nazionale dell'organizzazione territoriale con compiti di rappresentanza e coordinamento dell'organizzazione territoriale.
3. In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dagli organi centrali del CONI, i Comitati regionali ed i Comitati provinciali rappresentano il CONI nel territorio di competenza; cooperano con gli organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio; promuovono e curano, nell'ambito delle loro competenze, i rapporti con le strutture territoriali delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, con le Amministrazioni

pubbliche, statali e territoriali e con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli Enti territoriali alla programmazione sportiva; curano, nel rispetto delle competenze, l'organizzazione ed il potenziamento dello sport, nonché la promozione della diffusione della pratica sportiva.

4. La Giunta Nazionale può istituire, a livello regionale o interregionale, Scuole dello sport, definendone i compiti nel rispetto delle competenze delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate in materia.
5. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento da parte delle strutture territoriali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, la Giunta Nazionale ne delibera il commissariamento.

Art. 15 – Comitati Regionali

1. In ogni Regione è istituito un Comitato regionale, i cui organi sono il Presidente;
la Giunta regionale, la cui composizione è demandata al regolamento di cui al precedente art. 6, comma 4, lettera o)
il Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale è composto:
 - a) dal Presidente che lo presiede;
 - b) dai Presidenti dei Comitati provinciali del CONI, nonché dai Presidenti o Delegati delle strutture regionali delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;
 - c) da due rappresentanti degli atleti e uno dei tecnici sportivi;
 - d) da cinque rappresentanti degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI presenti sul territorio;
 - e) da tre rappresentanti delle Discipline sportive associate riconosciute dal CONI;
 - f) da un rappresentante delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI.Alle riunioni può assistere un delegato del CONI per gli impianti sportivi.
Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio regionale.
3. Il Comitato regionale promuove ed attua iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini istituzionali, coordina l'attività dei Comitati provinciali e vigila sull'andamento generale delle rispettive attività; a tal fine promuove la predisposizione di programmi di attività in cooperazione con i Comitati medesimi, ne verifica le compatibilità finanziarie e li trasmette alla Giunta Nazionale per l'approvazione e per l'assegnazione dei relativi fondi; controlla l'esecuzione dei relativi programmi.

Art. 16 – Comitati provinciali

In ogni Provincia è istituito un Comitato provinciale, i cui organi sono:

- a) il Presidente;
- b) la Giunta provinciale, la cui composizione è demandata al regolamento di cui al precedente art. 6, comma 4, lettera o);
- c) il Consiglio provinciale.

2. Il Consiglio provinciale è composto:

- a) dal Presidente che lo presiede;
- b) dai Presidenti o Delegati provinciali delle Federazioni sportive nazionali esistenti nel territorio;
- c) da due rappresentanti degli atleti e uno dei tecnici sportivi;
- d) da cinque rappresentanti degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, presenti sul territorio;
- e) da tre rappresentanti delle Discipline sportive associate riconosciute dal CONI;
- f) da un rappresentante delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI.

Alle riunioni può assistere un delegato del CONI per gli impianti sportivi .

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio provinciale.

- 3. Il Comitato provinciale rappresenta il CONI presso le istituzioni provinciali e comunali, coordina l'attività dei fiduciari locali, promuove ed attua le iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Comitato regionale.
- 4. Il Comitato provinciale predispone programmi annuali di attività corredati da analitiche previsioni di spesa, li trasmette al Comitato regionale per il successivo inoltrare alla Giunta Nazionale e, dopo l'approvazione, ne cura la realizzazione.

Art. 17 – Fiduciari locali

- 1. Il Comitato provinciale, su proposta del Presidente, può nominare fiduciari locali con il compito di assicurare i rapporti a livello locale con le società sportive e di collaborare con le amministrazioni locali per il perseguimento dei fini istituzionali del CONI.

Art. 18 – Risorse finanziarie

- 1. Alle strutture territoriali del CONI è attribuita autonomia gestionale per il perseguimento dei propri compiti.
- 2. I mezzi finanziari per l'espletamento delle attività delle strutture territoriali del CONI sono costituiti da:
 - a) il contributo generale per spese di funzionamento assegnato dalla Giunta Nazionale;

- b) i contributi per la realizzazione dei programmi di attività assegnati dalla Giunta Nazionale;
 - c) i proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, donazioni, lasciti o altri contributi;
 - d) i proventi derivanti dalla gestione di beni siti nel territorio di competenza e rientranti nella loro disponibilità nonché dalla erogazione o gestione di servizi.
3. Presso ogni Comitato regionale è nominato, dalla Giunta Nazionale, un Revisore contabile scelto tra gli iscritti all'albo Dottori commercialisti o Registro Revisori Contabili.
 4. Presso ogni Comitato provinciale è nominato dalla Giunta Nazionale un revisore contabile scelto tra gli iscritti all'albo Dottori commercialisti o Registro dei Revisori Contabili.

Art. 19 – Risorse umane

1. Tutte le cariche dell'organizzazione territoriale sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese. Per i Revisori dei Conti è prevista una indennità stabilita dalla Giunta Nazionale.
2. I Comitati regionali e provinciali, per l'attuazione dei fini istituzionali, si avvalgono dei servizi messi a disposizione dal CONI, anche tramite la CONI Servizi S.p.A..

TITOLO IV FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

Art. 20 – Ordinamento delle Federazioni Sportive Nazionali

1. Le Federazioni sportive nazionali sono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato.
2. Le Federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società, dalle associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti in relazione alla particolare attività, anche da singoli tesserati.
3. Le Federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
4. Le Federazioni sportive nazionali svolgono l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alle Federazioni sportive nazionali è

riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

5. Le Federazioni sportive nazionali svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva Federazione internazionale, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

Art. 21 – Requisiti per il riconoscimento delle Federazioni Sportive Nazionali

1. Il CONI riconosce le Federazioni sportive nazionali che rispondono ai requisiti di:
 - a) svolgimento, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, di una attività sportiva, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
 - b) affiliazione ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, ove esistente, e gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza;
 - c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI;
 - d) procedure elettorali e composizione degli organi direttivi in conformità al disposto dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il CONI in presenza di tutti i requisiti previsti dal comma 1 riconosce una sola Federazione sportiva nazionale per ciascuno sport. Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune. Ove non si addivenga ad un accordo il Consiglio Nazionale del CONI promuove un'intesa volta alla costituzione di un unico soggetto federativo.

Ove non si addivenga all'intesa il Consiglio Nazionale del CONI può riconoscere la Federazione composta dai soli soggetti che vi hanno aderito.
- 2-bis. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto private alle nuove Federazioni sportive nazionali è concesso a norma del DPR 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale.
3. In caso di sopravvenuta mancata corrispondenza dei requisiti di cui al precedente comma 1, da parte di una Federazione sportiva nazionale riconosciuta, il Consiglio Nazionale del CONI delibera la revoca del riconoscimento a suo tempo concesso.
4. I bilanci delle Federazioni sportive nazionali sono approvati annualmente dal Consiglio Federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.

- 4-bis.** L'Assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.

Art. 22 - Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali

1. Gli statuti delle Federazioni sportive nazionali devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale, e devono in particolare ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore.
 2. Gli statuti delle Federazioni sportive nazionali stabiliscono le modalità per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo degli atleti e dei tecnici sportivi, in armonia con le raccomandazioni del CIO e con i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI.
 3. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali in riferimento alle controversie per le quali si siano esauriti i gradi interni di giustizia sportiva, possono prevedere il procedimento arbitrale di cui all'art. 12 del presente statuto, comprensivo del tentativo obbligatorio di conciliazione.
 4. L'Assemblea di secondo grado, formata da delegati eletti a livello territoriale, è consentita nelle Federazioni sportive nazionali in cui il numero delle associazioni e società affiliate aventi diritto a voto sia superiore a 2000.
 5. La Giunta Nazionale, nell'approvare, ai fini sportivi, entro il termine di 90 giorni, gli statuti delle Federazioni sportive nazionali, ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CONI ed ai Principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale. In caso di difformità la Giunta Nazionale rinvia alle Federazioni, entro 90 giorni dal deposito in Segreteria Generale, lo statuto per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Trascorso il periodo di 90 giorni senza tale rinvio, lo statuto federale si intende approvato. Qualora le Federazioni sportive nazionali non modifichino lo statuto nel senso indicato, la Giunta Nazionale può nominare un Commissario ad acta, e nei casi più gravi, previa diffida, il Consiglio Nazionale può revocare il riconoscimento.
- 5-bis.** Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla Federazione nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.

Art. 23 – Indirizzi e controlli sulle Federazioni Sportive Nazionali

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni

sportive nazionali relative all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici.

1-bis Nell'esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell'attività non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse.

- 1 ter.** La Giunta Nazionale stabilisce i criteri e le procedure attraverso cui garantire la rispondenza delle determinazioni federali ai programmi del CONI relativamente alla competitività delle squadre nazionali, alla salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale e della sua specifica identità, e all'esigenza di assicurare l'efficiente gestione interna.
- 2.** La Giunta Nazionale, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, approva i bilanci delle Federazioni sportive nazionali e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse, eventualmente determinando specifici vincoli di destinazione, con particolare riguardo alla promozione dello sport giovanile, alla preparazione olimpica e all'attività di alto livello.
- 3.** La Giunta Nazionale vigila sul corretto funzionamento delle Federazioni sportive nazionali. In caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, o nel caso che non sia garantito il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, propone al Consiglio Nazionale la nomina di un commissario.

TITOLO V DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE

Art. 24 – Requisiti per il riconoscimento delle Discipline sportive associate

- 1.** Il Consiglio Nazionale del CONI riconosce, in conformità all'apposito regolamento, le Discipline sportive associate che rispondano ai requisiti di:
 - a) svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
 - b) tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa;
 - c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in

- condizioni di uguaglianza e di pari opportunità nonché conforme alle deliberazione e agli indirizzi del CONI;
- d) assenza di fini di lucro.
2. Il Consiglio Nazionale riconosce una sola Disciplina sportiva associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione sportiva nazionale. Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune. Ove non si addivenga ad un accordo il Consiglio Nazionale del CONI promuove un'intesa volta alla costituzione di un unico soggetto federativo.
Ove non si addivenga all'intesa il Consiglio Nazionale del CONI può riconoscere la Disciplina sportiva associata composta dai soli soggetti che vi hanno aderito.
3. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove Discipline sportive associate è concesso a norma del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.

Art. 25 – Ordinamento delle Discipline sportive associate

1. La Giunta Nazionale stabilisce l'erogazione di contributi in favore delle Discipline sportive associate, eventualmente determinando specifici vincoli di destinazione.
2. Gli statuti, definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla Disciplina associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.
3. La Giunta Nazionale può istituire e regolamentare un organismo di coordinamento delle Discipline sportive associate.
4. Alle Discipline sportive associate e ai loro affiliati e tesserati, per quanto non previsto dal presente Titolo V e salvo espresse deroghe, si applicano tutte le norme del presente statuto, dettate in riferimento all'ordinamento delle Federazioni sportive nazionali.

TITOLO VI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Art. 26 – Ordinamento degli Enti di promozione sportiva

1. Sono Enti di promozione sportiva le associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.

2. Possono essere stipulate apposite convenzioni tra Federazioni sportive nazionali o Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità.
3. Lo statuto, in armonia con i principi fondamentali del CONI, stabilisce l'assenza di fini di lucro e garantisce l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità.
- 3-bis.** Gli Enti di promozione sportiva, sono costituiti ai fini sportivi, da società e associazioni sportive e, ove previsto dai rispettivi statuti, anche da singoli tesserati.
- 3-ter.** La Giunta Nazionale, nell'approvare, ai fini sportivi, entro il termine di 90 giorni, lo Statuto degli Enti di promozione sportiva, ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CONI ed ai Principi fondamentali del Consiglio Nazionale. In caso di difformità la Giunta Nazionale rinvia agli Enti, entro 90 giorni, dal deposito in Segreteria Generale, lo Statuto per opportune modifiche, indicandone i criteri. Trascorso il termine di 90 giorni senza tale rinvio, lo Statuto si intende approvato. Qualora gli Enti di promozione non modificano lo Statuto nel senso indicato, la Giunta Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento.
- 3-quater.** Gli Enti di promozione sportiva sono sottoposti al controllo del CONI secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni e dal presente Statuto.
- 3-quinquies.** La Giunta Nazionale, su proposta degli Enti di promozione sportiva, può istituire e regolamentare un organismo di coordinamento degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a livello nazionale.

Art. 27 - Riconoscimento degli Enti di promozione sportiva

1. Gli Enti di promozione sportiva nazionali sono riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale qualora rispondano ai seguenti requisiti:
 - a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi degli artt. 12 e ss. Cod. Civ.;
 - b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto indicato all'articolo precedente;
 - c) avere una presenza organizzata in almeno quindici Regioni e settanta Province;
 - d) avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, affiliate non inferiore a mille, con un numero di iscritti non inferiore a centomila;
 - e) aver svolto attività nel campo della promozione sportiva da almeno quattro anni;
- 1-bis** Gli Enti di promozione sportiva su base regionale sono riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale qualora rispondano ai seguenti requisiti:
 - a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi degli articoli 12 e ss. del Codice Civile;

- b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto indicato all'articolo precedente;
 - c) avere una presenza organizzata in ognuna delle province e nella stessa regione di riferimento;
 - d) avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, affiliate come disciplinato nel regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), - già riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica con Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 770 – di cui restano ferme la particolare posizione ed il peculiare ordinamento in considerazione delle sue finalità di sviluppo dello sport universitario.

Art. 28 - Risorse finanziarie degli Enti di promozione sportiva

1. Gli Enti di promozione sportiva, oltre alle entrate proprie previste dallo statuto, ricevono annualmente un contributo da parte del CONI, con riferimento alla consistenza organizzativa e l'attività svolta.
2. Gli Enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno alla Giunta Nazionale il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi.
3. La Giunta Nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli Enti adotta i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento sportivo.

TITOLO VII SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI

Art. 29 – Ordinamento e riconoscimento delle società ed associazioni sportive

1. Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale.
2. Le società ed associazioni sportive aventi la sede sportiva nel territorio italiano sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalle Federazioni sportive nazionali, ovvero dalle Discipline sportive associate, ovvero

dagli Enti di promozione sportiva. Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole discipline sportive praticate.

3. Le società e le associazioni sportive possono stabilire la loro sede ai fini dell'ordinamento statale in ognuno degli Stati membri dell'Unione Europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia stabilita nel territorio italiano.
4. Le società e le associazioni sportive sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.
- 4-bis. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI ai sensi del comma 2, sono iscritte nel registro di cui all'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186.
5. Le società ed associazioni sportive, e in particolare quelle professionistiche, devono esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.
6. Le società ed associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione delle rispettive Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.
- 6-bis. Le società sportive professionistiche, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sono sottoposte al controllo da parte delle Federazioni sulle società sportive di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e al controllo sostitutivo del CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte delle Federazioni sportive nazionali.

Art. 30 – Associazioni benemerite

1. Le associazioni nazionali che svolgono attività a vocazione sportiva di notevole rilievo possono essere riconosciute dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalla Giunta Nazionale come Associazioni benemerite.
2. Sono a vocazione sportiva quelle attività di ordine culturale scientifico o tecnico che propagandano e diffondono il valore dello sport, realizzate anche attraverso iniziative promozionali a vari livelli.
3. Gli statuti di tali associazioni devono essere in armonia con i principi fondamentali del CONI, devono prevedere l'autonomia di bilancio e l'assenza dei fini di lucro e devono essere basati sui principi di democrazia interna e di pari opportunità.

3-bis. La Giunta Nazionale, nell'approvare, ai fini sportivi, entro il termine di 90 giorni, lo Statuto delle Associazioni benemerite, ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CONI ed ai principi fondamentali del Consiglio Nazionale. In caso di difformità la Giunta Nazionale rinvia alle Associazioni, entro novanta giorni dal deposito in Segreteria Generale, lo Statuto per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Trascorso il periodo di 90 giorni senza tale rinvio, lo statuto si intende approvato. Qualora le Associazioni benemerite non modifichino lo Statuto nel senso indicato, la Giunta Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento.

3-ter. La Giunta Nazionale può istituire e regolamentare un organismo di coordinamento delle Associazioni benemerite.

TITOLO VIII ATLETI, TECNICI SPORTIVI ED UFFICIALI DI GARA

Art. 31 – Atleti

1. Gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva.
2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione nazionale di appartenenza; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.
4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
5. Ai sensi del quanto disposto dalla Carta Olimpica, è costituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) la Commissione Nazionale Atleti. La sua composizione ed il relativo funzionamento vengono disciplinati dal Consiglio Nazionale del CONI.

Art. 32 – Tecnici sportivi

1. I tecnici, inquadrati presso le società e le associazioni sportive riconosciute, o comunque iscritti nei quadri tecnici federali, sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i

principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.

2. I tecnici devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata di appartenenza, osservando altresì le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

Art. 33 – Ufficiali di gara

1. Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.
2. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, possono riconoscere gruppi o associazioni di ufficiali di gara.
3. Gli ufficiali di gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.

TITOLO IX PROCEDIMENTI ELETTORALI

Art. 34 - Elezione di atleti e tecnici sportivi nel Consiglio Nazionale

1. I componenti del Consiglio Nazionale in rappresentanza di atleti e tecnici sportivi - in possesso dei requisiti generali indicati dall'art.5, commi 2 e 3 - sono eletti dagli atleti e dai tecnici componenti gli organi direttivi nazionali delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate .
2. Gli atleti sono eletti tra coloro che hanno partecipato entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni, ai giochi olimpici, ovvero ai campionati mondiali o europei, ovvero ai massimi livelli di competizione internazionale e nazionale, individuati dal CONI, con deliberazione del Consiglio Nazionale da adottarsi almeno 180 giorni prima della convocazione del Collegio elettorale e da inviarsi al Ministero competente ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 138. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 242/1999, e successive modifiche e integrazioni, devono comunque essere eletti due atleti, anche non in attività, che abbiano preso parte ai giochi olimpici purché, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato. Gli atleti eletti devono essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni a una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata.

3. Sono eleggibili i tecnici sportivi che prestano attività o che hanno prestato attività entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni presso società sportive o Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate. I tecnici eletti devono essere in attività o essere stati tesserati per almeno 2 anni a una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata.
4. Successivamente allo svolgimento delle assemblee elettive dei rappresentanti degli atleti e tecnici delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi, il consigliere più anziano di età per ciascuna delle due categorie convoca, senza indugio, l'assemblea elettorale rispettivamente degli atleti e dei tecnici. Nessuna Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata può essere rappresentata da un numero di consiglieri, tra atleti e tecnici, complessivamente superiore a quattro. Qualora i consiglieri atleti o i consiglieri tecnici di una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata superino tale numero, questi eleggeranno una rappresentanza di quattro consiglieri.
5. L'assemblea dei componenti atleti degli organi direttivi nazionali delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate procede all'elezione dei propri rappresentanti in numero pari al venti per cento dei Presidenti delle Federazioni sportive nazionali. Possono essere espresse al massimo cinque preferenze.
6. L'assemblea dei componenti tecnici degli organi direttivi nazionali delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate procede all'elezione dei propri rappresentanti in numero pari al dieci per cento dei Presidenti delle Federazioni sportive nazionali. Possono essere espresse al massimo tre preferenze.

Art. 34 bis – Elezione dei rappresentanti delle strutture territoriali CONI nel Consiglio Nazionale

1. I tre membri in rappresentanza dei Comitati Regionali sono eletti ciascuno dalle Assemblee dei Presidenti dei Comitati Regionali, per le aree nord-centro-sud, con il sistema della preferenza unica.
2. I tre membri in rappresentanza dei Comitati provinciali sono eletti ciascuno dalle assemblee dei Presidenti dei Comitati provinciali, per le aree nord-centro-sud, con il sistema della preferenza unica.

Art. 34 ter – Elezione dei rappresentanti degli Enti di promozione sportiva nel Consiglio Nazionale

1. I cinque membri in rappresentanza degli Enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, sono eletti dall'Assemblea dei Presidenti, con il sistema della preferenza unica.

Art. 34 quater – Elezione dei rappresentanti delle Discipline sportive associate nel Consiglio Nazionale

1. I tre membri in rappresentanza delle Discipline sportive associate sono eletti dall'Assemblea dei Presidenti, con il sistema della preferenza unica.

Art. 34 quinquies – Elezioni del rappresentante delle Associazioni benemerite nel Consiglio Nazionale

1. Un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI, viene eletto dall'Assemblea dei Presidenti delle associazioni, con il sistema della preferenza unica.

Art. 34 sexies – Convocazione delle Assemblee per l'elezione dei membri del Consiglio Nazionale

1. Le Assemblee per l'elezione dei rappresentanti del Consiglio Nazionale sono indette dalla Giunta Nazionale e convocate dal Presidente del CONI non oltre il 30 aprile successivo alla celebrazione dei Giochi olimpici estivi.
2. La convocazione delle Assemblee deve indicare un termine entro il quale deve essere presentata formale candidatura da parte di coloro che intendono partecipare all'elezione dei membri del Consiglio Nazionale.

Art. 35 – Elezione del Presidente del CONI e dei componenti della Giunta Nazionale

1. [Soppresso]
2. Il Consiglio Nazionale elettivo è convocato dal Presidente uscente entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi, affinché proceda, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno successivi, alla elezione contestuale del Presidente e dei componenti della Giunta Nazionale.
3. [Soppresso]
4. Le candidature alle cariche di Presidente del CONI e di componente della Giunta Nazionale, devono essere depositate, almeno 20 giorni prima delle elezioni, presso la segreteria generale del CONI, che ne verifica la regolarità e ne assicura la più ampia pubblicità.

- 5.** Il Presidente del CONI è eletto, nella prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto e, nella seconda e nella terza votazione, a maggioranza assoluta dei presenti. Dalla quarta votazione è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
- 6.** I dieci rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali o Discipline sportive associate nella Giunta Nazionale sono eletti con il sistema delle preferenze.
I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sono eletti con il sistema della preferenza unica.
Per gli altri rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate possono essere espresse al massimo cinque preferenze.
- 6-bis.** Il rappresentante degli Enti di promozione sportiva è eletto con il sistema della preferenza unica.
- 6-ter.** Il rappresentante dei Comitati Regionali CONI ed il rappresentante dei Comitati Provinciali CONI sono eletti, rispettivamente, con il sistema della preferenza unica.
- 7.** I requisiti di eleggibilità degli atleti e dei tecnici sono quelli previsti dall'articolo 5, commi 2 e 3 e dell'articolo 34, commi 2 e 3 del presente Statuto.
- 7-bis.** I requisiti di eleggibilità degli altri rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate, oltre a quelli previsti dall'articolo 5, commi 2 e 3 dello Statuto del CONI, sono i seguenti:
a) essere Presidenti di Federazioni sportive nazionali o Discipline sportive associate;
b) essere componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una Federazione sportiva nazionale o di una Disciplina sportiva associata.
I componenti di Giunta Nazionale di cui alla precedente lettera a) non possono essere in numero superiore a cinque.
- 7-ter.** I requisiti di eleggibilità dei due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI, oltre a quelli previsti dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto del CONI, sono i seguenti:
a) a livello provinciale, essere Presidenti in carica o ex Presidenti;
b) a livello regionale, essere Presidenti in carica o ex Presidenti.
- 7-quater.** I requisiti di eleggibilità del rappresentante degli Enti di promozione sportiva nazionali sono quelli previsti dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto del CONI e di essere tesserato ad un Ente di promozione sportiva nazionale da almeno due anni.

[Art. 36 – Norma transitoria]

[SOPPRESSA]

Art. 36-bis – Elezione degli organi delle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate

1. Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. Gli Statuti prevedono le procedure e i requisiti di eleggibilità del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.
3. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 4. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
4. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Gli Statuti prevedono le modalità per lo svolgimento delle elezioni qualora, il Presidente uscente candidato non raggiunga il quorum richiesto.
5. Il computo dei mandati di cui ai precedenti commi 3 e 4, si effettua, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta Nazionale e del Presidente del CONI da tenersi entro il 30 giugno 2005.
6. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati, anche tramite le associazioni di categoria riconosciute, per almeno due anni nell'ultimo decennio alla Federazione o Disciplina sportiva interessata ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli Statuti delle singole Federazioni e Discipline associate. A tal fine lo Statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti.
7. Lo Statuto può prevedere, altresì, la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
8. Lo Statuto deve prevedere le modalità di deliberazione delle Assemblee federali delle società affiliate e delle Assemblee elettive dei tesserati atleti e tecnici e, se previsto, degli ufficiali di gara.

TITOLO X

PATRIMONIO, MEZZI FINANZIARI, BILANCIO

Art. 36-ter – Patrimonio

1. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI può concedere in uso alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate beni di sua proprietà.

Art. 36 – quater - Gestione finanziaria

1. Il regolamento di amministrazione e contabilità del CONI è ispirato a principi civilistici in applicazione dell'art. 13, lettera o), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
2. I bilanci sono approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di sessanta giorni.
3. Per l'espletamento dei suoi compiti il CONI si avvale strumentalmente della "CONI Servizi S.p.A." ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178.

Art. 36-quinquies – Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, come modificato ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2004, m. 15, la Giunta Nazionale del CONI nomina commissari ad acta nelle Federazioni sportive nazionali e nelle Discipline sportive associate, per procedere alle modifiche statutarie eventualmente deliberate dal Consiglio Federale e derivanti da norme di legge o delibere del CONI, qualora l'Assemblea straordinaria appositamente convocata, entro il termine di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni, non abbia raggiunto il quorum costitutivo o deliberativo previsto dallo Statuto.

Normativa della Regione Friuli Venezia Giulia

Legge regionale n. 62 del 24/11/1980 Tutela sanitaria delle attività sportive

Art. 1

La Regione Friuli - Venezia Giulia promuove l' organizzazione e lo sviluppo degli interventi per la tutela sanitaria delle attività sportive, in particolare al fine di accertare l' idoneità psico - fisico - attitudinale di coloro che praticano attività sportive, ricreative ed agonistiche, nonché al fine di diffondere l' educazione sanitaria relativa alla pratica sportiva, anche come mezzo di prevenzione e riabilitazione delle anomalie fisiche.

Art. 2

Gli interventi relativi alla tutela sanitaria delle attività sportive sono svolti dalle unità sanitarie locali, secondo i criteri che saranno fissati dal piano sanitario regionale.

Art. 3

Le unità sanitarie locali, per gli interventi di cui all' articolo 2, si avvalgono:

dell' attività dei medici di base, che svolgono stabilmente i loro compiti nel singolo distretto, nonché dei medici responsabili dei distretti o da loro delegati; dell' attività di personale particolarmente qualificato ad operare nell' ambito della medicina sportiva, che svolge i suoi compiti in più distretti; dell' attività degli operatori dei servizi e presidi multizonali; dell' attività dei medici aderenti alla Federazione regionale medico - sportiva italiana.

In particolare nelle unità sanitarie locali vengono garantiti:

l' accertamento e la certificazione dello stato di salute dei soggetti che praticano o intendono praticare attività fisico - ricreative, e dell' assenza di controindicazioni allo svolgimento delle attività medesime; l' accertamento e la certificazione di idoneità generica alle attività fisico - sportive svolte in ambito scolastico; l' accertamento e la certificazione dell' idoneità generica e dell' idoneità specifica e psicoattitudinale dei soggetti che praticano o intendono praticare attività sportivo - agonistiche, mediante visite mediche di selezione e di controllo periodico in conformità alla normativa vigente; l' effettuazione di accertamenti psico - diagnostici e psico - terapeutici in relazione a problemi derivanti dalla pratica delle attività sportivo - agonistiche; l' avvio degli atleti ai servizi di cura e riabilitazione in relazione alle specifiche esigenze; l' effettuazione di accertamenti antidoping, da eseguirsi nei casi e nei modi previsti dalla normativa in materia; lo svolgimento di attività di educazione sanitaria della popolazione, volta a sviluppare la conoscenza degli aspetti medici, fisiologici, psichici e sociali delle attività sportive.

La Regione, nel piano sanitario regionale, può individuare le unità sanitarie locali tenute in modo peculiare ad assicurare adempimenti specifici in merito alle attività di cui al presente articolo, nonché la struttura o le strutture abilitate per gli accertamenti e le certificazioni per le attività sportive di carattere professionale.

Gli operatori nell'ambito della tutela sanitaria delle attività sportive sono organizzati con rapporto di dipendenza organica ovvero con rapporto convenzionale, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nelle unità sanitarie locali per l'attuazione della tutela sanitaria delle attività sportive, deve essere utilizzato, prioritariamente, il personale proveniente da centri di medicina dello sport della Federazione medico - sportiva italiana, nonché da enti, gestioni ed amministrazioni pubbliche disciolte ai sensi della normativa vigente.

Art. 4

Le visite di idoneità ed i relativi accertamenti di cui alla presente legge sono gratuiti per quanti intendono svolgere o svolgono attività fisico - ricreative ed agonistiche non retribuite.

La Giunta regionale, con successivo provvedimento, sentito il parere della Commissione di cui al successivo articolo 5, fissa annualmente il tariffario delle prestazioni sanitarie, compresi i controlli antidoping, non rientranti tra quelle erogate gratuitamente.

Le spese per gli esami e le analisi relative ai controlli antidoping, nei casi in cui tali prestazioni non siano gratuite, sono a carico dell'ente organizzatore della competizione sportiva.

Le funzioni attribuite dall'articolo 6 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, ai medici provinciali sono esercitate dal medico coordinatore dell'unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali competente per territorio.

Art. 5

Presso l'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità, al fine di coordinare l'attività del settore, è istituita una Commissione tecnico - consultiva per i problemi della tutela sanitaria delle attività sportive.

La Commissione, nominata dalla Giunta regionale, è composta:

- dall'Assessore regionale all'igiene e sanità, o da un suo delegato, in qualità di presidente;
- dall'Assessore regionale allo sport, o da un suo delegato;
- dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, o da un suo delegato;
- da un funzionario medico dell'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità;

- da un docente universitario esperto in medicina dello sport;
- dal delegato regionale del CONI;
- da quattro rappresentanti designati dal Consiglio regionale del CONI;
- dal rappresentante della Federazione regionale medico - sportiva italiana;
- dal rappresentante della Sovrintendenza scolastica della Regione;
- da un rappresentante degli ordini dei medici della regione.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell' Assessorato regionale dell' igiene e sanita'.

I componenti la Commissione restano in carica fino alla scadenza della legislatura consiliare durante la quale sono stati nominati.

Ai membri estranei all' Amministrazione regionale spetta il trattamento economico e di missione previsto dalle leggi regionali in vigore.

Note:

1 La Commissione regionale tecnico-consultiva per i problemi della tutela sanitaria delle attivita' sportive, istituita con il presente articolo, e' soppressa dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.

Art. 6

La Regione promuove, nell' ambito dei piani per la formazione professionale, la qualificazione e l' aggiornamento periodico del personale da utilizzare per la tutela sanitaria delle attivita' sportive.

Del pari la Regione promuove corsi di formazione per massofisioterapisti e massaggiatori sportivi.

Per l' attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la Regione puo' avvalersi della collaborazione di Universita', della Federazione medico - sportiva italiana e dell' Istituto di medicina sportiva di Roma del CONI.

Art. 7

In via transitoria, fino all' istituzione delle unita' sanitarie locali, per l' esercizio delle funzioni spettanti in materia di tutela sanitaria delle attivita' sportive, la Regione e gli Enti locali singoli od associati possono stipulare apposite convenzioni con la Federazione medico - sportiva italiana e con altri idonei istituti ed enti pubblici al fine dell' esecuzione delle visite di selezione e degli accertamenti diagnostici, nonche' per attivita' di consulenza.

Tali convenzioni avranno la durata fissata dalla Giunta regionale, e comunque non potranno essere applicate dopo la constatata idoneità acquisita dalle strutture delle unità sanitarie locali.

Art. 8

Le spese necessarie per l'attuazione della presente legge saranno a carico del fondo sanitario nazionale nell'ambito dei programmi che saranno individuati dai piani sanitari regionali.

Conseguentemente i relativi oneri graveranno sul capitolo 2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.

Art. 9

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge regionale n. 8 del 03/04/2003 Testo unico in materia di sport e tempo libero.

1 Articolo 2 bis aggiunto da art. 65, comma 1, L. R. 24/2006

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalita')

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce la funzione sociale delle attivita' sportive e ricreative, promuovendole e valorizzandole attraverso iniziative, strutture e servizi, mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati.
2. Al fine di sostenere la pratica dello sport, delle attivita' fisico-motorie e del tempo libero, intese quali strumenti per il miglioramento delle prestazioni e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche della persona, di tutelare il benessere, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali, la Regione interviene favorendo la realizzazione di un sistema di impianti e attrezzature sportive e del tempo libero, lo sviluppo e la diffusione dell'associazionismo sportivo e del tempo libero, nonche' le iniziative sportive con valenza anche turistica.

Art. 2

(Commissione regionale per lo sport)

1. E' istituita, presso la struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, la Commissione regionale per lo sport, organo consultivo dell'Amministrazione regionale per la definizione degli indirizzi e degli interventi regionali nell'ambito dello sport. La Commissione e' costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e resta in carica per la durata della legislatura regionale.
2. La Commissione e' composta da:
 - a) l'Assessore regionale allo sport, che la presiede;
 - b) il direttore della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero;
 - c) un rappresentante del Comitato regionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
 - d) un rappresentante di ciascuno dei Comitati provinciali del CONI;

- e) un rappresentante di ciascuna Provincia;
- f) quattro rappresentanti degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, maggiormente rappresentativi a livello regionale, tenuto conto del numero delle società sportive o ricreative affiliate e del numero di tesserati;
- g) due rappresentanti di associazioni sportive amatoriali, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle stesse operanti a livello interprovinciale;
- h) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia;
- i) un rappresentante del Centro universitario sportivo (CUS), designato congiuntamente dalle Università degli studi regionali;
- i bis) un rappresentante delle associazioni sportive dei soggetti diversamente dotati, designato dall'Assessore regionale competente in materia di sport nell'ambito di rose di nomi proposti dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale allo sport, la Commissione è presieduta dal direttore della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero.

4. I rappresentanti degli enti e organismi che compongono la Commissione sono designati entro sessanta giorni dalla data di richiesta della designazione. Decorso tale termine, la Commissione può esercitare le sue funzioni purché sia stato designato un numero di componenti non inferiore alla metà più uno.

5. La Commissione è convocata dal Presidente ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La presenza di tecnici ed esperti di settore è autorizzata preventivamente dal Presidente della Commissione.

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Aggiunte parole al comma 2 da art. 6, comma 165, L. R. 1/2007

Art. 2 bis

(Coordinamento degli interventi)

1. La Regione e gli Enti locali titolari di funzioni contributive in materia di sport e tempo libero assicurano il coordinamento tra gli interventi da essi attuati negli ambiti di rispettiva competenza, mediante opportune forme di intesa e di concertazione e a tal fine collaborano nell'acquisizione e nella gestione delle informazioni e dei dati attinenti il fabbisogno di strutture sportive e l'attività delle associazioni che operano sul territorio. Con norme regolamentari di attuazione, da approvare sentita la Commissione di cui all'articolo 2, sono dettate disposizioni generali in materia di programmazione, attuazione e verifica degli interventi pubblici di sostegno degli investimenti per impianti sportivi e di promozione delle attività sportive e della educazione alla pratica sportiva.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 65, comma 1, L. R. 24/2006

CAPO II

Interventi per l'impiantistica sportiva

Art. 3

(Contributi per gli impianti sportivi)

1. La Regione e gli enti titolari di funzioni contributive in materia di attività sportive promuovono il potenziamento e l'adeguamento della dotazione di impianti sportivi del territorio mediante interventi a sostegno degli investimenti, realizzati da Comuni singoli e associati, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con Enti locali, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.

2. Per il sostegno degli investimenti di cui al comma 1 è autorizzata la concessione di:

a) contributi annui costanti sino a un massimo di anni 20 sulla spesa riconosciuta ammissibile da corrispondersi fino alla misura del 7 per cento del capitale mutuato;

b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Integrata la disciplina da art. 5, comma 263, L. R. 1/2005

3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 95, L. R. 2/2006

4 Articolo sostituito da art. 65, comma 1, L. R. 24/2006

5 Sostituite parole al comma 2 da art. 4, comma 6, L. R. 30/2007

Art. 4

(Determinazione della spesa ammissibile)

1. La spesa ammissibile per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il recupero, l'adeguamento e il miglioramento di impianti sportivi comprende:

- a) il costo dell'opera;
- b) la quota per le spese generali e di collaudo;
- c) il prezzo di acquisto dell'area necessaria.

2. La spesa ammissibile per l'acquisizione in proprietà di impianti sportivi in disuso può comprendere, previo accertamento di congruità da parte della struttura regionale competente, oltre al prezzo di acquisto degli immobili e delle pertinenze:

- a) il prezzo delle attrezzature fisse e mobili;
- b) il prezzo degli arredi.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Art. 5

(Domande di concessione dei contributi)

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 3 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate di:

- a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche, da cui risulti l'uso della medesima, i costi, le forme di gestione e il bacino d'utenza previsti;
- b) preventivo di spesa.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Art. 6

(Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi)

- 1.** Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 3 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
- 2.** I contributi annui costanti sono erogati al beneficiario pubblico o privato o all'istituto di credito mutuante, con le modalita' stabilite nel provvedimento di concessione. L'Amministrazione regionale riconosce agli enti pubblici la facolta' di cedere detti contributi annui all'istituto di credito mutuante.

Note:

- 1** Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Art. 7

(Contributi per impianti natatori)

- 1.** L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a soggetti pubblici contributi pluriennali, di durata non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che tali soggetti stipulano per la costruzione di impianti sportivi natatori.
- 2.** Nel caso di interventi realizzati con lo strumento della finanza di progetto, i contributi sono concessi a copertura del prezzo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonche' per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), indipendentemente dall'assunzione del mutuo.
- 3.** Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate del preventivo di spesa e di una relazione illustrativa dell'opera, delle sue caratteristiche tecniche, delle modalita' di utilizzo e dell'economicita' della gestione.
- 4.** Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

Note:

- 1** Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
- 2** Sostituite parole al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 20/2004

Art. 8

(Realizzazione di una struttura integrata per gli sport motoristici)

1. Per la completa attuazione delle finalita' della presente legge, la Regione promuove la realizzazione, in ambito regionale, di una struttura integrata destinata alla pratica degli sport motoristici.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, la struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero emana un invito pubblico per la presentazione di proposte, da parte di soggetti pubblici e privati, dirette all'individuazione della struttura da realizzare e della sua ubicazione. L'invito pubblico definisce i requisiti dei soggetti proponenti e le modalita' e i termini di presentazione delle proposte nonche' i criteri di valutazione delle stesse, con particolare riguardo alla compatibilita' ambientale della struttura e al suo livello di finanziamento con risorse private. Le proposte presentate sono corredate dell'assenso formale del Comune competente per territorio. Possono essere presentate anche proposte comprendenti l'ampliamento e l'adeguamento funzionale di strutture esistenti.

3. La struttura ha le seguenti caratteristiche:

a) sviluppo pista non inferiore a milleduecento metri e non superiore a millequattrocento metri;

b) destinazione funzionale anche per attivita' di prova, collaudo, intrattenimento nel settore motoristico, ricerca e promozione nel settore della sicurezza stradale;

c) idonea gestione.

4. Per la realizzazione dell'intervento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 14/2002.

5. La legge finanziaria regionale successiva all'attuazione delle procedure di cui al comma 2 stabilisce le modalita' d'intervento della Regione per la realizzazione della struttura, per una spesa complessiva non superiore a un terzo di quella ammissibile.

Art. 9

(Uso degli impianti)

1. Gli impianti sportivi che fruiscono di contributi regionali sono utilizzati da tutte le associazioni ricreative, amatoriali e sportive nonche' dai gruppi scolastici e aziendali operanti nell'ambito del bacino d'utenza.

2. Entro un anno dal completamento dell'intervento, il soggetto proprietario adotta apposito regolamento d'uso che tiene conto della disposizione di cui al comma 1. Copia del

regolamento e' depositata presso l'impianto, a disposizione degli utilizzatori che la richiedono, ed e' inviata al soggetto finanziatore.

3. Gli impianti ammessi ai contributi di cui alla presente legge non possono essere alienati, dati in locazione o utilizzati per finalita' diverse da quelle previste dal decreto di concessione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

CAPO III

Interventi per la straordinaria manutenzione dell'impiantistica sportiva e per la dotazione di attrezzature

Art. 10

(ABROGATO)

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

CAPO IV

Sostegno ad attivita' e manifestazioni sportive e del tempo libero e interventi regionali diretti

Art. 11

(Contributi, finanziamenti e interventi regionali diretti)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, societa' e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, di corsi di formazione e aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti, per iniziative di informazione, educazione e promozione a un corretto esercizio delle attivita' fisico-motorie, anche attraverso studi, ricerche, convegni e pubblicazioni in tema di sport e tempo libero, per iniziative di informazione dei danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti nonche' per attivita' a carattere promozionale, di interesse turistico e culturale, attinenti allo sport.

2. I contributi sono concessi solo per manifestazioni, attivita' e iniziative di interesse regionale, ferme restando le competenze attribuite alle Province, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali).

3. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 per la realizzazione di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo. I finanziamenti sono concessi anche in deroga al termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 12, comma 1.

4. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a realizzare anche direttamente gli interventi di cui al presente articolo.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Art. 12

(Concessione e rendicontazione dei contributi e finanziamenti)

1. Le domande di concessione dei contributi e finanziamenti di cui all'articolo 11 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolge la manifestazione o attivita' per la quale e' chiesto il contributo o finanziamento, corredate di:

a) relazione illustrativa della manifestazione o dell'attivita';

b) dettaglio preventivo di spesa.

2. La Giunta regionale determina con regolamento la spesa ammissibile.

3. I contributi di cui all'articolo 11, comma 1, possono essere concessi in deroga al termine di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di impossibilita' di programmare l'intervento entro la scadenza ivi prevista.

4. I beneficiari dei contributi e finanziamenti forniscono la dimostrazione del loro impiego non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello dell'erogazione con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilita', del bilancio consuntivo della manifestazione o attivita', di una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della stessa e dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa fino all'ammontare del contributo o finanziamento concesso.

5. La mancata presentazione di quanto richiesto al comma 4 o la non realizzazione della manifestazione o attivita' comportano la revoca del contributo o finanziamento concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo, secondo le modalita' di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000, nonche' l'esclusione dal contributo o finanziamento per i tre anni successivi.

6. Le disposizioni di cui comma 5 non si applicano qualora la non realizzazione della manifestazione o attivita' sia dovuta a causa di forza maggiore.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Sostituite parole al comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 20/2004

Art. 13

(Priorita' ed esclusioni)

1. Le domande di concessione dei contributi e finanziamenti di cui all'articolo 11 hanno priorit  se l'ente o la societ  che organizza la manifestazione sportiva dimostra una concreta attivita' antidoping tra gli atleti partecipanti.

2. Sono escluse dal finanziamento le manifestazioni sportive organizzate da enti o societ  che hanno registrato tra i propri atleti l'assunzione di sostanze dopanti.

3. La Giunta regionale determina con regolamento i criteri per l'individuazione dei casi di priorit  e di esclusione.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

CAPO V

Interventi per la Scuola regionale dello sport del CONI

Art. 14

(Contributi per la formazione degli operatori, dei dirigenti e degli amministratori di associazioni e societ  sportive)

1. Al fine di favorire la qualificazione e l'aggiornamento tecnico degli operatori sportivi, dei dirigenti e degli amministratori delle associazioni e societ  sportive, l'Amministrazione regionale   autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia contributi annui, a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla Scuola regionale dello Sport, anche in collaborazione con il corso di laurea in scienze motorie, per l'organizzazione di corsi, convegni, studi, ricerche e per la stampa e divulgazione di pubblicazioni specializzate.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Art. 15

(Concessione e rendicontazione dei contributi)

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 14 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio dell'anno nel quale si svolgono le iniziative per le quali e' chiesto il contributo, corredate di:

a) relazione illustrativa delle iniziative;

b) preventivo di spesa.

2. Entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'erogazione del contributo, il Comitato regionale del CONI presenta alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero il bilancio consuntivo e una sintetica relazione dell'attivita', nonche' l'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa fino all'ammontare del contributo concesso.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

CAPO VI

Interventi per la tutela del talento sportivo

Art. 16

(Finanziamento annuo al Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera e al Comitato regionale del CONI)

1. Al fine di valorizzare il talento sportivo degli atleti nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un finanziamento annuo per l'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi promozionali, per l'assegnazione di premi alle societa' di appartenenza e per la promozione dell'immagine, nonche' per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con le universita' degli studi o istituti scientifici regionali:

a) al Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera, per la pratica dell'atletica leggera;

b) al Comitato regionale del CONI, per la pratica di discipline sportive individuali, nell'ambito di indirizzi di programma stabiliti dalla Giunta regionale.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Art. 17

(Regolamento per la concessione del finanziamento)

1. La Giunta regionale determina con regolamento i criteri e le modalita' di concessione del finanziamento di cui all'articolo 16.

2. La domanda per la concessione del finanziamento e' presentata alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare. Il finanziamento puo' essere erogato in via anticipata e in unica soluzione. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalita' di rendicontazione.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

CAPO VII

Interventi a favore dei soggetti diversamente dotati

Art. 18

(Contributi per il sostegno della pratica sportiva dei soggetti diversamente dotati)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati contributi in conto capitale, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti.

1 bis. Sono altresì ammesse ai contributi di cui al comma 1 le iniziative espressamente promosse per favorire la pratica sportiva di soggetti diversamente dotati da parte di associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalita' statutarie, l'organizzazione di attivita' e manifestazioni rivolte a tale obiettivo e che operano in modo continuativo in tale ambito.

2. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate di:

a) relazione illustrativa riguardante la manifestazione e l'utilizzo dei mezzi, dell'equipaggiamento e delle attrezzature;

b) dettagliato preventivo di spesa.

3. La Giunta regionale determina con regolamento la spesa ammissibile.

4. I beneficiari dei contributi forniscono la dimostrazione del loro impiego non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello dell'erogazione con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilit , del bilancio consuntivo della manifestazione, di una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della stessa e dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa fino all'ammontare del contributo concesso.

5. La mancata presentazione di quanto richiesto al comma 4 o la non realizzazione della manifestazione o intervento comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo, secondo le modalit  di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000, nonch  l'esclusione dal contributo per i tre anni successivi.

6. Le disposizioni di cui comma 5 non si applicano qualora la non realizzazione della manifestazione sia dovuta a causa di forza maggiore.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Aggiunto il comma 1 bis da art. 5, comma 27, L. R. 22/2007

CAPO VIII

Interventi per l'informatizzazione dei servizi

Art. 19

(Contributi per l'acquisto di tecnologia informatica)

1. L'Amministrazione regionale   autorizzata a concedere contributi, in misura non superiore all'80 per cento della spesa ammissibile, ai comitati regionali delle federazioni sportive affiliate al CONI e degli enti di promozione sportiva, e alle realt  rappresentative delle associazioni amatoriali operanti a livello interprovinciale, per l'acquisto di tecnologia destinata all'informatizzazione dei servizi dei medesimi e dei relativi comitati provinciali, al fine di favorire i servizi di supporto alle societ  e associazioni sportive.

2. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate di una relazione sulla necessit  del prodotto e del preventivo di spesa.

3. Il contributo   erogato dopo la presentazione di idonea documentazione fiscale della spesa sostenuta.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

CAPO IX

Interventi per la promozione dell'attività sportiva in ambito scolastico e universitario

Art. 20

(Promozione dell'attività sportiva nella scuola dell'obbligo)

- 1.** Al fine di promuovere l'educazione all'attività sportiva nella scuola primaria e secondaria, la Regione sostiene mediante la concessione di appositi contributi i progetti realizzati in tale ambito dalle istituzioni scolastiche, anche sulla base di convenzioni con le federazioni sportive operanti in ambito regionale.
- 2.** Sono condizioni necessarie per la stipula delle convenzioni l'intesa con almeno uno dei Centri servizi amministrativi provinciali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la partecipazione di istruttori sportivi qualificati secondo la normativa vigente e la possibilità di utilizzo di infrastrutture alberghiere o sportive site in ambito regionale.
- 3.** La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale allo sport, di concerto con l'Assessore regionale al turismo, determina con regolamento i criteri per la concessione dei contributi. Il termine per la presentazione dei contributi è fissato annualmente con apposito bando pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
- 4.** La legge finanziaria regionale determina l'entità della spesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7).

Note:

1 Sostituito il comma 1 da art. 7, comma 90, L. R. 2/2006

2 Sostituite parole al comma 3 da art. 6, comma 92, L. R. 1/2007

Art. 21

(Contributi annui per i Centri universitari sportivi)

- 1.** Al fine di sostenere le attività promozionali di diffusione dell'attività sportiva nell'ambito universitario, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui alle Università degli studi di Trieste e Udine per i Centri universitari sportivi, a sostegno del funzionamento e delle attività sportive e del tempo libero dagli stessi promosse.
- 2.** La legge finanziaria regionale determina l'entità della spesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/1999.

CAPO X

Interventi per la tutela dell'attività sportiva e motoria

Art. 22

(Assistenza legale ai dirigenti volontari di enti e associazione sportive senza fini di lucro)

- 1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai dirigenti volontari non retribuiti di enti e associazioni sportive senza fini di lucro contributi, di importo stabilito annualmente dalla Giunta regionale, per il patrocinio legale in caso di coinvolgimento in fatti connessi alla propria carica, con esclusione di quelli imputabili a dolo o colpa grave. I contributi sono erogati in via anticipata e in unica soluzione.
- 2.** La domanda di concessione dei contributi è presentata alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro trenta giorni dalla data di avvio del procedimento giudiziario. La domanda indica le generalità del richiedente, la carica ricoperta nell'ente o associazione, il legale patrocinante e una breve relazione dei fatti.
- 3.** Al termine del procedimento il dirigente presenta alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero la parcella quietanzata dell'avvocato difensore e copia della sentenza. La mancata presentazione di tali documenti comporta la restituzione del contributo e l'impossibilità di ottenerne altri.

Note:

- 1** Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Art. 23

(Tutela dei praticanti)

- 1.** Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona si avvalgono della presenza costante di almeno un professionista qualificato in possesso di laurea in scienze motorie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica), o in possesso di altri titoli equipollenti.
- 2.** Prima dell'inizio dell'attività, i gestori delle strutture sportive di cui al comma 1, comunicano al Comune, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il nominativo e i titoli previsti dal comma 1 del professionista che assume l'incarico di direttore tecnico.

3. Il direttore tecnico ha la responsabilit  dell'applicazione dei programmi svolti nella struttura. Il direttore tecnico   tenuto a verificare il possesso dell'idoneit  fisica dei praticanti, comprovata dalla presentazione di apposita certificazione medica, ove prevista dalla normativa vigente, nonch  il rispetto delle normative antidoping.

4. Le Province e i Comuni, qualora siano promotori di iniziative di attivita' motorie o sportive, a tutela della salute dei cittadini, sono tenuti ad avvalersi di soggetti in possesso dei titoli professionali di cui al comma 1.

5. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1:

a) le attivita' per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici;

b) le attivita' motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

c) le attivita' libere amatoriali esercitate in modo individuale o collettivo, anche se svolte in aree pubbliche attrezzate.

6. Le violazioni degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comportano la revoca degli incentivi previsti dalla presente legge e l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro a carico del gestore dell'attivita'. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalita' della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Alla determinazione e irrogazione delle sanzioni provvede il Comune, salva la competenza della Regione, nel caso in cui il trasgressore sia il Comune.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, nelle strutture sportive di cui al comma 1, possono operare anche soggetti che abbiano svolto almeno ventiquattro mesi di attivita' negli ultimi cinque anni con riferimento alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2006, n. 15 e siano in possesso di titolo abilitativo rilasciato dalla Scuola centrale dello sport del CONI o da Federazioni sportive nazionali aderenti al CONI, o da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o abbiano frequentato appositi corsi di formazione istituiti e riconosciuti dalla Giunta regionale.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 15/2006

Art. 24

(Tutela della salute in ambito sportivo)

1. L'Amministrazione regionale adotta programmi d'intervento mirati a promuovere un corretto stile di vita e la tutela della salute, con particolare riguardo alla lotta antidoping, mediante attivita' di sensibilizzazione e informazione da svolgere nelle scuole e nei confronti degli atleti e degli operatori sportivi e di formazione degli operatori medici per la

prestazione delle cure primarie nonché del personale tecnico sportivo per interventi di primo soccorso durante l'attività atletica.

2. Gli interventi sono realizzati con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, delle istituzioni scolastiche, del CONI e delle organizzazioni sportive, secondo il programma e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale allo sport, di concerto con l'Assessore regionale alla sanità.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a promuovere e stipulare un'apposita convenzione con le competenti strutture medico-sportive nazionali per il potenziamento e la diffusione dei controlli antidoping nel territorio regionale nell'ambito delle attività sportive agonistiche organizzate da associazioni e gruppi appartenenti alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva e alle organizzazioni dello sport amatoriale. Tale convenzione prevede, in particolare, le modalità di coinvolgimento diretto degli organizzatori delle attività sportive agonistiche nella lotta antidoping.

4. L'Amministrazione regionale assegna annualmente un certificato di qualità antidoping alle associazioni sportive che hanno aderito e partecipato ai programmi di cui al comma 1.

5. La legge finanziaria regionale determina l'entità della spesa degli interventi di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/1999.

CAPO XI

Interventi per il tempo libero

Art. 25

(Manifestazioni nell'ambito del tempo libero)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, per sostenere manifestazioni nell'ambito del tempo libero.

2. I contributi sono concessi solo per manifestazioni di interesse regionale, ferme restando le competenze attribuite alle Province e ai Comuni, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 10/1988.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare anche direttamente le manifestazioni di cui al comma 1.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Art. 26

(Interventi a sostegno della danza folcloristica)

1. Nell'ambito dell'azione di tutela e di promozione del patrimonio culturale e linguistico delle sue comunità, la Regione riconosce il ruolo svolto dalle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica e ne sostiene le iniziative e le attività, secondo indirizzi di programma stabiliti dalla Giunta regionale, mediante la concessione di contributi annui, a titolo di concorso nelle spese necessarie per il funzionamento e lo svolgimento delle attività culturali.

2. I contributi possono essere utilizzati per le attività di ricerca, per l'organizzazione di corsi, di seminari e di laboratori didattici, per la redazione e la riproduzione di materiali di studio e di divulgazione, per l'acquisto di materiale connesso all'esercizio dell'attività, quali pubblicazioni, attrezzature, equipaggiamenti, nonché per le spese di trasporto per la partecipazione a manifestazioni di danza folcloristica in Italia e all'estero. Il programma delle attività culturali deve essere riservato alla conoscenza, alla divulgazione e alla promozione delle tradizioni di danza folcloristica della regione.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Art. 27

(Interventi a favore dei militari di leva)

1. L'Amministrazione regionale, in ottemperanza agli impegni assunti con il Protocollo d'intesa tra Regione Friuli Venezia Giulia e Quinto Corpo d'Armata, è autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni anche non riconosciute, gruppi sportivi e ricreativi aziendali, comitati nonché organizzazioni del tempo libero, senza fini di lucro, per l'attuazione di iniziative di carattere ricreativo, sociale e culturale a favore dei militari di leva.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Art. 28

(Concessione e rendicontazione dei contributi)

1. Le domande di concessione dei contributi di cui agli articoli 25, 26 e 27 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha luogo l'intervento, corredate di:

a) relazione illustrativa dell'attività o della manifestazione;

b) preventivo di spesa.

c) limitatamente alle associazioni di cui all'articolo 26, relazione sintetica dell'attività svolta dall'associazione nel corso della sua vita sociale, da cui risulti la sua rappresentatività e il radicamento sul territorio in cui opera.

2. Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite annualmente in base alle domande pervenute nel termine e secondo le modalità di cui al comma 1, nell'ambito degli indirizzi di programma stabiliti dalla Giunta regionale.

3. I beneficiari dei contributi forniscono la dimostrazione del loro impiego non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello dell'erogazione con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità, del bilancio consuntivo della manifestazione o attività, di una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della stessa e dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa fino all'ammontare del contributo concesso.

4. La mancata presentazione di quanto richiesto al comma 3 o la non realizzazione della manifestazione o attività comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000, nonché l'esclusione dal contributo per i tre anni successivi.

5. Le disposizioni di cui comma 4 non si applicano qualora la non realizzazione della manifestazione o attività sia dovuta a causa di forza maggiore.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

CAPO XII

Interventi per l'attività sportiva amatoriale

Art. 29

(Ambito di applicazione)

1. Al fine di sostenere l'attività sportiva amatoriale promossa dalle associazioni operanti nel territorio regionale, in favore delle stesse trovano applicazione le disposizioni di cui ai capi II, IV, VIII e XI della presente legge, secondo le modalità e procedure ivi previste.

1 bis. La Regione favorisce lo sviluppo dell'attività degli Enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, mediante la concessione di contributi annuali a sostegno della loro attività istituzionale.

1 ter. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1bis si applicano le modalità previste dalle norme del capo IV della presente legge.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Aggiunto il comma 1 bis da art. 5, comma 240, L. R. 1/2005

3 Aggiunto il comma 1 ter da art. 5, comma 240, L. R. 1/2005

CAPO XIII

Ispezioni e controlli, sospensione delle erogazioni, revoca e restituzione dei contributi e finanziamenti

Art. 30

(Facolta' ispettive e di controllo)

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facolta' di effettuare ispezioni e controlli, in qualsiasi momento, in relazione ai contributi e finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal capo I del titolo III della legge regionale 7/2000.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Art. 31

(Sospensione delle erogazioni, revoca e restituzione dei contributi e finanziamenti)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sospendere l'erogazione dei contributi e finanziamenti di cui alla presente legge, a revocare i medesimi e a chiedere la restituzione delle somme erogate, secondo quanto disposto dal capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

CAPO XIV

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 32

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2 fanno carico, a decorrere dall'anno 2004, all'unita' previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unita' previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e a carico delle corrispondenti unita' previsionali di base per gli anni successivi relativamente alle variazioni riguardanti limiti d'impegno:

a) per le finalita' previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), e dall'articolo 29, comma 1, sono autorizzati tre limiti d'impegno decennali, di cui due a decorrere dall'anno 2004, rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro, e uno a decorrere dall'anno 2005 di 500.000 euro. Le annualita' relative sono iscritte sul capitolo 6136 (2.1.232.5.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi annui costanti a Comuni, singoli o associati, istituzioni, societa' e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonche' ad associazioni che promuovono l'attivita' sportiva amatoriale, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprieta' di impianti in disuso>> e con lo stanziamento complessivo di 2.400.000 euro, suddiviso in ragione di 950.000 euro per l'anno 2004 e 1.450.000 euro per l'anno 2005, in corrispondenza alle annualita' autorizzate per gli anni medesimi. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 2006 al 2014 fanno carico al corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi. Al relativo onere si provvede con le disponibilita' di pari importo e per le medesime annualita' derivanti dal disposto di cui al numero I) della lettera f);

b) per le finalita' previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), e dall'articolo 29, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 2.049.000 euro, suddivisa in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005, a carico del capitolo 6143 (2.1.232.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, istituzioni, societa' e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonche' ad associazioni che promuovono l'attivita' sportiva amatoriale, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprieta' di impianti in disuso - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento complessivo di 2.049.000 euro, suddiviso in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilita' di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero II) della lettera f);

c) per le finalita' previste dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, e' autorizzato a decorrere dall'anno 2004 il limite d'impegno decennale di 660.000 euro. Le annualita' relative sono iscritte sul capitolo 6130 (2.1.232.4.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi pluriennali a soggetti pubblici, nonche' ad associazioni che promuovono l'attivita' sportiva amatoriale, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che tali soggetti stipulano per la costruzione di impianti sportivi natatori>> e con lo stanziamento

complessivo di 1.320.000 euro, suddiviso in ragione di 660.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 in corrispondenza alle annualita' autorizzate per gli anni medesimi. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 2006 al 2013 fanno carico al corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi. Al relativo onere si provvede con le disponibilita' di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero III) della lettera f);

d) per le finalita' previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6118 (2.1.233.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Trasferimenti alle Province diretti alla concessione di contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, societa' e associazioni sportive e ricreative anche di carattere aziendale per interventi di straordinaria manutenzione di impianti sportivi>> e con lo stanziamento complessivo di 516.000 euro, suddiviso in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilita' di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero IV) della lettera f);

e) per le finalita' previste dall'articolo 10, comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6119 (2.1.233.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Trasferimenti alle Province diretti alla concessione di contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, societa' e associazioni sportive e ricreative anche di carattere aziendale per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili necessarie all'attivita' sportiva e ricreativa>> e con lo stanziamento complessivo di 300.000 euro, suddiviso in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilita' di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero V) della lettera f);

f) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere a), d), j), l), n), t), u) e v), sono revocati:

l) i tre limiti d'impegno decennali rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2004 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, autorizzati dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sul capitolo 6137 del documento tecnico citato, il cui stanziamento e' conseguentemente ridotto di complessivi 2.400.000 euro, suddivisi in ragione di 950.000 euro per l'anno 2004 e di 1.450.000 euro per l'anno 2005; la revoca relativa alle annualita' per gli anni dal 2006 al 2014 grava sul corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi;

ll) la spesa complessiva di 2.049.000 euro, suddivisa in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005, autorizzata rispettivamente per 1.049.000 euro

relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e per 1.000.000 di euro relativi all'anno 2005 dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 6140 del documento tecnico citato, il cui stanziamento e' conseguentemente ridotto di pari importo;

III) il limite d'impegno decennale di 660.000 euro a decorrere dall'anno 2004, autorizzato dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6138 del documento tecnico citato, il cui stanziamento e' conseguentemente ridotto di complessivi 1.320.000 euro, suddivisi in ragione di 660.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005; la revoca relativa alle annualita' per gli anni dal 2006 al 2013 grava sul corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi;

IV) la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 258.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 258.000 euro relativi all'anno 2005 dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 6141 del documento tecnico citato, il cui stanziamento e' conseguentemente ridotto di pari importo;

V) la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 103.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 47.000 euro relativi all'anno 2004 e per 150.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 6167 del documento tecnico citato, il cui stanziamento e' conseguentemente ridotto di pari importo.

3. Sono autorizzate le seguenti variazioni di spesa, in parte compensative, a carico dell'unita' previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, il cui stanziamento e' elevato di complessivi 550.000 euro, suddivisi in ragione di 275.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, in relazione alle autorizzazioni delle maggiori spese di cui alle lettere e), i) e j):

a) per le finalita' previste dall'articolo 11, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6049 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, societa' e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonche' ad associazioni che promuovono l'attivita' sportiva amatoriale, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, attivita' e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero>> e con lo stanziamento complessivo di 2.400.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilita' di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto l della lettera k);

b) per le finalita' previste dall'articolo 11, comma 3, e dall'articolo 29, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6051 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Finanziamenti a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, societa' e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonche' ad associazioni che promuovono l'attivita' sportiva amatoriale, per la realizzazione di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo>> e con lo stanziamento complessivo di 3.000.000 di euro, suddiviso in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilita' di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto II della lettera k);

c) per le finalita' previste dal combinato disposto dell'articolo 11, comma 1 e dell'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 29, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6145 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, societa' e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonche' ad associazioni che promuovono l'attivita' sportiva amatoriale, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, attivita' e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero programmate dopo il 28 febbraio>> e con lo stanziamento complessivo di 206.000 euro, suddiviso in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilita' di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto III della lettera k);

d) per le finalita' previste dall'articolo 14, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6148 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi annui al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla Scuola regionale dello sport per l'organizzazione di corsi, convegni, studi, ricerche e per la stampa e divulgazione di pubblicazioni specializzate>> e con lo stanziamento complessivo di 150.000 euro, suddiviso in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilita' di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto IV della lettera k);

e) per le finalita' previste dall'articolo 18, comma 1, relativamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, e' autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6041 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati per l'organizzazione di manifestazioni sportive>> e con lo

stanziamento complessivo di 400.000 euro, suddiviso in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

f) per le finalita' previste dall'articolo 18, comma 1, relativamente all'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, e' autorizzata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6158 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti>> e con lo stanziamento complessivo di 102.000 euro, suddiviso in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilita' di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto V della lettera k);

g) per le finalita' previste dall'articolo 25, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6164 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, nonche' ad associazioni che promuovono l'attivita' sportiva amatoriale, per sostenere manifestazioni di interesse regionale nell'ambito del tempo libero>> e con lo stanziamento complessivo di 600.000 euro, suddiviso in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilita' di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto I della lettera k);

h) per le finalita' previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6166 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi annui alle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica, nonche' ad associazioni che promuovono l'attivita' sportiva amatoriale, a titolo di concorso nelle spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attivita' culturali>> e con lo stanziamento complessivo di 308.000 euro, suddiviso in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilita' di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto VI della lettera k);

i) per le finalita' previste dall'articolo 27, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6048 (1.1.162.2.08.06) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni, gruppi sportivi e ricreativi aziendali, comitati nonche' organizzazioni del tempo libero, senza fini di lucro, e associazioni

che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per l'attuazione di iniziative di carattere ricreativo, sociale e culturale a favore dei militari di leva>> e con lo stanziamento complessivo di 50.000 euro, suddiviso in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

j) per le finalità previste dall'articolo 22, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6159 (1.1.162.2.08.06) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi ai dirigenti volontari non retribuiti di enti e associazioni sportive senza fini di lucro per il patrocinio legale in caso di coinvolgimento in fatti connessi alla propria carica>> e con lo stanziamento complessivo di 100.000 euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

k) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere a), o), w), x), z) e bb) sono revocati:

l) la spesa di complessivi 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 1.057.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, per 443.000 euro relativi all'anno 2004 e per 1.500.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6053 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

ll) la spesa di complessivi 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 1.135.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, per 365.000 euro relativi all'anno 2004 e per 1.500.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6080 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

lll) la spesa di complessivi 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6070 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

lV) la spesa di complessivi 150.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 75.000 euro relativi all'anno 2004, dall'articolo 7, comma 79, della legge regionale 3/2002, e per 75.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6061 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

V) la spesa di complessivi 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 51.000 euro relativi all'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 51.000 euro relativi all'anno

2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6090 del documento tecnico citato, il cui stanziamento e' conseguentemente ridotto di pari importo;

VI) la spesa di complessivi 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 154.000 euro relativi all'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 154.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6054 del documento tecnico citato, il cui stanziamento e' conseguentemente ridotto di pari importo.

4. Per le finalita' previste dall'articolo 11, comma 4, e dall'articolo 29, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 360.000 euro, suddivisa in ragione di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unita' previsionale di base 9.8.44.1.1056 che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 alla funzione - obiettivo n. 9 - programma 9.8 - Rubrica n. 44 - spese correnti - con la denominazione <<Spese dirette nel settore dello sport e del tempo libero>>, con riferimento al capitolo 6147 (1.1.141.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Spese per la realizzazione di manifestazioni, attivita' e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero e di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo>> e con lo stanziamento complessivo di 360.000 euro, suddiviso in ragione di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

5. Per le finalita' previste dall'articolo 25, comma 3, e dall'articolo 29, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unita' previsionale di base 9.8.44.1.1056 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 6273 (1.1.141.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Spese per sostenere manifestazioni di interesse regionale nell'ambito del tempo libero>> e con lo stanziamento complessivo di 90.000 euro, suddiviso in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12, comma 5, all'articolo 18, comma 5, all'articolo 22, comma 3, all'articolo 28, comma 4 e all'articolo 31, comma 1, affluiscono all'unita' previsionale di base 3.6.420 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 137 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.

7. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unita' previsionale di base 9.8.44.1.323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005:

a) per le finalita' previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa complessiva di 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6149 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Finanziamento annuo al Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera per l'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi promozionali, per l'assegnazione di premi alle societa' di appartenenza e per la promozione dell'immagine, nonche' per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con le universita' degli studi o istituti scientifici regionali, limitatamente alla pratica dell'atletica leggera>> e con lo stanziamento complessivo di 206.000 euro, suddiviso in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilita' di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero I) della lettera c);

b) per le finalita' previste dall'articolo 16, comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa complessiva di 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6157 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Finanziamento annuo al Comitato regionale del CONI per l'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi promozionali, per l'assegnazione di premi alle societa' di appartenenza e per la promozione dell'immagine, nonche' per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con le universita' degli studi o istituti scientifici regionali, limitatamente alla pratica di discipline sportive individuali>> e con lo stanziamento complessivo di 308.000 euro, suddiviso in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilita' di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero II) della lettera c);

c) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere s) e aa), sono revocate:

I) la spesa di complessivi 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata, per l'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 103.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6057 del documento tecnico citato, il cui stanziamento e' conseguentemente ridotto di pari importo;

II) la spesa di complessivi 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per l'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 154.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6091 del documento tecnico citato, il cui stanziamento e' conseguentemente ridotto di pari importo.

8. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unita' previsionale di base 9.8.44.2.328 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005:

a) per le finalita' previste dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6163 (2.1.239.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi ai comitati regionali delle federazioni sportive affiliate al CONI e degli enti di promozione sportiva e alle realta' rappresentative delle associazioni amatoriali operanti a livello interprovinciale, per l'acquisto di tecnologia destinata all'informatizzazione dei servizi di supporto alle societa' e associazioni sportive>> e con lo stanziamento complessivo di 102.000 euro, suddiviso in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

b) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere q) e r), e' revocata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per l'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 51.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6161 del documento tecnico citato, il cui stanziamento e' conseguentemente ridotto di pari importo.

9. Al maggior onere complessivo di 1.000.000 di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 3, lettere e), i) e j), e ai commi 4 e 5, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sull'unita' previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del precitato bilancio - capitolo 9710 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 30 del prospetto D/2), il cui stanziamento e' conseguentemente ridotto di pari importo.

Note:

1 Sostituite parole al comma 6 da art. 7, comma 6, L. R. 14/2003

Art. 33

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate in particolare:

a) la legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attivita' ricreative e sportive);

b) la legge regionale 28 ottobre 1980, n. 57 (modificativa della legge regionale 43/1980);

c) la legge regionale 9 maggio 1981, n. 27 (modificativa e di finanziamento della legge regionale 43/1980);

- d) la legge regionale 28 giugno 1982, n. 43 (modificativa e di finanziamento della legge regionale 43/1980);
- e) la legge regionale 23 agosto 1982, n. 62 (modificativa e di interpretazione autentica della legge regionale 43/1980);
- f) la legge regionale 20 giugno 1983, n. 60 (modificativa e di finanziamento della legge regionale 43/1980);
- g) l'articolo 26 (modificativo della legge regionale 43/1980) della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie);
- h) la legge regionale 9 maggio 1986, n. 19 (modificativa della legge regionale 43/1980);
- i) la legge regionale 18 luglio 1991, n. 29 (modificativa della legge regionale 43/1980);
- j) la legge regionale 18 maggio 1993, n. 23 (modificativa della legge regionale 43/1980);
- k) il comma 2 (modificativo della legge regionale 43/1980) dell'articolo 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997);
- l) l'articolo 58 (modificativo della legge regionale 43/1980) della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
- m) il comma 29 (modificativo della legge regionale 43/1980) dell'articolo 5 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
- n) i commi 76 e 77 (modificativi della legge regionale 43/1980) dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
- o) i commi 91 e 92 (modificativi della legge regionale 43/1980) dell'articolo 7 della legge regionale 3/2002;
- p) l'articolo 31 (Iniziative speciali a favore dei militari di leva) della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 (Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l'anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);
- q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 6 (Interventi regionali per i servizi di supporto alle attività sportive);
- r) l'articolo 59 (modificativo dell'articolo 4 della legge regionale 6/1991) della legge regionale 9/1999;
- s) la legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16 (Interventi regionali a tutela del talento atletico);

t) l'articolo 68 (Contributi per interventi su impianti sportivi) della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

u) i commi 13, 14, 15, 16 e 17 (concernenti contributi per la realizzazione di impianti sportivi natatori) dell'articolo 14 della legge regionale 10/1997;

v) i commi 4 (modificativo del comma 13 dell'articolo 14 della legge regionale 10/1997) e 5 (modificativo del comma 15 dell'articolo 14 della legge regionale 10/1997) dell'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);

w) i commi 52, 53 e 54 (concernenti contributi per iniziative sportive di rilievo nazionale, internazionale, di particolare interesse sociale ed educativo) dell'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);

x) i commi 60, 61, 62 e 63 (concernenti contributi alle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica) dell'articolo 16 della legge regionale 3/1998;

y) il comma 66 (modificativo del comma 62 dell'articolo 16 della legge regionale 3/1998) dell'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);

z) i commi 13 e 14 (concernenti contributi per l'attività sportiva delle associazioni di portatori di handicap) dell'articolo 11 della legge regionale 4/1999;

aa) i commi 1 e 3 (concernenti l'estensione degli interventi di cui alla legge regionale 16/1994) dell'articolo 8 della legge regionale 13/2000;

bb) i commi 77, 78 e 79 (concernenti contributi per l'attività della Scuola regionale dello sport del CONI) dell'articolo 7 della legge regionale 3/2002.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Art. 34

(Decorrenza dell'efficacia)

1. La presente legge, a eccezione degli articoli 1, 8, 20, 21, 24 e 32, ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004.

1 bis. Agli interventi già assentiti nel corso dell'anno 2003 si applica la normativa previgente.

Note:

1 Aggiunto il comma 1 bis da art. 10, comma 3, L. R. 12/2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 marzo 2004, n. 0100/Pres.

Regolamento per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8.

CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1
(*Finalità*)

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione degli incentivi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), di seguito denominata legge.

CAPO II
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI
DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE

Art. 2
(*Beneficiari*)

1. Possono accedere agli incentivi di cui all'articolo 11 della legge i Comuni, Enti ed istituzioni pubbliche e private, società ed associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro.

Art. 3
(*Tipologia delle iniziative*)

1. Le iniziative di cui all'articolo 11 della legge vengono suddivise nelle seguenti tre categorie:

- a) manifestazioni sportive e corsi di formazione e aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti;
- b) iniziative di informazione, educazione e promozione a un corretto esercizio delle attività fisico-motorie, anche attraverso studi, ricerche, convegni e pubblicazioni in tema di sport e tempo libero e iniziative di informazione dei danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti;
- c) attività promozionali, di interesse turistico e culturale, attinenti allo sport.

2. Le risorse finanziarie annualmente disponibili sono destinate in misura non inferiore al 50% alle iniziative rientranti nella categoria di cui alla lettera a) del comma 1.

Art. 4
(Casi di esclusione)

1. Costituiscono casi di esclusione dagli incentivi previsti dall'articolo 11 della legge:

- a) le manifestazioni sportive, di rilievo nazionale ed internazionale, che si svolgono interamente fuori del territorio della Regione;
- b) le manifestazioni sportive e le iniziative di interesse regionale, le attività promozionali, di interesse turistico e culturale, attinenti allo sport, nonché i convegni e i corsi di formazione, che si svolgono al di fuori del territorio regionale ed i cui soggetti organizzatori non hanno sede legale ovvero domicilio nel territorio regionale;
- c) le iniziative di studio e ricerca, le pubblicazioni e le iniziative di informazione che non sono mirate alla conoscenza della situazione del settore dello sport e del tempo libero nella Regione, ovvero alla divulgazione nella Regione stessa;
- d) le manifestazioni sportive organizzate da Enti o società che hanno registrato tra i propri atleti l'assunzione di sostanze dopanti;
- e) le iniziative la cui spesa ritenuta ammissibile sia inferiore ad euro 2.500,00.

Art. 5
(Criteri)

1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c) sono considerate prioritarie le iniziative che rientrano in uno o più delle seguenti fattispecie:

- a) manifestazioni sportive di rilevanti dimensioni ed importanza, in relazione al numero dei soggetti coinvolti nell'organizzazione, alla professionalità degli organizzatori e degli eventuali formatori, al rilievo dato all'iniziativa da parte dei mezzi di comunicazione ed all'impatto sociale e territoriale nella Regione;
- b) iniziative sportive di rilievo nazionale ed internazionale organizzate da soggetti che hanno sede nella Regione;
- c) manifestazioni sportive con finalità di scambio di esperienze, di partecipazione e di collaborazione in ambito europeo ed extraeuropeo;
- d) manifestazioni sportive, anche con modalità competitive, organizzate da circoli ricreativi aziendali aventi sede nella Regione, per discipline che coinvolgono un rilevante numero di partecipanti;
- e) iniziative per i giovani in età scolare, nonché manifestazioni sportive svolte in collaborazione con istituti scolastici ed altresì settimane bianche o settimane verdi organizzate da istituti scolastici;
- f) manifestazioni sportive che promuovono in particolare lo sviluppo della pratica sportiva femminile;
- g) formazione ed aggiornamento di elevata qualità in relazione alla professionalità dei docenti, all'impatto sociale di formazione e di comunicazione dell'iniziativa, nonché alle dimensioni della stessa e alla sua diffusione;
- h) iniziative che promuovono l'attività motorio sportiva rivolta a particolari fasce di età o che contribuiscono all'integrazione delle situazioni di disagio, con particolare attenzione ai soggetti diversamente dotati.

2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della legge sono considerate in ogni caso prioritarie le manifestazioni organizzate da enti o società che dimostrino di svolgere una significativa attività di promozione antidoping.

3. Nell'ambito della categoria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) sono considerate prioritarie le seguenti iniziative:

- a) iniziative caratterizzate da elevata qualità di promozione e valorizzazione della cultura e dei valori della pratica dello sport, in relazione al livello di professionalità dei soggetti coinvolti nell'organizzazione ed alla rilevanza dell'impatto sociale e territoriale;
- b) iniziative di promozione e di valorizzazione della pratica dello sport destinate alle scuole.

4. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, rispetto all'ammontare complessivo del fabbisogno individuato per soddisfare le istanze ammissibili a contributo, si provvede ad individuare, nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui ai commi 1 e 3, le istanze che, per la qualità delle iniziative proposte, sono maggiormente rilevanti agli effetti del pieno conseguimento degli obiettivi indicati dalla legge.

Art. 6

(Spesa ammissibile ed entità degli incentivi)

1. Sono ammissibili agli incentivi le spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda, che siano espressamente riferibili alla realizzazione dell'iniziativa e precisamente:

- a) costi relativi al trasferimento, al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, nonché spese per il vitto, per atleti, tecnici, arbitri, dirigenti, relatori, docenti e collaboratori;
- b) compensi per docenti;
- c) spese organizzative e spese per arbitri, giudici di gara, cronometristi;
- d) affitto di impianti e costi per l'allestimento delle sedi dell'iniziativa;
- e) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle federazioni e alle organizzazioni sportive;
- f) acquisto di premiazioni medaglie e trofei;
- g) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
- h) stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
- i) spese per l'assistenza sanitaria;
- l) costi relativi all'affidamento di incarichi per studi e ricerche, nonché spese relative alla stampa ed alla diffusione.

2. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese per il funzionamento della sede, le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento dell'attività oggetto d'intervento, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario per un lungo periodo.

3. Nel caso di cui all'articolo 12, comma 3 della legge, le domande devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, almeno

quindici giorni prima della data prevista per l'inizio dell'iniziativa e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno in cui si svolge l'iniziativa.

4. L'incentivo è determinato in misura non superiore al 70% della spesa ammissibile.

Art. 7
(Rendicontazione)

1. I beneficiari rendicontano con le modalità previste all'articolo 12, comma 4 della legge, indicando altresì tutti gli altri eventuali contributi pubblici ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario.

CAPO III
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI
DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE

Art. 8
(Beneficiari dei finanziamenti e casi di esclusione)

1. Possono beneficiare del finanziamento previsto a favore del Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera - FIDAL - dall'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge i seguenti soggetti:

- a) atleti e atlete in possesso di tutti i requisiti sottoindicati:
 - 1) risiedere nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
 - 2) essere tesserati/e da almeno due anni consecutivi, compreso quello di presentazione della domanda da parte del Comitato, in società sportive affiliate alla FIDAL regionale; tale periodo non si considera interrotto dall'espletamento del servizio militare, con tesseramento per gruppo sportivo militare, limitatamente ai primi dodici mesi di permanenza nello stesso;
 - 3) appartenere, nell'anno di presentazione della domanda da parte del Comitato, ad una delle seguenti categorie: allievi, juniores, promesse, seniores, e comunque non aver superato, al 31 dicembre dell'anno precedente, il 27° anno di età;
 - 4) essersi classificati/e, nel precedente anno sportivo, dal primo al decimo posto in una delle graduatorie italiane relative alle categorie: cadetti/e, allievi/e, juniores, promesse, seniores;
- b) atleti/e che, pur avendo superato il 27° anno di età al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, vengano chiamati a rivestire la maglia azzurra in occasione di manifestazioni ufficiali, quali Olimpiadi, Campionati europei e mondiali, Giochi del Mediterraneo, incontri tra rappresentative nazionali assolute, oppure vincano un titolo italiano assoluto;
- c) medici sportivi e docenti universitari, purché operanti in istituti scientifici o università della regione nell'ambito dei programmi di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con la FIDAL;

- d) tecnici tesserati FIDAL, purché allenatori di atleti/e di cui alle lettere a) e b);
- e) società sportive affiliate alla FIDAL del Friuli Venezia Giulia, alle quali siano tesserati gli atleti/e di cui alle lettere a) e b).

2. Possono beneficiare del finanziamento previsto a favore del Comitato regionale del CONI, dall'articolo 16, comma 1, lettera b) della legge i seguenti soggetti:

- a) atleti/e in possesso di tutti i requisiti sottoindicati:
 - 1) età compresa tra i 12 e i 20 anni; gli atleti che superino il limite di età nel corso del quadriennio olimpico possono tuttavia beneficiare ugualmente degli incentivi previsti dalla legge fino al termine dello stesso quadriennio;
 - 2) risiedere nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
 - 3) essere tesserati/e da almeno due anni consecutivi, compreso quello di presentazione della domanda da parte del Comitato, in società sportive del Friuli Venezia Giulia;
 - 4) essere riconosciuti dal Comitato stesso quali atleti di talento, in base al conseguimento di risultati agonistici di elevato livello nazionale, secondo i parametri stabiliti dalle rispettive federazioni;
- b) medici sportivi e docenti universitari, purché operanti in istituti scientifici o università della regione nell'ambito dei programmi di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con il CONI;
- c) tecnici iscritti al CONI del Friuli Venezia Giulia, purché allenatori degli atleti/e di cui alla lettera a);
- d) società sportive affiliate al CONI del Friuli Venezia Giulia in cui sono tesserati/e gli atleti/e di cui alla lettera a).

3. Il Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera - FIDAL - e il Comitato regionale del CONI destinano non meno del 60% del finanziamento annuale in favore di atleti e atlete.

4. Sono esclusi dal finanziamento tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia stata accertata l'assunzione o la diffusione di sostanze dopanti.

Art. 9

(Criteri e modalità di concessione e di rendicontazione)

1. I benefici sono concessi ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, sulla base di programmi annuali che il Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera - FIDAL - e il Comitato regionale del CONI trasmettono alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero a corredo della domanda, unitamente al preventivo di spesa e alla relazione illustrativa.

2. Il termine di presentazione delle domande dei finanziamenti di cui all'articolo 16 della legge è fissato al 31 marzo di ogni anno.

3. In sede di rendicontazione il Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera - FIDAL - e il Comitato regionale del CONI producono, entro i termini stabiliti dal decreto di concessione, la documentazione prevista dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nonché l'elenco dei beneficiari.

4. Rispetto al preventivo di spesa relativo al programma di cui al comma 1 sono riconosciute, in sede di rendicontazione, eventuali variazioni compensative entro il limite massimo del 10% dell'importo previsto per ciascuna categoria di spesa.

Art. 10
(Obblighi dei beneficiari)

1. Gli atleti/e ammessi ai benefici di cui al presente capo sono tenuti a:
- a) apporre sugli indumenti sportivi il logo indicato dalla Regione ed impegnarsi ad esibirlo in tutte le manifestazioni;
 - b) partecipare, salvo impegni con la rispettiva Nazionale Italiana e salvo i casi di accertato impedimento, alle convocazioni della Rappresentativa Regionale, alle manifestazioni agonistiche o promozionali ed alle verifiche tecniche individuate annualmente dai competenti organi interni della FIDAL e del CONI.

CAPO IV
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI
DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE

Art. 11
(Beneficiari)

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 18, comma 1 della legge le associazioni sportive di soggetti diversamente dotati.

Art. 12
(Tipologia delle iniziative)

1. Le iniziative di cui all' articolo 18, comma 1 della legge vengono suddivise nelle seguenti categorie:
- a) manifestazioni sportive;
 - b) acquisto di mezzi necessari al trasporto, acquisto di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti.

Art. 13
(Spesa ammissibile)

1. Nell'ambito della categoria di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), sono ammissibili agli incentivi le spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda, che siano espressamente riferibili all'organizzazione delle manifestazioni sportive e precisamente:
- a) costi relativi al trasferimento, al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, nonché spese per il vitto, per atleti, tecnici, arbitri, dirigenti e collaboratori;
 - b) spese organizzative e spese per arbitri, giudici di gara e cronometristi;

- c) affitto di impianti e costi per l'allestimento delle sedi della manifestazione sportiva;
- d) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle federazioni e alle organizzazioni sportive;
- e) acquisto di premiazioni, medaglie e trofei;
- f) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
- g) stampa di inviti e locandine, per la pubblicizzazione della manifestazione sportiva;
- h) spese per l'assistenza sanitaria.

2. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali gli interessi passivi o le sopravvenienze passive, le spese per il funzionamento della sede, le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili - escluse le attrezzature e i beni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) - che seppure necessari allo svolgimento della manifestazione oggetto di intervento, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario per un lungo periodo.

3. Le spese da sostenersi per le iniziative comprese nella categoria di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) sono interamente ammissibili.

Art. 14 (Rendicontazione)

1. I beneficiari rendicontano con le modalità previste all'articolo 18, comma 4 della legge, indicando altresì tutti gli altri eventuali contributi pubblici ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario.

CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 (Disposizione transitoria)

1. In via di prima applicazione, per l'anno in corso il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 16 della legge è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 16 (Disposizione finale)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto l'articolo 3, comma 1, lett. f) ed art. 10, comma 1, della Legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante la "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Premesso che:

- con "Call for proposal" pubblicata nel sito del Ministero della salute in data 24 settembre 2007 si invita alla presentazione di progetti di formazione /informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping alla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive
- che i progetti finanziabili per quanto stabilito nel predetto invito sono relativi alla realizzazione di :
 - campagne informative/formative ed organizzazione di convegni indirizzate principalmente agli operatori del settore per soddisfare gli scopi fondamentali della Legge 376/2000 che si prefigge la promozione della salute nelle attività sportive
 - campagne informative/formative di aggiornamento indirizzate ai medici specialisti in medicina dello sport, ai medici prelevatori, ai medici specialisti pediatri ed ai medici di medicina generale per prevenire il fenomeno del doping;
- che i progetti di formazione/informazione, di durata annuale, possono essere presentati dai Destinatari Prioritari indicati nella predetta Call, fra i quali figurano le Regioni e le Istituzioni universitarie e scolastiche
- che l'erogazione dei fondi ai Destinatari Prioritari dei progetti selezionati avverrà a seguito di stipula di apposita convenzione – secondo il modello in Allegato B alla suddetta Call - tra il legale rappresentante del Destinatario Prioritario e la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive
- che con nota prot. n. 21184/SPS/STAFI dd. 22 ottobre 2007, la Direzione centrale salute e protezione sociale ha provveduto a trasmettere alla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping del Ministero della salute il progetto "Corso di perfezionamento sul doping e campagna d'informazione nelle scuole secondarie di 1° livello", del costo complessivo di Euro 270.500,00, con un finanziamento richiesto al Ministero di Euro 88.000,00
- che tale progetto rappresenta l'estensione del Progetto "GLD", presentato in data 9 novembre 2007, all'Amministrazione regionale, con richiesta di copertura agli Assessorati all'istruzione, cultura, sport e pace ed all'Assessorato alla salute e protezione sociale
- che a tale progetto partecipano quali istituzioni esterne coinvolte il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli studi di Trieste, il Centro regionale di medicina dello sport del Friuli Venezia Giulia – Trieste ed il Centro per lo studio, l'informazione e la formazione sul doping (CSIFD) dell'Università degli Studi di Udine
- che con nota prot. n. DGRST.8/I.8. a/2007-41 dd. 10 marzo 2008, il Ministero della salute – Direzione Generale Ricerca Scientifica e Tecnologica – Ufficio 8°, ha comunicato l'approvazione del progetto "Corso di perfezionamento sul doping e campagna d'informazione nelle scuole secondarie di 1° livello", presentato da questa Regione, chiedendo di conoscere il nominativo del rappresentante legale autorizzato alla stipula della convenzione con il Ministero stesso per la realizzazione del progetto e la trasmissione della relativa delibera di nomina;
- che alla copertura delle spese del progetto concorrono, oltre al finanziamento statale di Euro 88.000,00:
 - l'Amministrazione regionale mediante contribuzione, per Euro 75.000,00,

per attività di promozione della tutela della salute in ambito sportivo, lotta antidoping mediante attività di informazione e formazione ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. 3.4.2003, n. 8, e con assegnazione, a valere su specifico accantonamento, per l'importo di Euro 70.000,00, nell'ambito dei progetti ed attività di interesse regionale da realizzare nel corso del 2008 con riferimento alla gestione SSR di parte corrente 2008, come da DGR n. 1694 dd. 28 agosto 2008

- i partecipanti ai corsi da organizzare per l'attività progettuale, per Euro 12.500,00, quale complessiva quota di iscrizione
- le istituzioni esterne di cui sopra, per Euro 25.000,00;

Considerata quindi la necessità di approvare il progetto di cui sopra e di aderire alla richiesta ministeriale, individuando il funzionario di questa Regione delegato alla stipula della apposita convenzione regolante la gestione del progetto stesso;

Ritenuto di autorizzare alla stipula del medesimo atto convenzionale il Direttore centrale della salute e protezione sociale;

Su proposta dell'Assessore alla salute e alla protezione sociale,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

- 1.** Di approvare il progetto denominato "Corso di perfezionamento sul doping e campagna d'informazione nelle scuole secondarie di 1° livello", presentato da questa Regione quale Destinatario Prioritario al Ministero della salute, del costo complessivo preventivato di Euro 270.500,00, con un finanziamento richiesto al Ministero medesimo di Euro 88.000,00, in adesione alla "Call for proposal", emanata ai sensi del disposto di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) della Legge 14 dicembre 2000, n. 376, pubblicata in data 24 settembre 2007 e relativa alla presentazione di progetti di formazione /informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping alla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.
- 2.** Di autorizzare il Direttore centrale della salute e protezione sociale alla sottoscrizione della convenzione-tipo, come da Allegato B alla "Call for proposal" sub. 1, con Il Ministero della salute, al fine della regolazione dell'affidamento del progetto sub.1 da parte dello stesso Dicastero.
- 3.** Di affidare al Dipartimento di psicologia dell'Università degli Studi di Trieste il ruolo di capofila del progetto sub. 1, con ciò ritenendo il medesimo Dipartimento anche responsabile dell'utilizzo del finanziamento statale che sarà all'uopo assegnato.
- 5.** Con successivi atti, in base alle competenze definite dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, di cui al Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, si provvederà a definire nel dettaglio le modalità gestionali connesse alla realizzazione del progetto ed alla rendicontazione delle spese per esso sostenute.



A cura della Segreteria generale - Area giuridico-legislativa
piazza Oberdan, 5 – 34133 Trieste
tel. 0403773884 – fax 0403773864

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste